

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	68
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	73
GIUSTIZIA (II)	»	78
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	79
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	80
FINANZE (VI)	»	92
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	116
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	123
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	129
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	135
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	136
AFFARI SOCIALI (XII)	»	148
AGRICOLTURA (XIII)	»	154

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	173
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	174

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	8

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il vice-ministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato*).

Avverte altresì che si procederà oggi alla dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative relative agli articoli 1, 2 e 3. Avrà inizio, inoltre, l'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo. Nella seduta di domani si procederà alla dichiarazione di inammissibilità e all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli.

Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presi-

dente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite

successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre, la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: « a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti

norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Nel caso in esame, ad esempio, le materie oggetto di esame devono essere individuate non in senso generico sulla base della finalità della lotta contro il terrorismo di stampo anche internazionale, quanto piuttosto in riferimento alle singole e specifiche disposizioni contenute nel decreto-legge.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Molteni 1.03, che prevede l'inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena ai delitti di violenza privata, stalking e violazione di domicilio.

Molteni 1.04, che prevede l'inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena al delitto di *stalking*.

Molteni 1.05, che prevede l'inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone ed al delitto di truffa.

Molteni 1.06, che prevede l'inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Molteni 1.07, che prevede l'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone ed al delitto di truffa.

Molteni 1.08, che prevede l'inapplicabilità della sospensione condizionale della pena ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Caparini 2.27, che contiene disposizioni relative alla pubblicità illegale sulle reti internet delle cosiddette sigarette elettroniche.

Arlotti 2.28, che estende l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato All'autorità di Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, al caso in cui nel fabbricato siano ospitati soggetti non parenti o affini. Porta da 48 a 24 ore l'obbligo di comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 7 del Testo Unico sull'immigrazione relativo all'ospitare uno straniero o apolide o alla cessione allo stesso della proprietà o del godimento di un immobile.

Avverte che sono già pervenuti: il parere favorevole con condizioni, osservazioni e una raccomandazione del Comitato per la legislazione; il parere favorevole con condizioni della Commissione affari esteri; il parere favorevole con una condizione della Commissione Ambiente.

Invita, quindi, i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, onorevole Manciuoli, esprime parere favorevole sull'emendamento Molteni 1.7, ove riformulato, sull'emendamento Molteni 1.11, ove riformulato, e sull'emendamento Artini 1.28, ove riformulato. Invita al ritiro delle ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele FARINA (SEL) interviene sul complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo all'articolo 1. Osserva come si stia introducendo un tipo di legislazione, di natura speciale ed emergenziale, che, come l'esperienza insegna, sarà difficile espungere dal sistema e che, anzi, tenderà ad ampliarsi con il tempo. Si tratta di norme che in genere pongono seri problemi di costituzionalità, per cui occorre una particolare prudenza. Esprime un giudizio di forte contrarietà sul provvedimento nel suo complesso e nei suoi singoli aspetti, non solo per l'eterogeneità delle materie in esso contenute, ma soprattutto perché si introduce un regime poco trasparente di governo di attività che anche i comuni cittadini svolgono quotidianamente e si comprimono in modo significativo le libertà fondamentali. In un simile contesto il gruppo SEL ritiene che, quantomeno, le fattispecie previste dall'articolo 1 dovrebbero essere meglio determinate e specificate. In tale direzione vanno, quindi, gli emendamenti presentati dal suo gruppo al citato articolo.

Nicola MOLTENI (LNA) svolge, in premessa, alcune considerazioni generali sul provvedimento in esame, rilevando che questo è stato adottato con ritardo e che si presenta largamente insufficiente nelle misure introdotte e, pertanto, necessita di essere completato.

Ciò nonostante, esprime il proprio compiacimento per il fatto che alcuni aspetti del decreto appaiono condivisibili e manifesta la disponibilità del proprio gruppo a migliorare il testo del provvedimento cui è sembrato corrispondesse un'analoga volontà da parte del relatore e del Governo in questa prima fase relativa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3.

Non ritiene invece condivisibile la scelta operata dal Governo di unificare in un solo decreto sia le disposizioni in materia di antiterrorismo, sia quelle relative alla proroga del finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Rileva, quindi, positivamente che l'articolo 1 – in tema di misure antiterrorismo – introduce la nuova fattispecie penale relativa alla condanna di chi si addestra, sanando così un *vulnus* della normativa precedente e, contrariamente a quanto evidenziato dal collega Daniele Farina, ritiene che in contesti quali quello attuale siano opportune piccole limitazioni alla libertà personale se ciò avvantaggia la sicurezza dell'intero Paese.

Quanto alle proposte emendative dichiarate inammissibili, osserva che lo spirito che ha mosso la loro presentazione è stato piuttosto quello di richiamare l'attenzione del Governo su una serie di tematiche che, auspica, possano essere prese nella dovuta considerazione in altri provvedimenti.

Segnala, inoltre, che tra gli emendamenti riferiti agli articoli di cui non è stato ancora espresso il giudizio di ammissibilità, figurano alcune proposte emendative volte a fornire un sostegno in questa materia alle Forze di Polizia e, pertanto, auspica che nel prosieguo dell'esame possano trovare un consenso condiviso.

Infine, rileva con disappunto che non sono stati affrontati dal decreto né la questione legata alla propaganda attraverso le moschee, né quello dell'immigrazione clandestina.

Tutto ciò premesso preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, un voto contrario sull'emendamento Daniele Farina 1.1, ritenendo sufficientemente chiare le argomentazioni già illustrate dal relatore Dambruoso.

Gulia SARTI (M5S) ritiene che il provvedimento in esame affronti la materia che ne costituisce l'oggetto nel peggiore dei modi possibili. Si tratta di un provvedimento che contiene un elevato numero di errori formali, come evidenziato nel corso delle audizioni, e che, per quanto attiene al merito, presenta una lacuna estremamente grave, non contenendo disposizioni sulla prevenzione. Rileva come le fattispecie previste dall'articolo 1 siano estremamente generiche, ritenendo del tutto inopportuno, proprio a fronte di una simile

indeterminatezza, che i relatori abbiano espresso un parere favorevole su emendamenti che ne aumentano le pene. Pene peraltro sproporzionate se si considerano le sanzioni previste, a titolo esemplificativo, per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ed i reati contro la pubblica amministrazione. Sarebbe invece necessario approvare gli emendamenti del collega Daniele Farina, volti a rendere maggiormente determinate le fattispecie medesime. Ritiene, infine, che le nuove fattispecie creeranno molti problemi applicativi.

Massimo ARTINI (Misto-AL) ritiene del tutto inadeguata a fronte del problema che si tratta di risolvere la formulazione dell'articolo 1, comma 2, che punisce chi organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale. Dopo aver osservato che assimilare ai terroristi tutti i « combattenti stranieri » (*foreign fighters*) costituisce una generalizzazione sbagliata,

richiama l'attenzione dei relatori e del Governo sulla proposta di cui al suo articolo aggiuntivo 1.09 – che per inciso riprende il contenuto della sua proposta di legge C. 2820 – dà attuazione all'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1989 e resa esecutiva in Italia nel 1995.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea come nell'articolo 1 non sia adeguatamente specificata la figura del *foreign fighter*, con la conseguenza che le fattispecie in esame rischiano di essere applicate raramente, a condotte e situazioni diverse da quelle che erano la mente di chi ha scritto le norme.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forza armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, prima della parola arruolata, inserire la seguente: effettivamente.

1. 1. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

Al comma 1, prima della parola arruolata, inserire la seguente: inequivocabilmente.

1. 2. Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Piras.

Al comma 1, prima della parola arruolata, inserire la seguente: ufficialmente.

1. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras.

Al comma 1, prima della parola arruolata, inserire la seguente: attivamente.

1. 4. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

Al comma 1, prima della parola arruolata, inserire la seguente: stabilmente.

1. 5. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

Al comma 1, capoverso articolo 270-quater, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da sei a nove anni.

1. 6. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Al comma 1, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da cinque a otto anni.

1. 7. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Al comma 1, capoverso articolo 270-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: La pena può essere diminuita di un quarto per chiunque, dissociandosi dall'attività e dall'organizzazione terroristica, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, anche aiutando l'Autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

1. 8. Chaouki.

Al comma 1, capoverso articolo 270-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: La pena può essere diminuita di un quarto per coloro che abbiano collaborato all'individuazione di ulteriori persone arruolate.

1. 9. Chaouki.

Sopprimere il comma 2.

1. 10. Artini.

Al comma 2 sostituire le parole da: chiunque organizza, fino a finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies con le seguenti: chiunque, senza autorizzazione del Governo Italiano, organizza, finanzia, propaganda o compie viaggi finalizzati alla partecipazione a conflitti armati tra Stati, guerre civili o al compimento di attività terroristiche di cui all'articolo 270-sexies.

1. 12. Artini.

Al comma 2, dopo la parola viaggi, inserire le seguenti: all'estero.

1. 13. Sannicandro, Duranti, Daniele Farina, Piras.

Al comma 2, al capoverso ART. 270-quater.1, dopo le parole: finanzia o propaganda viaggi aggiungere le seguenti: in territorio estero.

1. 14. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo, Castelli, Della Valle.

Al comma 2, dopo la parola condotte, inserire le seguenti: idonee e non equivocate.

1. 15. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti.

Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1 sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da otto a dodici anni.

1. 11. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1, aggiungere infine le seguenti parole: La pena può essere diminuita di un quarto per chiunque, dissociandosi dall'at-

tività e dall'organizzazione terroristica, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, anche aiutando l'Autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

1. 16. Chaouki.

Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1, aggiungere infine le seguenti parole: La pena può essere diminuita di un quarto per coloro che abbiano collaborato all'individuazione di ulteriori persone che abbiano organizzato, finanziato o propagandato viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

1. 17. Chaouki.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

* **1. 19.** Artini.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

* **1. 20.** Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, e istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies con le seguenti: nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione di reati determinati con le finalità del 270-sexies.

1. 21. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: , anche autonomamente.

* **1. 22.** Artini.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: , anche autonomamente.

* **1. 23.** Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola comportamenti inserire le seguenti: idonei e concretamente.

1. 24. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1. 25. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informativi o telematici ».

1. 26. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: Le pene sono aumentate con le seguenti: Le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi.

1. 27. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) nel caso in cui i delitti previsti dagli articoli 270-*sexies* siano commessi al

fine di arruolare o addestrare un minore ovvero conducendo attività di tipo militare che coinvolgano direttamente un minore le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

La condanna per delitti previsti dagli articoli 270-*quater*, 270-*quater*.1 e 207-*quinquies*, comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando il soggetto arruolato o addestrato ovvero coinvolto direttamente nell'attività di tipo militare è figlio minore della persona condannata.

1. 28. Artini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. All'articolo 270-*quater* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « da sette a quindici anni » sono sostituite con le parole « da dodici a venti anni »;

1. 29. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 270-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: « da sette a quindici anni » sono sostituite con le parole: « da dodici a quindici anni »;

1. 30. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. All'articolo 270-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « da sette a quindici anni » sono sostituite con le parole « da dodici a quindici anni »;

b) al comma 2, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite con le parole: « da otto a dodici anni »;

5. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino a quattro anni » sono sostituite con le parole: « da quattro a sette anni »;

b) al comma 2, le parole: « La pena è aumentata » sono sostituite con le parole: « La pena è aumentata della metà ».

6. All'articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « da sette a quindici anni » sono sostituite con le parole: « da dodici a venti anni ».

7. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite con le parole: « da nove a quattordici anni ».

1. 31. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: « fino a quattro anni » sono sostituite con le parole: « da quattro a sette anni ».

1. 32. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite con le parole: « da nove a quattordici anni ».

1. 33. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite con le parole: « da otto a dodici anni ».

1. 34. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: « La pena è aumentata » sono sostituite con le parole: « La pena è aumentata della metà ».

1. 35. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito l'articolo 270-septies:

« ART. 270-septies. — (Pene accessorie ed altri effetti penali). — 1. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:

- 1) la perdita della potestà genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
- 4) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36.

1. 01. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 270-sexies codice penale è inserito l'articolo 270-septies;

« ART. 1. 270-septies. – (Pene accessorie ed altri effetti penali). – 1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:

1) La perdita della potestà genitoriale;

2) L'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;

3) La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;

4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36.

1. 02. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies del codice penale, non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

1. 010. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis e 614 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si ap-

plica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

1. 03. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

1. 04. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

1. 05. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

1. 06. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

- 1. 07.** Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

- 1. 08.** Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. la attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 resa esecutiva dalla legge 12 maggio 1995, n. 210, dopo l'articolo 270-*sexies* del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 270-*septies*. – (*Arruolamento con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati guerre civili*). – Chiunque, senza autorizzazione del Governo italiano, arruola nel territorio dello Stato una o più persone per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dal territorio nazionale è punito con la reclusione da

sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica la pena accessoria delle perdita della cittadinanza.

Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona arruolata.

ART. 270-*octies*. – (*Addestramento ad attività con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati o guerre civili*). – Chiunque, senza autorizzazione del Governo Italiano, addestra alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dal territorio nazionale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza.

Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona addestrata.

ART. 270-*novies*. – (*Partecipazione a conflitti armati tra stati o guerre civili*). Il cittadino italiano che, senza autorizzazione del Governo italiano conduce attività di tipo militare, anche al di fuori del territorio nazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della legge 5 febbraio 1992, n. 92, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Le disposizioni del primo comma non si applicano ai cittadini italiani che possiedono anche la cittadinanza di un altro

Stato nei casi in cui prestino servizio presso le Forze armate o di polizia di tale Stato.

ART. 270-*decies*. – (*Circostanza aggravata e pena accessorio*). – Nel caso in cui i delitti previsti dagli articoli 270-*septies*, 270-*octies*, 270-*novies* siano commessi al fine di arruolare o addestrare un minore ovvero conducendo attività di tipo militare che coinvolgano direttamente un minore le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

La condanna per delitti previsti dagli articoli 270-*septies*, 270-*octies* e 270-*novies*, comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando il soggetto arruolato o addestrato ovvero coinvolto direttamente nell'attività di tipo militare è figlio minorenni della persona condannata ».

1. 09. Artini.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 1. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

2. 2. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: telematici, aggiungere le seguenti: sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta.

2. 3. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 1).

2. 4. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

Al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), dopo la parola: telematici, inserire le seguenti: sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta.

2. 5. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. Per « URI » si intende l'indirizzo telematico che identifica univocamente una risorsa *online*. Per « Indirizzo IP » si intende un indirizzo numerico che individua un dispositivo connesso alla rete *internet* ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. L'autorità giudiziaria competente a disporre le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale, può ordinare, per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, ai fornitori di accesso ad Internet, ai gestori di servizi di ricerca, ai gestori di sistemi di rete sociale ed ai fornitori di servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti, in riferimento a URI individuati dall'autorità giudiziaria Stessa come direttamente rappresentativi di materiali riferibili ad attività e condotte di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 210-*quinquies* del codice penale, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale, l'acquisizione dei relativi dati personali come stabilito al successivo capoverso del presente comma e, in caso di grave turbamento ed allarme dell'opinione pubblica, la deindicizzazione, oscuramento, cancellazione o inibizione all'accesso degli URI stessi come stabilito del presente comma.

Le disposizioni di cui ai commi da 4-*ter* a 4-*quinquies* e al comma 5 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si applicano anche, per quanto riguarda e

attività e condotte di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, a fornitori di accesso ad Internet, gestori di servizi di ricerca, reti sociali e servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti che rivolgono i propri servizi ad utenti localizzati in territorio italiano. I dati relativi ad elementi che consentono di individuare gli utenti, quali ad esempio i relativi Indirizzi IP, vengono forniti su ordine dell'autorità giudiziaria di cui al primo capoverso. Le modalità tecniche utilizzabili sono fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con parere conforme del Garante per la Protezione dei Dati Personali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di servizi di accesso ad Internet. Con il medesimo atto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori devono dotarsi delle soluzioni tecnologiche individuate.

I gestori di servizi di ricerca, reti sociali, servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti, qualora ricevano l'ordine di oscuramento e cancellazione di cui al primo capoverso, deindicizzano ovvero oscurano ovvero cancellano dai loro sistemi entro settantadue ore i contenuti e gli eventuali riferimenti agli URI di cui secondo quanto ordinato, garantendo comunque la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite ovvero, entro il medesimo termine, riferiscono sulla eventuale impossibilità di adempiere. In caso di comprovata impossibilità tecnica di adempiere all'ordine nei modi e/o tempi previsti dal presente paragrafo, l'Autorità Giudiziaria competente, sentito il fornitore di accesso ad Internet per assicurare l'esecuzione meno lesiva verso utenti e servizi non coinvolti, ordina i diversi eventuali accorgimenti idonei ad inibire l'accesso ai predetti URI, specificando la durata dell'ordine di inibizione ovvero conferma il precedente ordine.

I fornitori di accesso ad Internet, su ordine dell'autorità di cui al primo capoverso inibiscono l'accesso agli URI di cui secondo le modalità, i tempi e le soluzioni

tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

I provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del presente comma vengono trasmessi dall'Autorità Giudiziaria competente del presente comma, in copia, omessi i segreti istruttori, all'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ne monitora l'adempimento e provvede, ove necessario, ai sensi del primo capoverso.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui ai capoversi precedenti del presente comma è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio. Alla determinazione ed irrogazione della sanzione amministrativa di cui al presente paragrafo è competente l'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali che determina altresì i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le modalità di acquisizione di dati personali introdotte al comma 2 non possono essere utilizzate in relazione ad alcuna condotta diversa da quelle specificamente indicate nella presente legge e non possono essere ordinate da autorità diversa da quella stabilita all'articolo 2, comma 2, primo capoverso.

Sopprimere il comma 4.

2. 6. Rabino, Quintarelli.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:

« A tal riguardo, il Ministro dell'interno è tenuto a presentare una relazione annuale al Parlamento con l'elenco aggiorn-

nato dei siti utilizzati per le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale ».

2. 7. Daniele Farina, Duranti, Piras, Sannicandro.

Al comma 3, dopo le parole: su richiesta dell'autorità giudiziaria precedente, *inserire le seguenti parole:* effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.

2. 8. Parisi.

Al comma 3 dopo le parole: su richiesta dell'autorità giudiziaria precedente, *inserire le seguenti:* preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.

2. 9. Berretta.

Al comma 3, sostituire le parole: inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco *con le seguenti:* inibiscono l'accesso in via prioritaria, ove applicabile, alle pagine o sottopagine, ai domini dei siti di livello inferiore al secondo ed in ultimo al dominio di secondo livello dei siti inseriti nell'elenco.

2. 10. Artini.

Al comma 3 dopo le parole: inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, *inserire le seguenti:* con esclusione delle piattaforme che ospitano contenuti generati dagli utenti.

2. 11. Berretta.

Al comma 3, dopo le parole: inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, *inserire le seguenti parole:* con esclusione delle piattaforme che ospitano contenuti generati dagli utenti.

2. 12. Parisi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il pubblico ministero ordina, *con le seguenti:* il pubblico ministero può ordinare.

Conseguentemente, al periodo successivo del medesimo comma 4, dopo le parole: I destinatari, *inserire le seguenti:* , laddove impartito.

2. 13. Daniele Farina, Piras, Sannicandro, Duranti.

Al comma 4, dopo le parole: il pubblico ministero ordina con decreto motivato, *inserire le seguenti parole:* preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005,.

2. 15. Parisi.

Al comma 4, dopo le parole: il pubblico ministero ordina con decreto motivato, *inserire le seguenti:* per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005,.

2. 16. Berretta.

Al comma 4, dopo le parole: di provvedere alla rimozione dello stesso. *inserire le seguenti:* In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti compiutamente identificati.

2. 17. Berretta.

Al comma 4, dopo le parole: di provvedere alla rimozione dello stesso *aggiungere le seguenti:* o, in caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, di provvedere alla rimozione dei soli specifici contenuti illeciti compiutamente identificati.

2. 18. Tofalo, Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

Al comma 4, dopo le parole: di provvedere alla rimozione dello stesso. , *inserire il seguente periodo:* In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti compiutamente identificati.

2. 19. Parisi.

Al comma 4, dopo le parole: In caso di mancato adempimento *inserire le seguenti:* a seguito di notifica validamente effettuata.

*** 2. 20.** Berretta.

Al comma 4, dopo le parole: In caso di mancato adempimento, *inserire le seguenti parole:* a seguito di notifica validamente effettuata,.

*** 2. 21.** Parisi.

Al comma 4 sostituire le parole: l'interdizione dell'accesso al dominio Internet *con le seguenti:* l'interdizione dell'accesso in via prioritaria, ove applicabile, alle pagine o sottopagine, ai domini dei siti di livello inferiore al secondo ed in ultimo al dominio di secondo livello.

2. 22. Artini.

Al comma 4, dopo le parole: con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale *inserire le seguenti:*

garantendo comunque la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

**** 2. 23.** Berretta.

Al comma 4, dopo le parole: con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale *inserire le seguenti parole:* , garantendo comunque la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

**** 2. 24.** Parisi.

Al comma 4, dopo le parole: con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale *aggiungere le seguenti:* garantendo comunque la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

**** 2. 25.** Tofalo, Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'elenco richiamato dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, è reso fruibile, con clausola di riservatezza, tramite le procedure informatiche definite dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, alle seguenti figure, senza autorizzazione:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del CSM;

c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorve-

gianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) i garanti delle associazioni di categoria e della protezione dei dati individuali.

2. 26. Artini.

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina a articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in difetto di autorizzazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-*quater*, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 1995, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa.

2. 27. Caparini, Molteni, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

« 5-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 primo comma, è sostituito dal seguente: Chiunque, a qualsiasi titolo, ospita soggetti non parenti o affini, ovvero cede agli stessi la proprietà

o il godimento o a qualunque altro titolo, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 24 ore dall'inizio dell'ospitalità o dalla consegna dell'immobile, le generalità dell'ospitato o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del suo documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato nonché l'esatta ubicazione dell'immobile. La comunicazione può avvenire attraverso il portare alloggiati della Polizia di stato, con le modalità previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.

5-ter. L'articolo 7 (*obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro*). Primo comma, del Testo Unico cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 24 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione può avvenire attraverso il portale alloggiati della Polizia di stato, con le modalità previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013. ».

2. 28. Arlotti.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: senza averne titolo con le seguenti: senza giustificato motivo.

3. 1. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

Al comma 1, dopo le parole: 15 gennaio 2013, aggiungere le seguenti: e oltre i limiti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento.

3. 2. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

Al comma 1, prima delle parole: è punito, inserire le seguenti: , se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite previsti dall'allegato I di cui al medesimo Regolamento.

3. 3. Sannicandro, Duranti, Daniele Farina, Piras.

Al comma 1 le parole: euro 247 sono sostituite dalle seguenti: euro 1000.

3. 4. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Daniele Farina, Piras, Sannicandro, Duranti.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale con le seguenti: senza autorizzazione del Governo italiano.

4. 2. Artini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 3. Daniele Farina, Piras, Sannicandro, Duranti.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « possono essere proposte » sono aggiunte le seguenti: « dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale,.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: misure di prevenzione personali, aggiungere le seguenti: e patrimoniali.

4. 4. Rabino.

Al Comma 1, lettera d), al capoverso ART. 75-bis, sopprimere il comma 1.

4. 5. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, a 236 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

2) al comma 5-*bis*, dopo le parole: « Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo » aggiungere le seguenti: « e ne è data immediata comunicazione all'autorità consolare competente per il paese di origine ».

4. 6. Chaouki.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Modifica in materia di misure atte al contrasto ed espulsione dello straniero).

Alla legge 28 aprile 2014, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 2, dopo il numero 9), aggiungere in fine:

10) immigrazione.

2) all'articolo 2, comma 3, la lettera b) è soppressa.

4. 01. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

a) Principi generali:

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizia o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3.

b) *Norme di competenza regionale.*

Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum indette secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio,

del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.

5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

c) *Norme urbanistiche ed edilizie.*

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibite all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se

già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.

d) Norme di competenza statale.

1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1; nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;

c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla Legge 27 maggio 1991, n. 176;

e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;

f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.

6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.

7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

e) Ambito di applicazione e norme transitorie.

1. L'articolo non si applica alla Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 della Co-

stituzione, né alle confessioni o associazioni religiose riconosciute che hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Le confessioni o associazioni religiose rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.

3. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma I, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. 02. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure conseguenti a seguito di sentenza di condanna per i diritti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo).

1. Al codice penale, dopo l'articolo 416-ter, è aggiunto il seguente:

« ART. 416-*quater*. — (*Decadenza dalla potestà dei genitori*). — 1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale comporta la decadenza dalla potestà dei genitori.

2. Analoga pena accessoria si applica nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 416, 422, 575, 600, 601 e 602 del codice penale, dagli articoli 1, 2,2-bis, 4 e 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dall'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e dagli articoli 73 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare

L'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo.

4. 03. Carbone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

All'articolo 270 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: « o rientranti nella previsione dell'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*;

b) al comma 2, dopo le parole: « le registrazioni delle intercettazioni » sono aggiunte le seguenti: « e le copie delle comunicazioni epistolari »;

c) al comma 3, dopo le parole: « le registrazioni » sono aggiunte le seguenti: « e le copie delle comunicazioni epistolari ».

4. 04. Carbone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

All'articolo 271 del Codice di procedura penale, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « , e 268-bis, commi 1 e 3 ».

4. 05. Carbone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

Dopo l'articolo 266-bis è inserito il seguente:

ART. 266-ter.

(Intercettazioni di comunicazioni epistolari).

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266 è consentita l'intercettazione delle comunicazioni epistolari.

4. 06. Carbone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche in materia di fermo di indiziato di delitto).

1. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 159 del 2011, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 2. Nell'ipotesi indicata nel comma 1, il fermo di indiziato di delitto è consentito anche in assenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ».

4. 07. Carbone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni).

All'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, dopo le parole: « dall'articolo 266 » sono aggiunte le seguenti: « 266-bis e 266-ter ».

4. 08. Carbone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 496 del codice di procedura penale, comma 1, sostituire le parole: « dall'ART. 493, comma 2 » con le seguenti: « dall'ART. 493, comma 1 ».

4. 09. Carbone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

Al Codice di procedura penale, dopo l'articolo 268 è inserito il seguente:

ART. 268-bis.

(Esecuzione delle operazioni relative alle comunicazioni epistolari).

1. Le comunicazioni epistolari intercettate sono acquisite mediante copia su adeguato supporto e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto della comunicazione epistolare intercettata.

3. Nel verbale è annotata la procedura di acquisizione utilizzata, che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità.

4. I verbali e le copie delle comunicazioni epistolari sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti ovvero di prendere cognizione dei contenuti delle comunicazioni epistolari. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle comunicazioni indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle comunicazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle comunicazioni epistolari manoscritte ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute in quelle da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ed i difensori possono estrarne copia.

4. 10. Carbone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

All'articolo 269 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. verbali, le registrazioni e le comunicazioni epistolari sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione »;

b) al comma 2, dopo le parole: « le registrazioni » sono aggiunte le seguenti: « e le comunicazioni epistolari ».

4. 011. Carbone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

All'articolo 267 c.p.p., comma 1, dopo le parole: « previste dall'articolo 266 » sono aggiunte le seguenti; « 266-bis e 266-ter ».

4. 012. Carbone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3.

4. 013. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.

2. Al fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve pre-

sentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.

5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3.1 criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

4. 014. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.

4. 015. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto » dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democrazia e della laicità dello Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;

c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;

d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre

1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;

f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere,

ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.

6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.

7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

4. 016. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento delle forze di Polizia e di soccorso pubblico).

Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.

4. 017. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato).

1. Fatte salve le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente

della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-*quater* – in deroga all'articolo 35, comma 5-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro;

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma I del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 4 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

4. 018. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo di vice ispettore della Polizia di Stato).

1. Fatte salve le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 – in deroga all'articolo 35, comma 5-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

4. 019. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Modifiche al Decreto legge 30 giugno 2003, n. 186).

All'articolo 132 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sostituire i commi 1 e 1-*bis* con i seguenti:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per 24 mesi dalla data della comunicazione.

1-*bis*. I dati relative alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per 24 mesi.

4. 020. Fiano.

ART. 5.

Sopprimerlo.

- 5. 1.** Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 3 del decreto-legge 90 del 2014, dopo le parole: « Al Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la normativa di settore », sono aggiunte le seguenti: « con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi ».

- 5. 3.** Nesci, Tofalo, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1,800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. In particolare, per le esigenze

previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, deve essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, dispiegando un contingente pari ad almeno 300 unità. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. »

- 5. 4.** Russo, Carfagna.

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:

« Per le esigenze previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 nonché per le esigenze della sperimentazione di nuove tecnologie nel pattugliamento per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 850 unità. »

- 5. 5.** Basilio, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Sibilìa, Silvia Giordano, Pisano, Fico, Luigi Di Maio, Micillo, Luigi Gallo, Colonnese.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può essere ulteriormente con le seguenti: è.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: non superiore a 200 unità. *con le seguenti:* non inferiore a 300 unità.

- 5. 6.** Salvatore Piccolo, Tino Iannuzzi, Valeria Valente.

Al comma 2 sostituire le parole: riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, *con le parole:* utilizzo dei fondi di cui all'articolo 20 comma 6 lettera a),.

Conseguentemente negli articoli 11, 12 e 13 sostituire, laddove ricorrono, le parole: 30 settembre 2015 *con le seguenti:* 21 settembre 2015 *e contestualmente ridurre del 2,8 per cento le somme indicate all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 6, all'articolo 12 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e all'articolo 13 commi 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7.*

- 5. 7.** Scanu.

Al comma 2 sostituire le parole da: riduzione delle dotazioni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 *con le seguenti:* riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 12 comma 1 del presente decreto pari a 111.575.844.

- 5. 8.** Sibilia, Corda, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Frusone, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 2 sostituire le parole da: riduzione delle dotazioni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 *con le seguenti:* riduzione dello

stanziamento di cui all'articolo 18 comma 1 del presente decreto pari a 105.169.371.

- 5. 9.** Corda, Manlio Di Stefano, Rizzo, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 *con le seguenti:* delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

- 5. 10.** Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Nell'ottica di consentire un maggior impiego di personale del Corpo Forestale dello Stato per il contrasto della criminalità e del terrorismo internazionale, anche in relazione delle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'EXPO 2015 anche in campo agro-alimentare, e al fine del contenimento della spesa pubblica, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1 lettera a), dopo le parole: «quindici mesi» sono aggiunte le seguenti: «salvo per il personale già appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato, che frequentano un corso di istruzione e specializzazione della durata di sei mesi con le stesse modalità previste dall'articolo 17.»;

b) all'articolo 18, comma 1 dopo le parole: «sono nominati allievi vice ispettori» sono aggiunte le seguenti con esclu-

sione del personale già appartenente ai ruoli del Corpo Forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita, »;

c) All'articolo 53 dopo il comma 10 è inserito il comma 11 che recita: « Quanto disposto dalla presente legge e dalle successive modifiche sarà applicato anche a procedure concorsuali e relativi corsi di formazione già in itinere. ».

* **5. 11.** Verini, Leva, Grassi, Salvatore Piccolo, Lodolini, Ribaudò, Iori, Rampi, Marchi, Marchi, Carella, Narduolo, Campana, Zan, Giuliani, Berretta, Gneccchi, Capone, Misiani, La Marca, Manfredi, De Menech, Giulietti, Romanini, Famiglietti, Rossomando.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Nell'ottica di consentire un maggior impiego di personale del Corpo Forestale dello Stato per il contrasto della criminalità e del terrorismo internazionale, anche in relazione delle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'EXPO 2015 anche in campo agro-alimentare, e al fine del contenimento della spesa pubblica, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1 lettera a), dopo le parole: « quindici mesi » sono aggiunte le seguenti: « salvo per il personale già appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato, che frequentano un corso di istruzione e specializzazione della durata di sei mesi con le stesse modalità previste dall'articolo 17. »;

b) all'articolo 18, comma 1 dopo le parole: « sono nominati allievi vice ispettori » sono aggiunte le seguenti con esclusione del personale già appartenente ai ruoli del Corpo Forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita, »;

c) All'articolo 53 dopo il comma 10 è inserito il comma 11 che recita: « Quanto

disposto dalla presente legge e dalle successive modifiche sarà applicato anche a procedure concorsuali e relativi corsi di formazione già in itinere. ».

* **5. 12.** Chiarelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei Carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiamo concluso la ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate (VFP 4).

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Approntamento impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza », dello stato di previsione del Ministero della difesa.

5. 80. Verini, Scanu.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

1. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma i del presente articolo, è disposto l'incremento di 51,5 milioni di euro per l'anno 2015, 126 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 177,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

5. 13. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le medesime finalità, di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordina-

mento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti sono autorizzate, per l'assunzione e l'immissione nei ruoli iniziati della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, allo scorrimento delle graduatorie degli idonei approvate e relative, ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, laddove applicabile. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale Unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015. »

5. 14. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*** 5. 15.** Bini, Amoddio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*** 5. 16.** Palmizio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, tenendo conto della specificità e delle peculiari

esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*** 5. 17.** Laffranco, Bianconi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

1. Al fine di assicurare un decisivo contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, le singole amministrazioni competenti possono procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa annua pari a 70 milioni di euro per l'anno 2015 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sui fondi speciali di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. 18. Cirielli, Rampelli.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.448,40 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 2.949,83 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.392,30 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito.

3-ter. Al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.800,20 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 3.018,20 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.470,98 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito.

3-quater. Al personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.829,40 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 3.070,50 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.531,03 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito.

3-quinquies. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 2.770,90 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 5.144,10 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 5.915,67 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito. Al personale appartenente alla qualifica di

Direttore vice dirigente è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 3.122,70.

3-sexies. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico derivante dal comma 7, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali.

3-septies. Ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi da i a 4 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle Forze di polizia e nelle Forze armate, ivi compreso quello di leva.

3-octies. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica il trattamento economico previsto dall'articolo 43 commi ventiduesimo e ventitreesimo, e dall'articolo 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121 per le corrispondenti qualifiche delle forze di polizia.

3-nonies. Il trattamento economico derivante dal presente articolo, è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3-decies. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati, l'articolo 64 comma 4 del Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 relativo alla maggiorazione dell'indennità di rischio al compimento dei 22 e 28 anni di effettivo servizio, e l'articolo 79, commi

1 e 2 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 relativo alla scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti al compimento dei 16 e 26 anni di effettivo servizio.

3-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *3-bis* a *3-nonies*, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando le minori uscite determinate dall'attuazione del comma *3-decies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 19. Luigi Di Maio, Corda, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Tofalo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il piano di razionalizzazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza deve essere varato in seguito ad una valutazione complessiva di tutti i Dipartimenti dell'Amministrazione dell'interno e del comparto sicurezza e soccorso dell'Amministrazione dello Stato.

*** 5. 20.** Palmizio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il piano di razionalizzazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza deve essere varato in seguito ad una valutazione complessiva di tutti i Dipartimenti dell'Amministrazione dell'interno e del comparto sicurezza e soccorso dell'Amministrazione dello Stato.

*** 5. 21.** Laffranco, Bianconi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le am-

ministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma *5-ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.

**** 5. 22.** Palmizio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma *5-ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione ».

**** 5. 50.** Bini, Amoddio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma *5-ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.

**** 5. 23.** Laffranco, Bianconi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ferme restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 – in deroga all'articolo 35, comma *5-ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro.

*** 5. 24.** Laffranco, Bianconi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Ferme restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro. ».

*** 5. 25.** Palmizio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

Ferme restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.

5. 26. Cirielli, Rampelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ferme restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater, in deroga all'articolo 35, comma

5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro.

*** 5. 27.** Palmizio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« Ferme restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater, in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero interno con una dotazione pari a 2 milioni di euro. ».

*** 5. 28.** Cirielli, Rampelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Ferme restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater, in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro.

*** 5. 29.** Laffranco, Bianconi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

« Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le Commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri scaturiti dalla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie. ».

* 5. 30. Palmizio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

All'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere infine il seguente periodo:

« Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie.

* 5. 31. Cirielli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

« Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le Commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri scaturiti dalla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie. ».

* 5. 32. Laffranco, Bianconi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile ».

** 5. 33. Palmizio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile ».

** 5. 34. Laffranco, Bianconi.

Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere, infine, le seguenti parole: con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile.

**** 5. 35.** Cirielli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e le altre finalità di sicurezza e ordine pubblico di cui al presente articolo è previsto con particolare riguardo anche alle Aree metropolitane e alle zone contigue ai grandi centri abitati sulla base dei piani operativi per la sicurezza predisposti dal Ministero dell'interno e le altre autorità competenti. ».

5. 36. Gregori.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie del concorso per 650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 7 marzo 2014. »

5. 01. Cirielli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.

5. 02. Cirielli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

All'articolo 21-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. L'eventuale soppressione di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato, derivanti dalle riduzioni di cui al comma 1, sono disposte con decreto del Ministro dell'interno ».

5. 03. Cirielli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5.

Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, è altresì autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2012 e 21 febbraio 2013, relative rispettivamente al concorso per 1250 e 750 allievi finanziari, fino al 31 dicembre 2016.

5. 04. Cirielli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le procedure di assunzione delle risorse del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016, sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori e idonei utilmente collocati nelle stesse.

2. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sono effettuate a decorrere dal 1° maggio

2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b*), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

5. 05. Cirielli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

Al decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con legge dell'11 agosto 2014 n. 114, articolo 3, comma 3-*octies*, aggiungere infine le seguenti parole: « , nonché del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione prestato servizio a qualsiasi titolo nel CNVVF, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.

5. 06. Cirielli, Rampelli, Giorgia Meloni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato, se non con decreto del Ministro dell'interno.

5. 07. Bini, Amoddio.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

All'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 4 inserire il seguente:

« 4-*bis*. Per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, an-

che al fine di consentire un rapido rafforzamento del contingente del comparto sicurezza, prima di procedere all'indizione di nuove prove concorsuali, ai fini delle assunzioni e immissione nei ruoli iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, si procede allo scorrimento delle graduatorie degli idonei debitamente approvate e relative ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b*). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015. »

5. 08. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'osso, Lombardi, Chimienti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Aggiornamento delle forze di polizia con un corso di anti terrorismo).

1. All'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, aggiungere il seguente comma:

« 3-*bis*. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. – Corso Anti Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito

fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 8 milioni di euro. ».

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 16 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

5. 09. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Dopo il comma 3, articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, introdurre il seguente comma;

« 3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il Corso Anti Terrorismo C.A.T.

5. 010. Cirielli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Cessazione degli interventi militari navali di soccorso ai migranti clandestini in mare).

Salvo che non intervengano accordi bilaterali che ne permettano il respingimento alle coste degli Stati sorgente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi

titolo e nel contesto di qualsiasi missione nazionale o internazionale finalizzata al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali.

5. 011. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Cessazione degli interventi militari navali di soccorso ai migranti clandestini in mare).

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo e nel contesto di qualsiasi missione nazionale o internazionale finalizzata al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali.

5. 012. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

ART. 6.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « Procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo » e dopo le parole: « nell'articolo 51 comma 3-bis » sono aggiunte le seguenti: « e comma 3-quater ».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: « Articolo 6. (Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354) ».

6. 1. Rabino.

Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a-bis). All'articolo 4, comma 2, le parole: « al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, » sono sostituite dalle seguenti: « al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. ».

Conseguentemente al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) all'allinea 2-ter le parole: procuratore generale di cui al comma 2 *sono sostituite dalle seguenti:* procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

b) all'alinea 2-quater le parole: l'ufficio del procuratore generale *sono sostituite dalle seguenti:* la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo.

6. 2. Rabino.

Sopprimere il comma 1, lettera b).

6. 3. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 2-bis » dopo le parole: per la sicurezza, *aggiungere:* informato preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

6. 4. Artini.

Al comma 1, lettera b), al capoverso 2-ter, sostituire le parole: dal procuratore generale di cui al comma 2 *con le seguenti:* dal procuratore antimafia e antiterrorismo.

6. 5. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sostituire le parole: l'ufficio del procuratore generale *con le seguenti:* la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo.

6. 6. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4, al comma 2, le parole: « l'autorizzazione di cui al comma

1 richiesta al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».

6. 7. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: « composto da cinque deputati e cinque senatori » sono sostituite dalle seguenti: « composto da sei deputati e sei senatori ».

Conseguentemente, all'articolo 20 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica costituito nella XVII legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del presente decreto.

6. 8. Vito.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

In ogni caso non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato se non previo decreto di autorizzazione del Ministro dell'interno.

6. 01. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia).

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2-*bis*, dopo le parole: « da due magistrati » sono aggiunte le seguenti: « designati dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, »;

b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « comma 3-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e comma 3-*quater* » dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo » e l'ultimo periodo è soppresso;

c) all'articolo 11, comma 4, le parole: « il parere del procuratore nazionale antimafia e » sono sostituite dalle seguenti: « il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché »;

d) all'articolo 11, commi 4, 5 e 6, dopo le parole « procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo »;

e) all'articolo 16-*octies*, comma 1, le parole: « procuratore nazionale antimafia o » sono sostituite dalle seguenti: « Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e »;

f) all'articolo 16-*nonies*, comma 1, le parole: « sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia. » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. ».

2. Al decreto del Ministero dell'interno 23 Aprile 2004, n. 161, articolo 2, comma 2, dopo le parole: « comma 3-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e comma 3-*quater* », dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo » e l'ultimo periodo è soppresso. ».

6. 02. Rabino.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Modifiche al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 47, comma 1 lettera d), le parole: « , che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le medesime segnalazioni sono poste a disposizione anche del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. ».

6. 03. Rabino.

Sopprimerlo.

* **7. 1.** Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras.

Sopprimerlo.

* **7. 2.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, al capoverso ART. 53, comma 1, sopprimere le parole: di prevenzione dei reati.

7. 3. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso articolo 53, primo comma, sopprimere, in fine, le seguenti parole: e repressione.

7. 4. Sannicandro, Duranti, Daniele Farina, Piras.

Al comma 1, capoverso articolo 53, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riferimento alla sola fase delle indagini.

7. 5. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras.

Al comma 1, capoverso « ART. 53 », al comma 2, dopo la parola: previsti inserire le seguenti: , previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali,

7. 6. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras.

Al comma 1, capoverso « ART. 53 », comma 2, dopo la parola: codice sono aggiunte le seguenti: solo per il tempo strettamente necessario per le attività di prevenzione e di repressione dei reati.

7. 7. Rossomando.

Al comma 1, capoverso « ART. 53 », comma 3, sostituire le parole: decreto del Ministero dell'interno con le seguenti: i regolamenti del Governo.

7. 8. Rossomando.

Al comma 1, al capoverso « ART. 53 » comma 3, sostituire le parole: decreto del Ministro dell'interno con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica.

7. 9. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

« 1-bis. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1986 n. 131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatori con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013. »

7. 10. Abrignani, Parisi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

« ART.7-bis. – Le disposizioni di cui all'articolo precedente hanno efficacia non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 20 aprile 2016. »

7. 01. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino al 31 gennaio 2018:

a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, comma 2, 270-ter, 20-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, comma 2, 414, comma 2 del codice penale;

b) con le stesse modalità di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria precedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di Copertura.

8. 2. Marcolin.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino al 31 gennaio 2018:

a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, comma 2, 270-ter, 20-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, comma 2, 414, comma 2 del codice penale;

b) con le stesse modalità di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela

delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria precedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di Copertura.

8. 3. Ferrara, Tofalo, Villecco Calipari, Vitelli, Pagano.

All'articolo 8, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) È affidato all'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna (AISE) il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari economici, scientifici e industriali della Repubblica Italiana. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica.

8. 4. Fusilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159 dopo le parole: « nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte, » sono aggiunte le seguenti: « dal procuratore nazionale antimafia nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis c.p.p. ».

8. 5. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Assunzioni di personale a tempo indeterminato con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo).

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del Comparto Sicurezza e in considerazione delle mutate esigenze del contrasto del terrorismo, le diverse amministrazioni possono procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni per la Polizia di Stato, per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di Finanza, in via straordinaria, di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 2016, 2017 a decorrere dall'anno 2015. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, fino ad un terzo delle suindicate assunzioni, le forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2014 e 2012, fermo restando le assunzioni

dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi.

8. 01. Fiano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante « Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale », come Convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438).

1. All'articolo 5, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante « Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale », come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

« 1-bis. Il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza possono, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richiedere al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto competente secondo i criteri di cui al comma 1, l'autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al monitoraggio di soggetti su cui gravano concreti sospetti di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale. ».

2. Al comma 3, prima alinea, dopo le parole « come sostituito dal comma 1 » aggiungere « e dal comma 1-bis ».

3. Al comma 4, prima alinea, la frase « Con le modalità e nei casi di cui ai

commi 1 e 3 » e sostituita dalla seguente: « Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1, 1-*bis* e 3 ».

8. 02. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifica alle norme di funzionamento delle commissioni centrali e periferiche della Polizia di Stato).

1. Al comma 20, dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, aggiungere: « Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-*sexies* e 75-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie ».

8. 03. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifica alle norme relative agli scrutini per la progressione del personale della Polizia di Stato).

1. Al comma 4, dell'articolo 61, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, in fine aggiungere il seguente periodo: « con adeguata motivazione e per un valore comunque non

superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile ».

8. 04. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 6-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 6-*bis* – *(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamiento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive).* – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica. »

2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

ART. 6-ter – (*Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, Fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro ».

3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

« ART. 6-quater – (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati

del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20000 a 100.000 euro. »

4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:

« ART. 6-quinquies – (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater. »

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manife-*

stazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). — 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei

limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018. »

b) L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 583-quater. — (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). — 1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. »

c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-ter. — (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). — 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.

d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con k telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera

b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

8. 05. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo).

1. La Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ed estende la propria competenza ai reati previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-*quater*, 270-*quinqüies* e 270-*sexies* del codice penale e 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale nonché a quelli ad essi collegati o connessi;

2. Sono istituite le direzioni distrettuali antiterrorismo, competenti per i reati previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-*quater*, 270-*quinqüies* e 270-*sexies* del codice penale e 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale nonché per quelli ad essi collegati o connessi;

3. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 102 è inserito il seguente: « ART. 102-bis. – *(Direzione distrettuale antiterrorismo)*. – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati negli articoli 270-bis, 270-ter, 270-*quater*, 270-*quinqüies* e 270-*sexies* del codice penale e 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale nonché a quelli ad essi collegati o connessi, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antiterrorismo designando i magistrati che devono farne parte per un periodo non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione non possono fare parte magistrati in tirocinio.

La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione distrettuale antiterrorismo e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento dette investigazioni e per l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Fatti salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati negli articoli 270-*bis* e 270-*sexies* del codice penale e 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale nonché quelli ad essi collegati o connessi, i magistrati addetti alla direzione distrettuale antiterrorismo.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antiterrorismo, la designazione dei magistrati avviene sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il Procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».

8. 06. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 9.

Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole « nell'articolo 51 comma 3-bis sono aggiunte le seguenti: e comma 3-quater ».

9. 1. Rabino.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, le parole: « nell'articolo 51 comma 3-bis, sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 51 commi 3 e 3-bis;

9. 2. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis.* Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis*, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche dati logiche, dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ».

9. 3. Rabino.

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) le parole: « ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990 n. 55 » sono sostituite dalle seguenti: « al registro di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».

9. 4. Rabino.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo le parole: « accede al registro delle notizie di reato, », sono aggiunte le seguenti: « ai registri di cui all'articolo 81 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ».

9. 5. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

Al comma 4 lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e comma 3-quater.

9. 6. Rabino.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: « comma 3-bis » sono aggiunte le seguenti: « e comma 3-quater » e dopo la parola: « antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo ».

9. 7. Rabino.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso articolo 103, sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, e sono addetti due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, scelti tra coloro che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità. Il procuratore nazionale e i procuratori aggiunti sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o terroristica o nel coordinamento di esse. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. Alla nomina dei procuratori aggiunti provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o terroristica. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistra-

tura, sentito Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

5. Al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.

10. 1. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) il secondo comma dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente: « 2. Alla Direzione è preposto un magistrato con funzioni di Procuratore nazionale, che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, e sono addetti due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, scelti tra coloro che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità »;

b) al terzo comma dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole « criminalità organizzata e terroristica » sono sostituite dalle seguenti « criminalità organizzata o terroristica o nel coordinamento di esse ».

Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 2, secondo alinea le parole « semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « se-

midirettive elevate di primo grado, semidirettive di secondo grado e semidirettive di coordinamento nazionale »;

b) all'articolo 10, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo »;

c) all'articolo 12, comma 4, le parole « comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 5 e 8 »;

d) all'articolo 12, comma 5, le parole « commi 5, 6, 9 e 11 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 6, 7-bis, 9 e 11 ».

2. All'articolo 20 i commi 2 e 3 sono soppressi. ».

10. 2. Rabino.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) il secondo comma dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente: « 2. Alla Direzione è preposto un magistrato con funzioni di Procuratore nazionale, che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, e sono addetti due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, scelti tra coloro che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità. »;

b) al terzo comma dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole « criminalità organizzata e terroristica » sono sostituite dalle seguenti « criminalità organizzata o terroristica o nel coordinamento di esse ».

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2 All'articolo 10 del decreto legi-

slativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 secondo alinea le parole « semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « semidirettive elevate di primo grado, semidirettive di secondo grado e semidirettive di coordinamento nazionale »;

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 4 le parole « comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 5 e 8 »;

2) al comma 5 le parole « commi 5, 6, 9 e 11 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 6, 7-bis, 9 e 11 ».

10. 3. Rabino.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole « 1° luglio 2015 », ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2016 ».

10. 01. Tancredi.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

n. 114 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole « della provincia di Bolzano », sono aggiunte le seguenti: « e della sede di Pescara »;

Alla lettera a) del comma 2 le parole « Abruzzi, » sono soppresse.

10. 02. Tancredi.

ART. 11.

Sopprimere i commi 1 e 4.

11. 1. Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11. 2. Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

11. 3. Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 1, sostituire la cifra: 59.170.314 con la seguente: 50.170.314.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la cifra: 68.000.000 con la seguente: 77.000.000.

11. 4. Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato maggiore della difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.

11. 5. Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Sopprimere il comma 5.

11. 6. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto-legge.

11. 7. Spadoni, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014 una missione nel mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge l'ottobre 2014, n. 141, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni.

11. 8. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. È autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 11.000.000 per lo svolgimento di una missione navale di deterrenza al limite delle acque territoriali libiche, con finalità di prevenzione e repressione di eventuali tentativi di infiltrazione via mare dei miliziani leali al sedicente Stato Islamico nonché pronto intervento a difesa delle piattaforme e delle condotte energetiche di preminente interesse strategico nazionale.

11. 9. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Al comma 6 sostituire la cifra: 19.105.564 con la seguente: 12.240.564.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la cifra: 68.000.000 con la seguente: 74.955.000.

11. 10. Artini.

Al comma 6, sostituire la cifra: 19.105.564 con la seguente: 13.105.564.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la cifra: 68.000.000 con la seguente: 74.000.000.

11. 11. Manlio Di Stefano, Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Tofalo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire: 68.000.000 con: 74.993.960.

11. 12. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. È autorizzata fino al 30 aprile 2015 la spesa di euro 3.500.000 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing.

11. 13. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 126.406.473 per la parteci-

pazione alla missione nel mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

Conseguentemente:

all'articolo 12, sopprimere il comma 1;

all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo il numero 11 aggiungere il seguente: 11-bis.

11. 01. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 135.001.726 per la partecipazione alla missione nel mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

Conseguentemente:

all'articolo 12, sopprimere il comma 9;

all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo il numero 11 aggiungere il seguente: 11-bis.

11. 012. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Missione nel Mediterraneo).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 90.001.726 per la partecipazione alla missione nel mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

Conseguentemente:

all'articolo 12, sopprimere il comma 9;

all'articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. È autorizzata dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.;

all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo il numero 11 aggiungere il seguente: 11-bis.

11. 03. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 12.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, nella misura di 60.000.000 e all'articolo 18 comma 2 nella misura di 66.406.473 milioni di euro del presente decreto.

12. 1. Di Battista, Corda, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sabilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire: 68.000.000 con: 194.406.473.

12. 2. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

Sopprimere il comma 1.

12. 3. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Al comma 1 sostituire le parole da: e fino al 30 settembre fino alla cifra: 126.406.473 con le seguenti: e fino al 30 aprile 2015, la spesa di euro 50.000.000.

12. 4. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Al comma 1 sostituire la cifra: 126.406.473 con: 50.000.000 e sopprimere le parole da: per la partecipazione del personale militare alle: Nazioni Unite 2189 (2014), e comprese.

12. 5. Basilio, Corda, Tofalo, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 126.406.473 con le seguenti: euro 96.406.473.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: euro 1.490.676 con le seguenti: euro 16.490.676, e al comma 3 sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 17.000.000;

12. 6. Del Grosso, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Spadoni, Grande, Scagliusi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 126.406.473 con le seguenti: euro 120.406.473.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015 la spesa di euro 6 milioni per la realizzazione di iniziative e di interventi civili di pace con la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, con il compito di sperimentare iniziative di dialogo e riconciliazione, da realizzare sotto la supervisione e il coordinamento della Consulta nazionale per il servizio civile.

12. 7. Grande, Del Grosso, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Spadoni, Scagliusi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato Maggiore della difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.

12. 8. Scagliusi, Tofalo, Grande, Del Grosso, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Spadoni, Basilio.

Sopprimere il comma 2.

* **12. 9.** Sibilìa, Tofalo, Grande, Del Grosso, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Basilio, Di Battista, Spadoni, Frusone, Scagliusi.

Sopprimere il comma 2.

* **12. 10.** Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Al comma 2 sopprimere le parole: Emirati Arabi Uniti.

12. 11. Del Grosso, Tofalo, Grande, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Basilio, Frusone.

Al comma 2 sopprimere le parole: in Bahrain.

- 12. 12.** Grande, Scagliusi, Del Grosso, Tofalo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Spadoni, Basilio, Frusone, Rizzo.

Al comma 2 sopprimere le parole: in Qatar.

- 12. 13.** Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Spadoni, Basilio, Frusone, Rizzo, Scagliusi, Del Grosso, Tofalo, Grande, Paolo Bernini, Corda.

Al comma 2 sopprimere le parole: e a Tampa.

- 12. 14.** Grande, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Basilio, Frusone, Rizzo, Scagliusi, Del Grosso, Tofalo, Spadoni, Paolo Bernini, Corda.

Sopprimere il comma 4.

- 12. 15.** Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Sopprimere il comma 5.

- 12. 16.** Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Al comma 5, sopprimere le parole da: e per la proroga *fino alle parole:* addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.

- 12. 17.** Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Sopprimere il comma 6.

- 12. 18.** Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Sopprimere il comma 7.

- 12. 19.** Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire 68.000.000 con 203.001.726.

- 12. 20.** Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 9, sostituire: 132.782.371 con 87.782.371.

Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È autorizzata dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.

- 12. 21.** Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 9, sostituire le parole: Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) *con la parola:* Daesh.

- 12. 22.** Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

Al comma 9, dopo la parola (ISIL), aggiungere le seguenti: e per il sostegno alla popolazione civile rifugiata a causa delle persecuzioni settarie.

- 12. 23.** Corda, Basilio, Tofalo, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

Al comma 9, dopo la parola (ISIL), aggiungere le seguenti: e per l'aiuto umanitario alle popolazioni civili perseguitate dallo stesso ISIL.

- 12. 24.** Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

ART. 13.

Sopprimere i commi 1 e 2.

- 13. 1.** Basilio, Rizzo, Frusone, Scagliusi, Del Grosso, Paolo Bernini, Corda, Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Tofalo.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.364.181 per iniziative a sostegno del processo di pace tra Israele e Palestina e per la ricostruzione nei territori palestinesi.

- 13. 2.** Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Perdurando la situazione di instabilità politica in Libia, le missioni di cui ai commi 1 e 2 sono sospese. Il Governo è autorizzato a riprendere parzialmente o totalmente le missioni in oggetto qualora siano ripristinate le condizioni politiche e di sicurezza nel Paese e riferisce preventivamente alle Camere.

- 13. 3.** Corda, Rizzo, Frusone, Scagliusi, Paolo Bernini, Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Basilio, Tofalo, Del Grosso.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Vista la situazione di grave instabilità politica in Libia, le missioni di cui ai commi 1 e 2 sono sospese. Il Governo è autorizzato a riprendere parzialmente o totalmente le missioni in oggetto qualora siano ripristinate le condizioni politiche e di sicurezza nel Paese e riferisce preventivamente alle Camere.

- 13. 4.** Artini.

Sopprimere il comma 3.

- *13. 5.** Spadoni, Rizzo, Frusone, Scagliusi, Del Grosso, Paolo Bernini, Corda, Grande, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Basilio, Tofalo.

Sopprimere il comma 3.

- *13. 6.** Palmizio.

Sopprimere il comma 3.

- *13. 7.** Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 1° agosto, n. 109, convertito, con modificazioni, in legge 1° ottobre 2014, n. 141, la partecipazione del personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto alla pirateria denominata Atalanta, è sospesa fino alla soluzione positiva della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente sotto processo in India.

- 13. 8.** Del Grosso, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Scagliusi, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Spadoni, Grande.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 1° agosto, n. 109,

convertito, con modificazioni, in legge 1° ottobre 2014, n. 141, la partecipazione del personale militare all'operazione dell'Unione Europea per il contrasto alla pirateria denominata Atalanta, è sospesa fino alla positiva soluzione della vicenda che riguarda i fucilieri di marina della Brigata Marina « San Marco » attualmente sottoposti a restrizione della libertà personale da parte delle autorità giudiziarie dell'India.

13. 9. Artini.

Al comma 3, sostituire le parole: euro 29.474.175 *con le seguenti:* euro 24.474.175.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: euro 1.490.676 *con le seguenti:* euro 6.490.676.

13. 10. Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 3, sostituire le parole: euro 29.474.175 *con le seguenti:* euro 24.474.175.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sostituire le parole: euro 1.490.676 *con le seguenti:* euro 6.490.676.

13. 11. Rizzo, Tofalo, Corda, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'ulteriore proroga della partecipazione di naviglio militare italiano ad interventi di contrasto alla pirateria nell'Oceano Indiano è subordinata agli esiti di una valutazione politica dell'evoluzione del contenzioso concernente la posizione dei due militari italiani trattenuti e sotto processo in India, da effettuarsi con il coinvolgimento delle compe-

tenti commissioni parlamentari entro e non oltre il 15 settembre 2015.

13. 12. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Sopprimere il comma 4.

13. 13. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Al comma 4, sopprimere le parole: e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'oceano indiano occidentale.

13. 14. Spadoni, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 4, sopprimere le parole: e nell'Oceano indiano occidentale.

13. 15. Manlio Di Stefano, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Rizzo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 4, sopprimere le parole: nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.

Conseguentemente, aggiungere, dopo il comma 4, il seguente:

4-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti di cui all'articolo 13, comma 4 del presente decreto sono destinate all'avvio dei lavori di apertura e di allestimento della nuova sede diplomatica a Mogadiscio, alla messa in sicurezza dell'area individuata e alla tutela del personale ivi assegnato.

13. 16. Scagliusi, Del Grosso, Tofalo, Grande, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Basilio, Frusone.

Al comma 4, sopprimere le parole: nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.

Conseguentemente, aggiungere, dopo il comma 4, il seguente:

4-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella repubblica di Gibuti di cui all'articolo 13, comma 4 del presente decreto confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto.

13. 17. Manlio Di Stefano, Del Grosso, Tofalo, Grande, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Basilio, Frusone.

Al comma 4, sopprimere le parole: nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.

13. 18. Del Grosso, Tofalo, Grande, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Basilio, Frusone.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015, la spesa di euro 1.370.308 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

13. 19. Rizzo, Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

Sopprimere il comma 6.

13. 20. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 aprile 2015, la spesa di euro 622.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

13. 21. Rizzo, Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

Sopprimere il comma 7.

13. 22. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

ART. 14.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito delle attività addestrative militari previste dal presente decreto-legge, per il personale straniero è fatto obbligo di tracciabilità attraverso il prelievo dei propri dati biometrici (impronte digitali, Dna, iride, e altro).

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Assicurazioni, trasporti e infrastrutture, AISE e tracciabilità personale straniero addestrato, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali).

14. 1. Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Basilio, Frusone.

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

- 14. 2.** Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo.

Al comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: di quattro VBL fino alla fine della lettera con le seguenti: di quattro ambulanze attrezzata da strumentazione medica da consegnare alte autorità della regione autonoma siriana del Rojava.

- 14. 3.** Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: di materiale di armamento con le seguenti: di equipaggiamenti non letali a protezione della vita umana (giubbotti antiproiettile, elmetti) prelevate dal surplus risultante dalla riorganizzazione derivante dai decreti delegati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244.

- 14. 4.** Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: alla Repubblica d'Iraq con le seguenti: al governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno per tramite del governo della Repubblica d'Iraq. Il Governo relaziona al Parlamento in dettaglio sull'effettiva destinazione del materiale di armamento in questione alle milizie curde.

- 14. 5.** Paolo Bernini, Rizzo, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Frusone.

Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo aggiungere il seguente: È fatto comunque divieto di utilizzo di materiale

di armamento di cui la magistratura italiana ha disposto la distruzione.

- 14. 6.** Tofalo, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66. ».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 6:

a) all'alinea, sostituire le parole: euro 874.926.998 con le seguenti: euro 876.926.998;

b) alla lettera a), sostituire le parole: euro 843.900.891 con le seguenti: euro 845.900.891.

- 14. 7.** Villecco Calipari.

ART. 15.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio per la sicurezza marittima in ragione delle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche e delle azioni illecite intenzionali, ed in ottemperanza ai dispositivi comunitari, nel rispetto del limite complessivo della spesa già autorizzata, con leggi 24 dicembre 2012, n. 229 e 27 dicembre 2013, n. 148, per le assunzioni ivi previste e non ancora effettuate, il personale ricorrente, che non sia decaduto dal potere di proporre azione davanti al giudice del lavoro in relazione alla procedura di reclutamento bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 Agosto 2007, è richiamato in servizio entro

il 30 Maggio 2015, presso l'ultimo ufficio di destinazione, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio prima nomina.

15. 1. D'Arienzo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «con mansione di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2».

15. 2. Bolognesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e successive modificazioni.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-sexies, le parole: «alle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «a specifiche direttive»;

b) al comma 1-septies, le parole: «dalle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «da specifiche direttive».

15. 4. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, è

riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni».

15. 5. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Ogni qualvolta che si impiega nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria Europea (Eurogenfor)».

15. 3. Basilio, Corda, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Sibilìa.

Al comma 1 sostituire la parola: 68.000.000 con la seguente: 168.000.000.

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. È autorizzata dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per Iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.

1-ter. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nei territori palestinesi;

all'articolo 20, comma 6, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) quanto a 200.000.000 mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis;

all'articolo 20, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

« 1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

h) permesso di prospezione; 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

2. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. ».

17. 1. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo le parole: della popolazione e dei rifugiati aggiungere le seguenti: inclusa l'eventuale predisposizione sul suolo africano di uno o più campi d'accoglienza per migranti richiedenti asilo, nei quali espletare le procedure di

accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dello status di rifugiato.

17. 2. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Al comma 1, dopo la parola: Afghanistan aggiungere la parola: Haiti.

17. 3. Manlio Di Stefano, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Rizzo, Sibilìa, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 1, dopo la parola: Palestina aggiungere la seguente: Ucraina.

17. 4. Spadoni, Grande, Paolo Bernini, Corda, Di Battista, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Sibilìa, Manlio Di Stefano.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: e sono attuati anche attraverso il coinvolgimento di agenzie specializzate internazionali e di organizzazioni non governative operanti nei settore dell'assistenza umanitaria, della promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo.

17. 5. Zampa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività ».

17. 6. Grande, Manlio Di Stefano, Paolo Bernini, Corda, Di Battista, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Sibilìa.

All'articolo 17, al comma 3, sostituire la parola: 1.700.000 con: 5.000.000.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sostituire la parola: 120.000.000 con la seguente: 116.700.000.

17. 50. Sibilia, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Corda, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo.

ART. 18.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata erogazione del contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia, previsto nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, nella misura di euro 60.000.000, all'articolo 18 comma 2, nella misura di euro 40.000.000 e all'articolo 18 comma 6, nella misura di euro 20.000.000 del presente decreto.

18. 1. Artini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contributo deve essere principalmente destinato allo sminamento, alla bonifica di bombe e missili inesplosi e all'addestramento e istruzione di nuovi sminatori ».

18. 2. Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È autorizzata dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 25.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 6 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

« f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis;

all'articolo 20 dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

18. 3. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 25.000.000 per iniziative a sostegno del processo di pace tra Israele e Palestina e per la ricostruzione nei territori palestinesi.

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 6 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis;

e all'articolo 20 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *c-bis* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

18. 4. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per i progetti di carattere sanitario con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanità di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° agosto 2014 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare (Icfm), è autorizzato a produrre ulteriori dosi di farmaci antiemorragici già autorizzati dal Ministero della Salute.

18. 5. Paolo Bernini, Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

Al comma 2, dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: di comprovata efficacia.

18. 6. Di Battista, Spadoni, Grande, Paolo Bernini, Corda, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio.

Al comma 4, sopprimere le parole: e della NATO.

18. 7. Manlio Di Stefano, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Sibilìa, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura massima complessiva di 500 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari.

18. 50. Marazziti, Quartapelle Procopio, Alli, Albini, Ascani, Baruffi, Beni, Capone, Carloni, Casati, Castricone, Cimbro, Crivellari, Famiglietti, Garavini, Gnechi, Gribaudo, Iacono, Lacquaniti, Lodolini, Malpezzi, Marantelli, Melilla, Marco Meloni, Mongiello, Moscatt, Narduolo, Nicoletti, Pagani, Piccione, Porta, Preziosi, Realacci, Romanini, Sbröllini, Tidei, Zampa, Binetti, Borghese, Ciraci, Locatelli, Merlo, Quintarelli, Sannicandro, Scotto, Tacconi.

Al comma 5, sopprimere il periodo: alla Fondazione Segretariato Permanente dell'iniziativa Adriatico Ionica.

18. 8. Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo.

Al comma 6, dopo le parole: italiani all'estero aggiungere le seguenti: In nessun caso si potranno impegnare risorse dello Stato per corrispondere eventuali riscatti richiesti per la liberazione di cittadini italiani sequestrati all'estero, qualora catturati in Paesi definiti ad alto rischio dal Ministero degli Affari Esteri.

18. 9. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Al comma 7, dopo le parole: aree di crisi, aggiungere le seguenti: , individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

18. 10. Di Battista, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

18-bis. Per le iniziative dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente articolo, è autorizzato l'impiego del personale di cui all'articolo 1 comma 253 legge 27 Dicembre 2013 n. 147.

18. 01. Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo.

ART. 19.

Al comma 2 dopo le parole: nel presente decreto, aggiungere le seguenti: Le disposizioni a garanzia del mantenimento dell'operatività dell'amministrazione e del suo personale diplomatico sono soggettive alle modalità e ai principi di cui all'articolo 4 commi 3 e 4 del decreto-legge 101 del 2013, così come convertito dalla legge 125 del 2013.

19. 1. Gregori, Tidei.

Al comma 2, dopo le parole: nel presente decreto, aggiungere il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente decreto e per il reclutamento del personale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, sono fatti salvi le modalità e i principi di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.

19. 2. Gregori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per l'anno 2015, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le quali, prioritariamente ai fini del completamento dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono incrementate di un importo pari ad euro 2.673.804 a decorrere dall'anno 2015.

19. 3. Gregori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica e il mantenimento dell'operatività dell'amministrazione, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 101 del 2013 così come convertito con legge 125 del 2013. »

19. 4. Gregori, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo.

19. 5. Marazziti, Quartapelle Procopio, Alli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2015, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le quali, anche ai fini del completamento dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono incrementate di un importo pari ad euro 2.673.804 a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

19. 6. Marazziti, Quartapelle Procopio, Alli.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubbliche, con aggiornamenti periodici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, le aree di crisi all'estero nelle quali l'incolumità dei cittadini italiani è posta a rischio.

2. Fermo restando che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi, il Ministero indica, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti atti a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare il viaggio nella aree di crisi di cui al comma 1.

3. I cittadini italiani che, senza giustificato motivo, non si siano attenuti alle indicazioni di cui al comma 2, rimborsano le spese sostenute dallo Stato per il soccorso e il rimpatrio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a), della legge 11 agosto 2014 n. 125.

* **19. 01.** Ferrara, Tofalo, Villecco Calipari, Vitelli, Pagano.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubbliche, con aggiornamenti periodici, attra-

verso il proprio sito *web* istituzionale, le aree di crisi all'estero nelle quali l'incolumità dei cittadini italiani è posta a rischio.

2. Fermo restando che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi, il Ministero indica, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti atti a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare il viaggio nelle aree di crisi di cui al comma 1.

3. I cittadini italiani che, senza giustificato motivo, non si siano attenuti alle indicazioni di cui al comma 2, rimborsano le spese sostenute dallo Stato per il soccorso e il rimpatrio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera *a*), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

* **19. 02.** Marcolin.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Commemorazione di Gustavo Selva	68
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	68
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	71

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Intervengono il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Lapo Pistelli e il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.45.

Commemorazione di Gustavo Selva.

Elio VITO, *presidente*, commemora la figura di Gustavo Selva, deceduto ieri, già membro della Camera dei deputati dalla XII alla XIV legislatura, e già presidente della Commissione affari esteri.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione

con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Atto n. 143.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dell'atto, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 3 marzo e che nella seduta svoltasi in quello stesso giorno le Commissioni, su proposta dei relatori, hanno concordato di richiedere alla Presidente della Camera di voler disporre la proroga di dieci giorni, prevista dal Regolamento della Camera. Tale proroga è stata accordata. Peraltro, nella stessa seduta del 3 marzo scorso il Governo ha dichiarato di essere disponibile ad attendere l'espressione del parere fino al 18 marzo. Avverte che la Commissione Bilancio ha trasmesso i propri rilievi sulle

conseguenze di carattere finanziario, valutando favorevolmente lo schema di decreto in esame.

Carlo GALLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Paolo ALLI (AP), intervenendo con particolare riferimento alle prime due condizioni, apposte alla proposta di parere favorevole testé illustrata dal collega Galli, sottolinea che esse si fondano sulla priorità, condivisa dai relatori, di assicurare la coerenza del provvedimento in esame con il dettato della normativa approvata nel 2014. Segnala, inoltre, che è apparso necessario precisare la portata del coinvolgimento del Ministero della difesa, attraverso le sue competenti articolazioni, nell'attività di carattere contrattuale, da intendersi come strumentale a quella di supporto tecnico e amministrativo prestata allo Stato terzo. Precisa, infatti, che in questo ambito il contratto reca al suo interno clausole di particolare delicatezza, come quelle in tema di brevetti o di garanzie, che debbono essere oggetto di valutazione da parte del Segretariato Generale, diversamente dall'ambito delle trattative di carattere commerciale o dalla stessa sigla del contratto.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, a nome del Governo, esprime una valutazione favorevole della proposta di parere dei relatori, prendendo atto che la stessa chiarisce meglio alcuni limiti che sono in ogni caso già previsti nel testo dello schema di regolamento trasmesso alle Commissioni per il parere.

Gian Piero SCANU (PD), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, ringrazia i relatori per il lavoro svolto, che ha rifinito il testo del Governo, rendendolo più coerente con i principi stabiliti dal Parlamento in materia, da una parte, di rapporto tra Parlamento e Governo sui temi della difesa e, dall'altra, di rapporto

tra politica, amministrazione e imprese della difesa. Osserva, poi, che le condizioni poste dai relatori nel parere servono a fare chiarezza e ad evitare sia sovrapposizioni di competenze, sia inopportune commistioni tra parte committente e industrie del settore della difesa.

Nel sottolineare, quindi, che si tratta di una proposta di parere seria e sobria, osserva che c'è particolare bisogno di sobrietà in questo momento di difficile congiuntura internazionale e, per tale ragione, richiama tutte le parti in causa – Governo, Parlamento e Forze armate – ad affrontare questo delicato e rischioso passaggio storico, delineato dal Presidente del Consiglio Renzi, con un atteggiamento di massima responsabilità.

Massimo ARTINI (Misto-AL) auspica che il Governo possa tenere nel dovuto conto gli orientamenti espressi dalle Commissioni nella proposta di parere, anche in considerazione del fatto che essa si presenta più articolata di quella votata presso l'altro ramo del Parlamento.

Preannuncia, quindi, il proprio voto di astensione.

Luca FRUSONE (M5S) ringrazia i relatori per lo sforzo compiuto al fine di migliorare il testo del regolamento attraverso le condizioni poste nella proposta di parere.

Ribadisce, tuttavia, la contrarietà del Movimento 5 Stelle ad una politica che affronti le problematiche di stabilità di alcuni Paesi esteri attraverso l'incremento dell'importazione e dell'esportazione di armamenti e, pertanto, preannuncia il parere contrario da parte del proprio gruppo.

Rosanna SCOPELLITI (AP), condividendo il lavoro svolto dai relatori, preannuncia il voto favorevole da parte del gruppo di Area Popolare.

Michele PIRAS (SEL) ribadisce le considerazioni critiche svolte nella precedente seduta riguardo alla politica di sviluppo

dell'industria bellica e preannuncia il parere contrario da parte del gruppo di SEL.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni formulata dai relatori, che contribuisce ad evidenziare una visione condivisa tra Parlamento e Governo su profili di particolare delicatezza istituzionale.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, rispondendo in particolare al deputato Artini, ribadisce che il Governo dà una valutazione favorevole della proposta di parere dei relatori e assicura che sarà prestata la massima attenzione a tutte le indicazioni provenienti dal Parlamento.

Elio VITO, *presidente*, nel ricordare che nella scorsa settimana le Commissioni non hanno potuto riunirsi in quanto uno dei due relatori era assente per ragioni istituzionali, ringrazia il sottosegretario Rossi per aver assicurato la disponibilità del Governo a permettere alle Commissioni di pronunciarsi dopo la scadenza del termine per l'espressione del parere previsto dal regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con condizioni, presentata dai relatori.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. (Atto n. 143).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite III e IV, esaminato, ai sensi dell'articolo 143 del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale (atto n. 143);

rilevato che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame dà attuazione al comma 2 dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (articolo inserito dall'articolo 48, comma, 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione);

il comma 1 del predetto articolo 537-ter prevede che il Ministero della difesa – nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e d'intesa con il Ministero degli affari esteri – possa svolgere per conto di Stati esteri con i quali sussistano accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi;

il comma 2 dello stesso articolo 537-ter ha demandato a uno specifico regolamento governativo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, il compito di dettare la disciplina esecutiva e attuativa della materia;

considerato che:

in sede di conversione del citato decreto-legge n. 69 del 2013, il Parlamento ha modificato il testo dell'articolo 537-ter inserito nel codice dell'ordinamento militare dall'articolo 48 del medesimo decreto-legge, tra l'altro sopprimendo la previsione che il Ministero della difesa possa svolgere per conto di Stati esteri attività di supporto contrattuale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera c), sostituire le parole « contrattuale, nonché di gestione finanziaria dell'operazione, anche nella fase di pianificazione e definizione dell'esigenza e dei costi » con le seguenti: « nonché di coordinamento della contrattualistica e degli aspetti connessi alla gestione finanziaria, anche nella fase di pianificazione e definizione dell'esigenza e del relativo impatto sui costi »;

2) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: « e può implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione

del contraente, nonché tecnico-amministrativo per tutte le fasi contrattuali » con le seguenti: « e può implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con le procedure di selezione del contraente, nonché il coordinamento della contrattualistica per tutte le fasi dei procedimenti, ad esclusione delle trattative commerciali »;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: « Segretario generale: Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti »;

4) all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il Segretario generale, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, richiede al Ministro della difesa l'autorizzazione a svolgere, ogni volta che ne faccia richiesta uno Stato estero con il quale sussistano accordi internazionali di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione, da parte dello Stato estero, di materiali di arma-

mento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze armate, e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi. »;

5) all'articolo 3, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Il Segretario generale, ricevuta l'autorizzazione di cui al comma 1, predispose con la competente autorità dello Stato estero l'intesa che disciplina lo svolgimento, da parte del Ministero della difesa, per conto dello Stato estero, delle attività tecnico-amministrative richieste. Il Segretario generale sottoscrive l'intesa con la competente autorità dello Stato estero dopo aver acquisito su di essa il nulla osta del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. »;

6) all'articolo 7, dopo le parole: « del 1990 », aggiungere le seguenti: « ovvero, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con altro atto ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	73
DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. Emendamenti C. 2915 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	76

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 11.55.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Partito Democratico, il deputato Gennaro Migliore è entrato a far parte della I Commissione e che la deputata Irene Tinagli non ne fa più parte.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

Emendamenti C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, deputato Misuraca, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.15.**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Emanuele FIANO (PD), suggerisce di svolgere ulteriori approfondimenti sulle condizioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore e ritiene opportuno sin d'ora valutare l'opportunità di trasformare tali condizioni in osservazioni sottolineando, in particolare, quanto alla condizione di cui al numero 3 della proposta di parere del relatore, che anche la documentazione fornita dagli uffici non scioglie con certezza il nodo riguardante la possibilità di revocare l'immunità diplomatica dei cittadini stranieri attraverso una norma recata da una fonte di rango ordinario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) osserva, quanto alla condizione di cui al numero 3 contenuta nella proposta di parere del relatore, che appare quanto meno discutibile la possibilità di modificare una norma la cui fonte risiede in un trattato internazionale senza aver previamente denunciato il trattato stesso. Quanto alle altre condizioni, fa presente

che la pena dei trent'anni di reclusione prevista per la circostanza aggravante derivante dall'aver causato la morte come conseguenza non voluta del reato di tortura risulta più grave della pena comminata all'omicidio volontario. Tale previsione si porrebbe, a suo avviso, in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha affermato che le pene stabilite per un reato colposo non possono mai superare quelle previste per il medesimo reato punito a titolo di dolo.

Matteo BRAGANTINI (LNA), pur comprendendo la questione della sproporzionalità della pena in relazione a reati come l'omicidio volontario, ritiene che sia però necessario riflettere con attenzione sulla gravità del reato di tortura che può procurare alla vittima gravi conseguenze fisiche.

Concorda con il Presidente che sia necessario porre una condizione nel parere rispetto alla questione della congruità della pena fissa, quando invece sarebbe più ragionevole prevedere una graduazione di pena, lasciando spazio alla discrezionalità del giudice. Pone all'attenzione della Commissione la questione dell'inserimento, nel novellato articolo 613-bis del riferimento a chi «cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche». A suo avviso il concetto di sofferenza psichica è estremamente labile e indeterminato e potrebbe, pertanto, creare notevole confusione nell'ordinamento. Si chiede ad esempio se un giudice che dispone lo stato d'isolamento di un imputato, con gravi conseguenze sullo stato psichico di questi, possa essere accusato di tortura nel caso l'imputato venga scagionato.

Enzo LATTUCA (PD), richiamando le considerazioni svolte dal deputato Mazziotti Di Celso a proposito del fatto che la pena prevista per il reato di tortura sarebbe superiore a quella stabilita per l'omicidio volontario nonostante nella prima fattispecie la morte sia contemplata

quale « conseguenza non voluta », fa notare che comunque da parte del soggetto che pone in essere atti di tortura nei confronti di un altro vi è l'accettazione dell'evento del decesso di quest'ultimo. Richiama, per analogia, la condizione in cui si trova la persona che si mette alla guida in stato di ubriachezza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rileva che il deputato Lattuca intende riferirsi al cosiddetto dolo eventuale, concetto che non può essere richiamato con riferimento alla fattispecie in esame, che qualifica espressamente la morte del soggetto sottoposto ad atti di tortura come « conseguenza non voluta ».

Enzo LATTUCA (PD), con riferimento alla terza condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, si domanda se nell'ambito della normativa internazionale relativa al reato di tortura non si preveda, in qualche misura, la possibilità di apporre deroghe relativamente all'applicazione delle norme in materia di immunità.

Sempre con riferimento alla questione dell'immunità, ritiene altresì che sarebbe opportuno approfondire la normativa in vigore presso gli altri ordinamenti sul punto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver fatto presente che terrà conto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, eventualmente anche ai fini di una riformulazione della proposta di parere presentata, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2015.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede che la Commissione valuti la possibilità di ascoltare in audizione, al fine di acquisire i necessari elementi istruttori relativi al provvedimento in esame, anche il Presidente dimissionario della Commissione, Bove.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al deputato Toninelli, fa presente che tale richiesta potrà essere valutata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, all'esito dell'audizione del nuovo Presidente Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, Calamaro già programmata nella seduta di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano
(Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb.).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2168, approvata dal Senato, e abb., recante « Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento penale » e « norme processuali », di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-*bis*, quinto comma, prevede la circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di tortura derivante dall'aver provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato medesimo stabilendo, ove tale circostanza ricorra, la pena di 30 anni di reclusione;

ricordato, al riguardo, l'orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 50 del 1980) che ha ritenuto che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione « individualizzata » della sanzione penale poiché « l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento – contribuisce da un lato, a rendere quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'articolo 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile “finalizzata”, nella prospettiva del-

l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione »;

ricordato, inoltre, che la Corte, nella medesima sentenza n. 50 del 1980, ha precisato che « l'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, “proporzione” della pena rispetto alle “personali” responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale. In questi termini, sussiste di regola l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, “proporzionale”, delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento normale »;

sottolineato, altresì, che, la Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha precisato che « in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale » e che « il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato »;

osservato che la pena fissa prevista in caso di morte quale conseguenza non

voluta del reato di tortura (30 anni di reclusione) risulta pari al triplo della sanzione massima prevista per il reato-base di tortura (punito con la reclusione da quattro a dieci anni);

preso atto che l'articolo 4, comma 1, del provvedimento esclude il riconoscimento dell'immunità diplomatica ai cittadini stranieri qualora siano stati condannati, o siano sottoposti a procedimento penale, in altri Stati, in relazione a reati di tortura;

sottolineato, al riguardo, che tale previsione, inserita in una norma di rango ordinario, pare contrastare con le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate dal nostro Paese che riconoscono le immunità penali, nonché con gli articoli 10, 11, 87, ottavo comma, 117, primo comma, della Costituzione e con la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) da cui deriva il conferimento ai trattati della natura di «norma interposta», ovvero parametro mediato o indiretto della legittimità costituzionale delle fonti primarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia valutato dalla Commissione di merito, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, se la previsione della pena fissa di 30 anni di reclusione, stabilita dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-*bis*, quinto comma, per la circostanza aggravante, derivante dall'aver provocato la morte della persona offesa, sia ragionevolmente «proporzionata», per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico reato di tortura;

2) sia valutata dalla Commissione di merito, al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-*bis*, quinto comma, la congruità della pena di 30 anni di reclusione prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura rispetto alla sanzione base – reclusione da quattro a dieci anni – stabilita per il medesimo reato;

3) si sopprima l'articolo 4 del provvedimento.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi. (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2737 Bindi*)

78

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.50.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2737 Bindi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che, come stabilito la scorsa seduta, oggi la Commissione deve valutare se procedere all'abbinamento della proposta di

legge C. 2737 Bindi alle proposte di legge C. 1138 ed abbinare. Propone quindi l'abbinamento.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, a seguito dell'abbinamento, ritiene opportuno nominare come correlatore l'onorevole Claudio Fava, che, insieme all'onorevole Mattiello, era relatore della proposta di legge C. 2737. Come già concordato, fissa alle ore 12 di lunedì 13 aprile, il termine per la presentazione degli emendamenti. Aggiunge inoltre che, prima della scadenza degli emendamenti, si effettueranno delle audizioni sui temi trattati dalla proposta di legge C. 2737 che non sono stati oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria delle proposte C. 1138 ed abbinare.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST 2015, SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SUL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI:

Audizione del Funzionario preposto all'Unità Tecnica Centrale di supporto alla Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Min. Plen. Francesco Paolo Venier, sulle attività dell'Unità Tecnica Centrale nel quadro dell'attuazione della legge n. 125 del 2014 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 79

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST 2015, SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SUL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza della presidente Maria Edera SPADONI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Funzionario preposto all'Unità Tecnica Centrale di supporto alla Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Min. Plen. Francesco Paolo Venier, sulle attività dell'Unità Tecnica Centrale nel quadro dell'attuazione della legge n. 125 del 2014.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro plenipotenziario Francesco Paolo VENIER svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Lia QUAR-TAPELLE PROCOPIO (PD), Franco CAS-SANO (PD) e Maria Edera SPADONI, *presidente*.

Il ministro plenipotenziario Francesco Paolo VENIER replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 80

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato nella seduta dell'11 marzo scorso il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, nonché di proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale, nel testo approvato dal

Senato, esprimendo su di esso un parere favorevole. Fa presente che sul provvedimento, avendone la Commissione di merito successivamente concluso l'esame in sede referente senza apportare alcuna modifica al testo, è da intendersi confermato, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione bilancio, il parere favorevole in precedenza espresso.

Comunica, inoltre, che l'Assemblea, in data 17 marzo 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In relazione alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Massimiliano Bernini 1.1, che prevede, tra l'altro, l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli dal 2015, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria, recando altresì una delega volta a rivedere le modalità di finanziamento dei sistemi di incentivazione della produzione dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;

identici Palese 1.2 e Franco Bordo 1.3, Palese 1.7, che prevedono dal 2015 l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante un incremento dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per

le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana;

Pesco 1.5, che prevede dal 2015 l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli, stabilendo altresì che per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli siti in zone montane considerati imponibili sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 novembre 2014, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri, non potendosi in tal senso ritenere idonea la previsione di una delega volta a rivedere *tout court* le modalità di finanziamento dei sistemi di incentivazione della produzione dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;

De Girolamo 1.11 e 1.201, che prevedono dal 2015 l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati in 359 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante una copertura inidonea, consistente nella riduzione delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base del Rendiconto generale dello Stato;

Catanoso 1.15, che prevede dal 2015 l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante una copertura inidonea consistente nella riduzione delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base del Rendiconto generale dello Stato;

Latronico 1.18, che prevede dal 2015 l'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti da cittadini italiani residenti all'estero, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante una copertura non idonea consistente nella riduzione delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base del Rendiconto generale dello Stato;

identici Palese 1.21 e Rostellato 1.22, che prevedono dal 2015 l'esenzione IMU

per tutti i terreni agricoli, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 359,5 milioni di euro a decorrere dal 2015: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del programma F-35 (*Joint Strike Fighter*); a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, segnala che la copertura finanziaria prevista appare inidonea, tra l'altro destinando risorse in conto capitale, destinate al finanziamento del programma F-35, al finanziamento di spesa corrente;

Benedetti 1.26 e 1.27, che prevedono, tra l'altro, il differimento al 30 giugno 2016, rispetto al 31 marzo 2015 previsto dal testo del provvedimento, del termine per il versamento dell'IMU dovuta sui terreni agricoli per l'anno 2014, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante una riduzione dell'importo deducibile per il 2015 dalle banche e dagli altri soggetti finanziari dalla base imponibile dell'IRES e dell'IRAP;

Gallinella 1.28, che prevede il differimento al 26 gennaio 2016 del termine per il versamento dell'IMU dovuta sui terreni agricoli per l'anno 2014, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante una riduzione dell'importo deducibile per il 2015 dalle banche e dagli altri soggetti finanziari dalla base imponibile dell'IRES e dell'IRAP;

Busin 1.29, che prevede che a decorrere dal 2015 per l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nella circolare del Ministro delle finanze del 13 giugno 1993, n. 9, relative all'esenzione dall'ICI dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica e dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali tuttavia non recano, per il 2015, le necessarie disponibilità;

Pastorelli 1.37, che estende l'esenzione IMU a tutti i terreni agricoli effettivamente coltivati comunque utilizzati a fini esclusivamente agro-silvo-pastorali, provvedendo ai relativi oneri, nel limite di 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017, senza tuttavia indicare lo specifico accantonamento da utilizzare;

Faenzi 1.38, che prevede che a decorrere dal 2015 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, così come individuati dalla circolare del Ministro delle finanze del 13 giugno 1993, n. 9, senza quantificare gli oneri derivanti da tale estensione dell'esenzione né provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Faenzi 1.40, che prevede che l'esenzione dall'IMU si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione, senza quantificare gli oneri derivanti da tale estensione dell'esenzione né provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Pastorelli 1.41 e gli identici Di Lello 1.50 e Faenzi 1.51, che prevedono che l'esenzione dall'IMU si applica ai terreni ubicati in comuni montani o parzialmente montani, provvedendo ai relativi oneri, nel limite di 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017, senza tuttavia indicare lo specifico accantonamento da utilizzare;

Busin 1.44, 1.46, 1.47 e 1.49, che prevedono che l'esenzione dall'IMU si applica ai terreni ubicati in comuni totalmente o parzialmente montani, nonché ai terreni ubicati in comuni non montani condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Al riguardo, segnala che la copertura finanziaria prevista appare inidonea, poiché sia il Fondo per interventi

strutturali di politica economica sia l'accantonamento utilizzato del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze non recano, per il 2015, le necessarie disponibilità;

Busin 1.54, che prevede che l'esenzione dall'IMU si applica ai terreni ubicati in comuni montani o in comuni parzialmente montani il cui perimetro confinale è interamente con comuni totalmente montani, provvedendo al relativo maggiore onere, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca, per il 2015, le necessarie disponibilità;

Busin 1.55, che prevede che l'esenzione dall'IMU si applica ai terreni ubicati in comuni montani o in comuni parzialmente montani il cui perimetro confinale è interamente con comuni totalmente montani, provvedendo al relativo maggiore onere, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del ministero dell'economia e delle finanze che tuttavia, per il 2015, non presenta le disponibilità;

Busin 1.57 e 1.127, identici Paglia 1.99 e Sberna 1.100, identici Pagano 1.60 e Capodicasa 1.206, Di Lello 1.92 e identici Paglia 1.112 e Sberna 1.114, che estendono a vario titolo, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo ai relativi maggiori oneri a decorrere dal 2015, diversamente valutati dalle singole proposte emendative, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia, per il 2015, non reca le necessarie disponibilità;

Busin 1.58 e 1.129, Catanoso 1.61 e 1.67, Faenzi 1.68, Catanoso 1.74 e 1.78, identici Latronico 1.89 e Di Lello 1.90, Sandra Savino 1.80, Faenzi 1.88, 1.132, 1.72 e 1.81, Busin 1.93, Distaso 1.108, Palese 1.111, Faenzi 1.70 e 1.75, che estendono, a decorrere dal 2015, l'ambito

di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo ai relativi maggiori oneri a decorrere dal 2015, diversamente valutati dalla singole proposte emendative, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia, per il 2015, non reca le necessarie disponibilità;

Zaccagnini 1.65 e 1.157, che estendono, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, peraltro non quantificato, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero;

Faenzi 1.97, Rostellato 1.102 e Latronico 1.79, che estendono, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri;

Fitzgerald Nissoli 1.137, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo alla copertura del relativo maggiore onere, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante un corrispondente incremento degli importi attesi dalla abolizione delle agevolazioni IRAP in agricoltura, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, le cui risorse, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, sono già state interamente utilizzate per la copertura del decreto-legge in esame;

identici Catanoso 1.144 e Rostellato 1.146, identici Catanoso 1.149 e Rostellato 1.150, identici Catanoso 1.153 e Franco Bordo 1.154, Catanoso 1.156, che incrementano, a vario titolo, la detrazione IMU di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, provvedendo alla copertura dei relativi maggiori oneri a decorrere dal 2015, diversamente quantificati dalle singole proposte emendative, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte

corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia, per il 2015, non reca le necessarie disponibilità;

Busin 1.83 e 1.84, che estendono, per gli anni 2014 e 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di determinati eventi alluvionali, provvedendo al relativo maggiore onere, rispettivamente valutato, dalle citate proposte emendative, in 60 e in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia, per il 2015, non reca le necessarie disponibilità;

De Girolamo 1.135, che estende, a decorrere dal 2016, l'esenzione dall'IMU a tutti i terreni agricoli in attualità di coltura, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri;

Latronico 1.134, che istituisce un Fondo di riequilibrio destinato a compensare il minor gettito IMU in favore dei comuni, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

Busin 1-bis.0252, che istituisce una zona franca urbana nelle zone terremotate e alluvionate dell'Emilia-Romagna, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia, per il 2015, non reca le necessarie disponibilità;

Cancelleri 1.01, che prevede, a decorrere dal 2015, la riduzione di 0,2 punti percentuali dell'aliquota IMU con riferimento ai terreni agricoli, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei relativi oneri;

Riccardo Gallo 1-bis.2, che estende alla provincia di Agrigento la sospensione degli

adempimenti e versamenti tributari disposta dall'articolo 1-*bis* del provvedimento in favore dell'isola di Lampedusa, provvedendo al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia, per il 2015, non reca le necessarie disponibilità;

Paglia 1-*bis*.01, che prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI nel 2015 per gli immobili ricadenti nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dall'evento meteorologico del febbraio 2015, provvedendo al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia, per il 2015, non reca le necessarie disponibilità;

Sberna 1-*bis*.02 e Paglia 1-*bis*.03, che sospendono per tutto il 2015 i termini per l'adempimento di tutti gli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti e danneggiati da eventi meteorologici nel corso degli anni 2014 e 2015, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

Busin 2.1, che ripristina le agevolazioni IRAP in agricoltura, la cui soppressione era stata utilizzata a parziale copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 1 del provvedimento, imputando i relativi importi, pari a 45,2 milioni di euro per il 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dal 2016, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, il quale tuttavia, per il 2015, non reca le necessarie disponibilità;

Grimoldi Dis.1.8, che prevede che, al fine di favorire gli investimenti, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici sia operata in regime di esenzione fiscale. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

Busin 1.200, che prevede dal 2015 l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli, provvedendo alla copertura del relativo maggiore onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali tuttavia non recano, per il 2015, le necessarie disponibilità;

Pili 1.202, che prevede dal 2015 l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante l'istituzione, a decorrere dal medesimo anno, di un'imposta municipale sui siti inquinati;

Pili 1.203, che è volto a prevedere dal 2015 l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nelle regioni a statuto speciale nel rispetto delle previsioni statutarie, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante l'istituzione, a decorrere dal medesimo anno, di un'imposta municipale sui siti inquinati;

Pili 1.204, che è volto a prevedere dal 2015 l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nelle regioni insulari, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante l'istituzione, a decorrere dal medesimo anno, di un'imposta municipale sui siti inquinati;

identici Giorgia Meloni 1.205 e Catanoso 1.25, che abrogano il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha ridotto l'ambito applicativo dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Zaccagnini 1.280, che prevede che, a decorrere dal 2016, siano tenuti al pagamento dell'IMU sui terreni agricoli esclusivamente i proprietari di quei terreni che

si sviluppano per oltre dieci ettari in pianura, 20 ettari in collina e 40 ettari in montagna, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante un incremento dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana;

Busin 1-*bis*.0250 e 1-*bis*.0251, che esentano dal pagamento dell'IMU e della TASI per il 2015 e per il 2016 i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale a seguito degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna negli anni 2012-2015, provvedendo alla copertura dei relativi maggiori oneri a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia, per il 2015, non presenta le necessarie disponibilità.

In relazione alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Pesco 1.6, che prevede dal 2015 l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli, stabilendo altresì che per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli siti in zone montane considerati imponibili sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 novembre 2014, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante una revisione delle modalità di finanziamento dei sistemi di incentivazione della produzione dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Faenzi 1.8, che prevede dal 2015 l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 322 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente

riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Faenzi 1.9, che prevede dal 2015 l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 322 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante i risparmi ottenuti a seguito dell'applicazione dei costi standard in ambito sanitario in modo da determinare dal 2015 una riduzione di pari importo del livello di finanziamento del SSN. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

De Girolamo 1.10, Faenzi 1.12 e 1.19, che prevedono dal 2015 l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati rispettivamente in 359 e in 322 milioni di euro a decorrere dal 2015, attraverso una corrispondente riduzione delle *tax expenditures*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Faenzi 1.30, che affida alle regioni, a decorrere dal 2015, il compito di stabilire i criteri di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Massimiliano Bernini 1.31, che stabilisce che la nuova disciplina relativa all'esenzione IMU per i terreni agricoli montani si applica dal 2016, e non dal 2015 come nel testo del provvedimento, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante una revisione delle modalità di finanziamento dei sistemi di incentivazione della produzione dell'ener-

gia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Rostellato 1.32, che prevede che la nuova disciplina relativa all'esenzione IMU per i terreni agricoli montani, prevista dall'articolo 1, si applica per il solo anno 2015, demandando ad un apposito decreto ministeriale la ridefinizione, a decorrere dal 2016, dei criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli, comunque ulteriori esenzioni rispetto a quelle previsti dal testo del provvedimento, prevedendo che a parte degli oneri si provveda mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Zaccagnini 1.33, che prevede che la nuova disciplina relativa all'esenzione IMU per i terreni agricoli montani, prevista dall'articolo 1, si applica per il solo anno 2015, demandandosi ad un apposito decreto ministeriale la ridefinizione, a decorrere dal 2016, dei criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli, comunque ulteriori esenzioni rispetto a quelle previsti dal testo del provvedimento, prevedendo di conseguenza un incremento della quantificazione degli oneri relativi al 2016 e al 2017 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Paglia 1.36, che prevede che la nuova disciplina relativa all'esenzione IMU per i terreni agricoli montani, prevista dall'articolo 1, si applica per il solo anno 2015, mentre si stabilisce che dal 2016 sono

esenti dall'IMU i terreni agricoli ovunque ubicati posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, prevedendo un incremento della quantificazione degli oneri relativi al 2016 e al 2017 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Franco Bordo 1.39, che sostituendo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, prevede che a decorrere dal 2015 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani per la cui individuazione si applica l'articolo 1, comma 3, della legge n. 97 del 1994. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Faenzi 1.42, che prevede che l'esenzione dall'IMU si applica ai terreni ubicati in comuni totalmente o parzialmente montani, nonché ai terreni ubicati in comuni non montani condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, provvedendosi ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Parentela 1.52, che prevede che l'esenzione dall'IMU si applica ai terreni ubicati in comuni montani o parzialmente montani. Conseguentemente viene modificata all'articolo 2 la clausola di copertura finanziaria, incrementando gli oneri previsti di 15 milioni di euro annui, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni di parte cor-

rente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezioni di determinate missioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Massimiliano Bernini 1.53, che prevede che l'esenzione dall'IMU si applica ai terreni ubicati in comuni montani o in comuni parzialmente montani il cui perimetro confinale è interamente con comuni totalmente montani. Conseguentemente viene modificata all'articolo 2 la clausola di copertura finanziaria, incrementando gli oneri previsti di 10 milioni di euro per il 2015 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezioni di determinate missioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Busin 1.56, che prevede che l'esenzione dall'IMU si applica ai terreni ubicati in comuni montani o in comuni parzialmente montani il cui perimetro confinale è interamente con comuni totalmente montani. Conseguentemente viene modificata all'articolo 2 la clausola di copertura finanziaria, incrementando gli oneri previsti di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Busin 1.59 e 1.126, che estendono, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione della esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, valutato in 10

milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Faenzi 1.63, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione della esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, pari a 120 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Faenzi 1.66, che modifica, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Massimiliano Bernini 1.69, Gagnarli 1.76, Gallinella 1.45 e L'Abbate 1.62, che estendono, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche del lavoro e Tutela della salute. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Rostellato 1.71, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione

della esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, valutato in 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Di Lello 1.86, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, non quantificato, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011, in modo tale da conseguire risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Faenzi 1.94, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione della esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, peraltro non espressamente quantificato, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 360 milioni di euro a decorrere dal 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria.

Gagnarli 1.96, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, valutato in 50 milioni di euro

per il 2015 e in 60 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche del lavoro e Tutela della salute. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria.

L'Abbate 1.110, che estende, limitatamente agli anni 2014 e 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo alla copertura del relativo maggiore onere valutato in 1 milione di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche del lavoro e Tutela della salute. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria.

Benedetti 1.120, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato nell'ambito delle spese rimodulabili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

L'Abbate 1.123, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, valutato in 150 milioni di euro annui, mediante corrispondente ri-

duzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche del lavoro e Tutela della salute. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Busin 1.125, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, valutato in 120 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Latronico 1.131, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, peraltro non espressamente quantificato, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, fatte salve le spese destinate a talune specificate finalità, in modo tale da conseguire un importo pari al limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Faenzi 1.139, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, peraltro non espressamente quantificato, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero,

tranne talune specificate eccezioni, per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Benedetti 1.151, che aumenta da 200 a 400 euro la detrazione IMU di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1, provvedendo al relativo maggiore onere, pari a 15,5 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, ad eccezione delle spese relative alle missioni Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche del lavoro e Tutela della salute. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

D'Inca 1.43, che estende, a decorrere dal 2015, l'ambito di applicazione della esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, provvedendo al relativo maggiore onere, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Cancelleri 1.82, che, nel modificare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, sopprime tra l'altro le disposizioni in materia di variazioni compensative in favore dei comuni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 del provvedimento, senza tuttavia modificare il comma 2 dell'articolo 2, recante la relativa copertura finanziaria. La proposta emendativa prevede, altresì, l'incremento di un punto percentuale dell'addizionale dell'aliquota sull'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del

2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Gallinella 1.85, che estende anche per l'anno 2015 l'esenzione dall'IMU per i terreni di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo, del provvedimento in esame, provvedendo al relativo maggiore onere, valutato in 50 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato nell'ambito delle spese rimodulabili, fatte salve talune specifiche eccezioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Rostellato 1.98, identici Rostellato 1.103 e Busin 1.130, Rostellato 1.101, che prevedono l'esonero da sanzioni e interessi con riferimento alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi effettuata dai contribuenti nel corso del 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Busin 1.133, che prevede, tra l'altro, l'erogazione ai comuni di un importo a titolo di anticipazione su quanto loro spettante per l'anno 2015 a titolo di Fondo di solidarietà nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Giorgia Meloni 1.255, che differisce dal 26 gennaio 2015 al 31 gennaio 2016 il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Parentela 2.2, che sopprime le coperture finanziarie di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 2, comma 2, del provvedimento, pari complessivamente a 90,2 milioni di euro per il 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dal 2016, provvedendo alla copertura dei relativi importi mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, ad eccezione delle spese relative alle missioni Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche del lavoro e Tutela della salute. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Rostellato 2.3, che sopprime la copertura finanziaria di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 2, del provvedimento, pari a 45,2 milioni di euro per il 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dal 2016, provvedendo alla copertura del relativo importo mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Faenzi 2.02, che prevede anche per il 2015 l'attribuzione ai comuni di un contributo pari a 625 milioni di euro, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente incremento delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287, della legge di stabilità per il 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità relativa copertura finanziaria.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 1, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Rostellato 1.98, degli iden-

tici emendamenti Rostellato 1.103 e Busin 1.130, nonché degli emendamenti Rostellato 1.101 e Busin 1.133, sui quali, attesa l'insussistenza di effetti finanziari da essi derivanti, esprime nulla osta. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2915-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015 recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, nonché di proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale, contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.15, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.74, 1.75, 1.76, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.88, 1.89, 1.90, 1.92, 1.93, 1.94, 1.96, 1.97, 1.99, 1.100, 1.102, 1.108, 1.110, 1.111, 1.112, 1.114, 1.120, 1.123, 1.125, 1.126, 1.127, 1.129, 1.131, 1.132, 1.134, 1.135, 1.137, 1.139, 1.144, 1.146,

1.149, 1.150, 1.151, 1.153, 1.154, 1.156, 1.157, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.255, 1.280, 1-*bis*.2, 2.1, 2.2, 2.3, Dis.1.8 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1-*bis*.01, 1-*bis*.02, 1-*bis*.03, 1-*bis*.0250, 1-*bis*.0251, 1-*bis*.0252, 2.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Bruno TABACCI (PI-CD), approfittando della presenza del sottosegretario De Micheli, osserva come l'impostazione generale del decreto-legge in esame, che prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU per talune tipologie di terreni agricoli, contraddice l'esigenza di realizzare nel nostro Paese un'effettiva autonomia impositiva degli enti locali, tema quest'ultimo a suo giudizio meritevole di essere affrontato secondo un approccio ben diversamente consapevole e sulla base di una visione complessiva delle relative problematiche. Rileva, altresì, come anche le proposte emendative riferite al provvedimento in discussione appaiano, in larga misura, indirizzate alla salvaguardia di specifiche categorie di interessi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge n. 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. Esame emendamenti C. 2915 Governo	92
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. Atto n. 148 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	108
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Paglia</i>)	110
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco</i>)	113

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	93
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 7 del 2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	94
---	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 marzo 2015.

Decreto-legge n. 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

Esame emendamenti C. 2915 Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.45 alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento

(UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la relatrice, Moretto, ha integrato la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), inserendovi un'ulteriore premessa; segnala in proposito che la nuova formulazione della proposta di parere è stata trasmessa via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

Ricorda quindi che, nel corso delle precedenti sedute di esame del provvedimento, i deputati Paglia e Pesco hanno presentato proposte di parere alternative a quella della relatrice (*vedi allegati 2 e 3*), le quali sarebbero poste in votazione qualora fosse respinta la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede, in linea generale, alla presidenza di interporre qualche minuto tra l'inizio della seduta e l'avvio di eventuali votazioni.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

Atto n. 146.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, per quanto riguarda le audizioni sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146), nonché le audizioni sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Atto n. 147), avverte che:

nella seduta di domani avrà luogo l'audizione informale dei rappresentanti dell'ANIA sullo schema di decreto n. 146;

nella seduta di giovedì 19 avranno luogo le audizioni del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo schema di decreto n. 146 e del Direttore generale della CONSOB su entrambi gli schemi di decreto;

nella seduta di martedì 24 dovrebbe aver luogo l'audizione dei rappresentanti dell'IVASS sullo schema di decreto n. 146.

Informa quindi che la Banca d'Italia, ha fatto sapere, per le vie brevi, che trasmetterà alla Commissione un documento scritto.

Avverte altresì che è stata inviata via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione la documentazione raccolta dal Senato nel corso delle attività conoscitive svolte sui predetti schemi di decreto.

In tale contesto rileva come, in considerazione dell'esigenza di concludere il ciclo di audizioni previsto, nonché in ragione dell'ampiezza e complessità dei due provvedimenti, la Commissione non potrà ragionevolmente concludere l'esame degli schemi di decreto entro il termine del 24 marzo prossimo, formalmente previsto per l'espressione del parere parlamentare. Invita pertanto il rappresentante del Governo a esprimere la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere della Commissione anche oltre tale termine, consi-

derato che i termini per l'esercizio delle rispettive deleghe scadranno il 30 aprile, per quanto riguarda l'Atto n. 146, e il 12 maggio, per quanto riguarda l'Atto n. 147.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI prende atto dell'esigenza temporale segnalata dal Presidente relativamente all'espressione del parere sugli schemi di decreto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Decreto-legge n. 7 del 2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Com-

missioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 2893, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Passando quindi a illustrare il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 21 articoli, ripartiti in 5 capi, fa presente che il Capo I, composto degli articoli da 1 a 8, detta disposizioni di contrasto del terrorismo internazionale.

In particolare, l'articolo 1 interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, al fine di introdurre alcune specifiche fattispecie di reato. In dettaglio, il comma 1 punisce con la reclusione da 3 a 6 anni i cosiddetti « *foreign fighters* », ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo. Il comma 2 punisce con la reclusione da 3 a 6 anni chiunque organizzi, finanzia o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo. Il comma 3 punisce con la reclusione da 5 a 10 anni colui che dopo aver autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche di commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione di tali atti. La disposizione, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, quando le condotte siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei cosiddetti « *foreign fighters* ». Il comma 1 prevede in primo luogo aggravanti di pena quando i reati di terrorismo, l'istigazione e l'apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e

telematici. Il comma 2 stabilisce inoltre che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una *black-list* dei siti Internet che vengono utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocopertura. Il comma 3 introduce specifici obblighi in capo agli *Internet providers*, relativi agli obblighi di rimozione dei contenuti illeciti pubblicati sulla rete. Il comma 4 stabilisce che, in presenza di concreti elementi che facciano ritenere che gli specifici delitti con finalità di terrorismo di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale (associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e addestramento) siano compiuti per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato agli *Internet providers* di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala il comma 5, il quale, modificando l'articolo 9 del decreto-legge 231 del 2007, prevede che anche il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 3 inserisce nel codice penale gli articoli 678-*bis* e 679-*bis*, i quali introducono due nuovi reati contravvenzionali, relativi, rispettivamente, alla detenzione abusiva di precursori di esplosivi e alla mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi. Nell'ambito del nuovo articolo 679-*bis* viene inoltre prevista una sanzione amministrativa a carico degli operatori che legittimamente trattano tali sostanze omettendo di segnalare alle autorità operazioni sospette.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4 il quale, al comma 1, interviene sul Codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di introdurre

modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato. In tale ambito:

la lettera *a)* integra il catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria con coloro che compiono atti preparatori alla partecipazione ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni terroristiche;

la lettera *b)* introduce un provvedimento d'urgenza del questore che, già in sede di proposta di misure di prevenzione personali, potrà disporre nei confronti del proposto il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento di identità;

la lettera *c)* estende ad una serie di delitti in materia di terrorismo il catalogo dei delitti la cui commissione nel corso dell'applicazione di misure di prevenzione definitive (nonché sino a tre anni dopo la loro cessazione) comporta l'aggravante consistente nell'aumento da un terzo alla metà della pena;

la lettera *d)*, inserendo un nuovo articolo 75-*bis* introduce un nuovo delitto, relativo alla violazione delle misure imposte con i provvedimenti d'urgenza del questore; in relazione agli stessi delitti è prevista l'ipotesi facoltativa di arresto in flagranza.

In tale contesto, illustra il comma 2, che modifica il Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo l'espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche. Il comma 3 raddoppia da 5 a 10 giorni il termine entro cui – ove siano necessarie traduzioni – deve essere depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cosiddette preventive presso il PM che le ha autorizzate.

Illustra quindi l'articolo 5, il quale reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.

In particolare, il comma 1:

proroga, fino al 30 giugno 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia;

incrementa di 1.800 il sopra richiamato contingente in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo;

consente di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non superiore a 200 unità di personale militare posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale (operazione cosiddetta « terra dei fuochi »).

Il comma 3 autorizza l'impiego di un ulteriore contingente di personale militare, pari a 600 unità, per l'espletamento dei servizi di sicurezza del sito Expo 2015.

L'articolo 6 modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicu-

rezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 53 del Codice della *privacy* di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo alla disciplina del trattamento dei dati per finalità di polizia, per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal citato Codice.

L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei Servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS).

In particolare il comma 1 modifica l'articolo 497 del codice di procedura penale, per prevedere che anche il predetto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte « sotto copertura », possa fornire le generalità « di copertura » usate nel corso delle operazioni.

Il comma 2 apporta modifiche alla legge di riforma dei servizi segreti (legge n. 124 del 2007). In tale ambito la lettera *a*) del comma prevede che, analogamente alla polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 della citata legge 124. La lettera *b*) attribuisce anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione, mentre la lettera *c*) prevede, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, che l'identità di copertura degli agenti dei servizi possa essere utilizzata, con modalità di comunicazione riservata, negli atti dei procedimenti con cui

l'autorità giudiziaria procede nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto.

Segnala quindi come, per finalità di coordinamento con le modifiche apportate dal comma 1 all'articolo 497 del codice di procedura penale, la lettera d) del comma 2 stabilisca che l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Il Capo II del decreto-legge, che si compone degli articoli 9 e 10, riguarda il coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.

In particolare, sottolinea come l'articolo 9 modifichi il codice di procedura penale, prevedendo l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e operando le necessarie modifiche di coordinamento. L'articolo 10 modifica invece alcuni articoli del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, relativamente:

all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che sostituisce la dizione « Direzione nazionale antimafia »;

alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore nazionale e due procuratori aggiunti), alle relative procedure di nomina e durata nell'incarico;

all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo.

Inoltre sono apportate e conseguenti modifiche di coordinamento nell'ambito dello stesso Codice.

Passa quindi a illustrare il Capo III, composto dagli articoli da 11 a 16, il quale reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

In merito ricorda preliminarmente che già nelle precedenti legislature sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale, come nel caso dell'ultimo decreto-legge in materia, il decreto-legge n. 109 del 2014, ovvero di nove mesi. In questo caso il decreto-legge n. 7 del 2015 ricalca in massima parte il contenuto del precedente decreto-legge in materia (il già citato decreto-legge n. 109 del 2014), con le differenze relative all'ammontare delle autorizzazioni di spesa per le singole missioni.

L'articolo 11 reca la proroga alcune missioni delle forze armate e di polizia in Europa. Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani; si tratta delle seguenti missioni: *Multinational Specialized Unit* (MSU); *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO); *Security Force Training Plan* in Kosovo; *Joint Enterprise Balcani*. Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 206.133 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*).

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 4.316.740 euro per la prosecuzione, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Il comma 4 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 955.330 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla mis-

sione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 46.210 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*). Il comma 5 autorizza la spesa di 65.505 euro per la proroga dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro. Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 19.105.564 euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo. Il comma 7 autorizza, fino al 31 agosto 2015, la spesa di 6.993.960 euro per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata *Baltic Air Policing*.

Illustra quindi l'articolo 12, che reca la proroga di alcune missioni delle forze armate e di polizia in Asia. Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 126.406.473 euro per della partecipazione di personale militare alla missione NATO in Afghanistan *Resolute Support Mission* (RSM) e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan. Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 14.384.195 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan. Il comma 3 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 519.084 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. Il comma 4 dispone l'autorizzazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, della spesa di 119.477.897 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) – ivi incluso l'impiego delle

unità navali della UNIFIL *Maritime Task Force*. Il comma 5 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 1.868.802 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività addestrative delle forze di sicurezza palestinesi. Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 90.655 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*). Il comma 7 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 142.170 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina. Il comma 8 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la prosecuzione della partecipazione italiana di personale militare alla missione EUMM Georgia. Il comma 9 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'*Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL), nonché la spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'*Islamic State in Iraq and the Levant* nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2014.

L'articolo 13 reca la proroga, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2015, di missioni delle forze armate e di polizia in Africa.

Il comma 1 autorizza la spesa di 1.348.239 euro per consentire la partecipazione di personale militare alla missione *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya), nonché per la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle

forze armate libiche. In tale contesto segnala, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, il quale autorizza la spesa di 4.364.181 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia (*European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM Libya*). Al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge indica che l'autorizzazione di spesa è finalizzata a garantire la manutenzione ordinaria delle 4 unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e allo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. Il comma 3 autorizza la spesa 29.235.771 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare al largo delle coste della Somalia, *Atalanta* dell'Unione Europea. Il comma 4 autorizza la spesa di 21.235.771 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata *EUTM Somalia*, *EUCAP Nestor*, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nella Repubblica di Gibuti e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane.

Il comma 5 autorizza la spesa di 2.055.462 euro per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali *MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali)* e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate *EUCAP Sahel Niger*, *EUTM Mali* e *EUCAP Sahel*.

Il comma 6 autorizza la spesa di 1.401.305 euro per la partecipazione di

personale militare alla missione dell'UE nella Repubblica Centrafricana denominata *EUFOR RCA*.

Il comma 7 autorizza la spesa di 448.766 euro per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato *EMOCHM*.

L'articolo 14 reca le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali. In particolare, il comma 1 autorizza, per il 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al decreto-legge.

Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2015, la spesa di 8.600.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE stessa. A tale riguardo, fa presente che si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

Il comma 3 al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizza per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.

Illustra quindi il comma 4, il quale autorizza per il 2015 il Ministero della

difesa ad effettuare cessioni a titolo gratuito. In particolare:

la lettera *a*) autorizza la cessione gratuita alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di quattro veicoli blindati leggeri VBL Puma e 11 kit per la manutenzione;

la lettera *b*) autorizza la cessione gratuita di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq;

la lettera *c*) autorizza la cessione gratuita alla Repubblica tunisina di 70 visori notturni.

Il comma 5 autorizza, per l'anno 2015, la cessione a titolo gratuito di quattro veicoli VM 90 PROTETTO e tre VM 90 TORPEDO, nonché di vestiario ed equipaggiamento alle Forze Armate della Repubblica Federale di Somalia.

Il comma 6 autorizza per l'anno 2015, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la cessione di:

materiale ferroviario dichiarato fuori servizio al Governo dello Stato d'Eritrea;

n. 25 giubbetti antiproiettile alla Repubblica tunisina;

n. 24 Blindo Centauro al Regno Hashemita di Giordania.

L'articolo 15 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge, rinviando, al comma 1, alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, nonché all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009. In forza di tali rinvii:

è attribuito al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse;

alla predetta indennità continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le mis-

sioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale è conservato il trattamento economico fisso e continuativo e l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione ed eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio);

per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Nell'ambito di tali disposizioni evidenzia inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, com-

porti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto – legge stabilisce che l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, sia corrisposta nelle seguenti misure:

98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

nella misura intera incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

In tale contesto il comma 3 individua, per il personale che partecipa a talune specifiche missioni indicate dalla disposizione, basi di riferimento per il calcolo dell'indennità di missione.

Nello specifico fa riferimento:

alla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni *Resolute Support*, EUPOL AF-GHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

alla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;

alla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM *Somalia*, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM *Mali*, EUCAP Sahel Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché per il personale impegnato nel Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM;

alla diaria prevista con riferimento alla Libia, per il personale impiegato nella Repubblica tunisina nell'ambito della missione EUBAM *Libya*;

alla diaria prevista con riferimento a Bruxelles, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Bruxelles nell'ambito della missione EUTM Somalia.

Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale che partecipa alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (missione

Atalanta dell'Unione europea). La disposizione disciplina altresì il compenso dei Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina. Il comma 5, rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al predetto articolo 5 del decreto – legge n. 209, si prevede:

l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace; l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: *a)* disobbedienza aggravata; *b)* rivolta; *c)* ammutinamento; *d)* insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; *e)* la possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma;

l'attribuzione al Tribunale ordinario di Roma della competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora questi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata « *Atalanta* »;

la possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di disporre, a seguito del

sequestro, l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;

la possibilità di autorizzare l'arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione.

la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti, operando in tali casi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità;

l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

Il comma 6 estende le previsioni del comma 5 anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO), nella missione multinazionale denominata *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO), nonché nella Missione della Nato Interim air Policing (IAP).

L'articolo 16, comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei

carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza indicate dal decreto-legge, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.

In sintesi, rileva come le disposizioni richiamate dalla norma autorizzino gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e, per esso, le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relativi ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziata per le missioni internazionali. Inoltre segnala come le norme cui si fa rinvio dispongano la deroga alle previsioni in materia di contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali. Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18 del decreto – legge a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Il Capo IV del decreto-legge, composto dagli articoli da 17 a 19, reca disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 17, comma 1, autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 euro a integrazione degli stanziamenti per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina, nonché in Paesi ad essi limitrofi in relazione all'assistenza dei rifugiati.

Il comma 2 specifica, analogamente a quanto previsto in precedenza, che gli interventi di cooperazione indicati dal comma 1 saranno realizzati tenendo particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile; alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani; allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale; alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute; alla riabilitazione di feriti e mutilati; al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti. Tali interventi saranno inoltre intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite). La norma prevede inoltre che il sito istituzionale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale darà conto dei risultati ottenuti.

Il comma 3 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge n. 58 del 2001.

L'articolo 18, al comma 1 autorizza per il 2015 l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a supporto delle Forze di sicurezza afgane, incluse le forze di polizia, nell'ambito dell'impegno internazionale per l'Afghanistan collegato alla conclusione della missione ISAF, sostituita dalla missione dell'Alleanza atlantica per

l'addestramento, l'assistenza e la consulenza alle forze di sicurezza afgane denominata *Resolute Support*. Il comma 2 prevede una spesa complessiva di 1.490.676 euro, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto. Secondo i dati contenuti nella relazione tecnica, si tratta principalmente iniziative riguardanti la Libia (518.233 euro), la Siria (819.443 euro) e l'Iraq (56.000 euro).

Il comma 3 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, un'integrazione di euro 2.000.000 agli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180 del 1992, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa subsahariana e in America latina e caraibica. Il comma 4 destina, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, 2.300.000 euro alla partecipazione italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi destinati al Tribunale speciale per il Libano e alla costituzione di un fondo per la campagna promozionale della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il comma 5 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali, nonché al fondo fiduciario dell'Iniziativa centroeuropea (InCE) presso la BERS, oltre che allo *European Institute of Peace*.

Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, una spesa di 9.187.296 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

A tale riguardo, segnala come secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, gli interventi operativi di emergenza siano concentrati in Iraq (3,5 milioni), Afghanistan (1,895 milioni), Libano (0,812 milioni), Libia (1,437 milioni), Yemen (0,863 milioni), Territori Palestinesi (0,278 milioni) e Venezuela (0,09 milioni). Il comma 7 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, nonché per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

Il comma 8 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, lo stanziamento di 700.000 euro per al fine di proseguire gli interventi di realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio.

Il comma 9 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, la spesa di 1.372.327 euro per l'invio in missione o in viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri in (o da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del Ministero degli affari esteri inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. La disposizione specifica che il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al medesimo comma 9 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

L'articolo 19, al comma 1, prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e entro i limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18 del decreto-legge, in

materia di cooperazione allo sviluppo, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014 (che ha da ultimo prorogato le missioni internazionali per il periodo fino al 31 dicembre 2014), il quale a sua volta richiamava indirettamente (per il tramite dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2014) l'articolo 6, commi 11, 12 e 13 del decreto-legge n. 227 del 2012, nonché l'articolo 5, commi 1, 2 e 6 e l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013.

In particolare, evidenzia come le richiamate disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 227 del 2012 riguardino:

le spese per il personale del Ministero degli Affari esteri che partecipa a missioni di gestione crisi, agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestare nel corso del periodo;

le spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari;

le spese per l'invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché le spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.

Le disposizioni richiamate dell'articolo 5 del decreto-legge n. 114 del 2013 riguardano:

la spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo;

la spesa per personale a Herat e in Somalia; spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione.

Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 disciplina invece il regime degli interventi, rinviando a sua volta alla disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del

decreto-legge n. 227 del 2012, e prevede inoltre la non applicazione, alle iniziative di cooperazione, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 227 del 2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cooperazione. Il comma 4 del citato articolo 7 rinvia, per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, all'applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e nel decreto-legge n. 165 del 2003, in materia di procedure per l'affidamento degli incarichi, di stipula dei contratti, di anticipazioni del prezzo, nonché di autorizzazione al Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità. Il comma 5 dell'articolo 7 esclude tutte le spese connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo dai limiti in materia di assunzioni di impegni finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dai limiti alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 6 dell'articolo 7 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il rinvio al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, il quale sottrae i

pagamenti di importo non superiore ai 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi per la cooperazione, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La norma specifica peraltro che tale deroga alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la cui *ratio* risiede nel fatto che spesso nei Paesi dove si svolgono le attività di cooperazione internazionale non esiste un sistema bancario e finanziario in grado di consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, può avvenire solo in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, e fermo restando comunque il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti.

Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge contiene, come d'uso, una norma di salvaguardia degli atti adottati oltre la scadenza (31 dicembre 2014) del precedente decreto-legge n. 109 del 2014, di proroga delle missioni internazionali: in particolare si convalidano gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2015 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso.

L'articolo 20, contenuto nel Capo V del decreto-legge, reca le disposizioni finali.

In particolare, i commi da 1 a 5 contengono alcune disposizioni transitorie e di coordinamento relative alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.

In dettaglio, il comma 1 assicura la continuità del vertice della Procura nazionale, stabilendo che l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.

Il comma 2 adegua la disciplina delle diverse funzioni proprie dei magistrati (di cui al decreto legislativo n. 160 del 2006) all'espressa previsione della figura di procuratore nazionale aggiunto prevista dall'articolo 10 del decreto-legge. A tal fine la norma individua, introducendo un nuovo comma 7-*bis* nell'articolo 10 del predetto

decreto legislativo n. 160 del 2006, le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale in quelle di procuratore nazionale aggiunto.

Il comma 3 introduce la funzione di procuratore nazionale aggiunto tra quelle per il cui conferimento è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità. A tal fine è introdotto, nell'articolo 12 del già citato decreto legislativo n. 160, relativo ai requisiti e ai criteri per il conferimento delle funzioni, un richiamo al nuovo comma 7-*bis* dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Il comma 4 introduce una disposizione di chiusura in base alla quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

Il comma 5 prevede che i procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

I commi 7 e 8 recano invece la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, i cui oneri complessivi sono quantificati dal comma 7 in 874.926.998 euro. A tali oneri si fa fronte:

a) quanto ad euro 843.900.891, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;

b) quanto ad euro 1.000.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2015 prevista dall'articolo 1, comma 273, della legge 147 del 2013 (legge

di stabilità 2014), relativa alle esigenze poste dall'organizzazione della Presidenza semestrale italiana della UE;

c) quanto ad euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme conservate nel conto residui del predetto stanziamento della legge di stabilità 2014;

d) quanto ad euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di corrispondente quota delle somme accreditate al capo della Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee, di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 208 del 1984;

e) quanto ad euro 5.032.147, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Na-

zioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sono ancora riassegnate al predetto Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 8 reca una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendosi a tal fine che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi a quelle disposizioni con l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto n. 148).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto n. 148);

evidenziato come le vicende connesse alla recente crisi finanziaria abbiano indotto negli ultimi anni l'Unione europea ad adottare, in più riprese, una serie di interventi sulla materia delle agenzie di *rating*, determinati dalla necessità di assicurare che le agenzie stesse forniscano giudizi indipendenti, obiettivi e della massima qualità;

segnalato come il settore delle agenzie di *rating* presenti una serie di elementi di criticità, più volte evidenziati ed emersi con particolare evidenza nel corso della crisi finanziaria, in particolare per quanto riguarda i profili della fondatezza e trasparenza delle metodologie di valutazione utilizzate, della risoluzione dei conflitti di interesse, dell'indipendenza, del regime di responsabilità civile, degli obblighi informativi e di pubblicità, della concorrenza, della vigilanza, nonché dell'utilizzo acritico e indiscriminato a fini imprenditoriali e regolamentari dei *rating* emessi, criticità rispetto alle quali è ineludibile individuare

soluzioni risolutive, concludendo il processo di riforma già avviato in materia dal legislatore europeo e nazionale;

rilevato come, in tale contesto, lo schema di decreto legislativo intenda recepire alcune norme contenute nel pacchetto normativo elaborato dall'Unione europea, comprendente il regolamento (UE) n. 462/2013 relativo alle agenzie di *rating*, il quale modifica il Regolamento (CE) n. 1060/2009 e la direttiva 2013/14/UE;

evidenziato come la nuova disciplina derivante dal combinato disposto tra la direttiva 2013/14/UE e i regolamenti europei in materia rechi una serie di interventi molto positivi, tra i quali si segnala, in estrema sintesi: la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato sulle agenzie di *rating*; il mantenimento in capo alle competenti autorità nazionali delle funzioni relative al controllo sull'uso dei *rating* di credito a fini regolamentari; regole in materia di *rating* non richiesti sul debito sovrano; la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un'agenzia di *rating*, sia in caso di dolo sia per colpa grave; l'introduzione di divieti di partecipazione e di obblighi di trasparenza e di astensione volti a prevenire i conflitti di interesse nelle agenzie di *rating*; l'obbligo, per le istituzioni finanziarie, di non basarsi esclusivamente o automaticamente sui *rating* esterni per valutare il merito di credito, ma di sviluppare sistemi interni di

analisi; la progressiva eliminazione dei riferimenti ai *rating* contenuti nei vari atti legislativi dell'Unione Europea, nonché l'eliminazione dei riferimenti ai *rating* contenuti negli orientamenti, nelle raccomandazioni e nei progetti di norme tecniche emanati dalle tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA); incentivi a una maggiore concorrenza nel mercato dei giudizi di *rating*;

sottolineato come la Commissione Finanze della Camera sia risultata opportunamente coinvolta, nel corso della XVI Legislatura, nell'esame in «sede ascendente» della proposta di regolamento recante modifica del regolamento n. 1060/2009, successivamente approvata come regolamento n. 462/2013, approvando in quella sede un articolato documento finale, contenente una serie di rilievi piuttosto puntuali che hanno trovato in larga parte corrispondenza nelle decisioni normative dell'Unione europea in materia, specificamente per quanto riguarda il ridimensionamento del ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating*, nonché circa l'impatto dei giudizi stessi sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari dei *rating* emessi;

condivise pienamente le finalità dello schema di decreto legislativo, il quale consentirà di ridurre l'eccessivo affidamento ai *rating* e di eliminare gradualmente ogni effetto automatico derivante dai *rating* stessi, a vantaggio della stabilità e della trasparenza dei mercati finanziari, incentivando il ricorso, da parte dei soggetti vigilati che operano in maniera professionale nel settore dei fondi pensione e del risparmio gestito, a procedure interne

di valutazione del rischio di credito alternative o complementari ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating*;

segnalato inoltre come le modifiche recate dallo schema di decreto consentano di rafforzare il quadro di vigilanza e sanzionatorio in materia, definendo con maggiore precisione le responsabilità rispettivamente spettanti alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), in quanto autorità settoriali competenti sulle diverse categorie di operatori, nonché prevedendo una forte collaborazione tra di esse, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa;

evidenziato come lo schema di decreto operi una serie di puntuali modifiche alle discipline relative ai gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM e Fondi di investimento alternativi – FIA), alle banche e agli intermediari finanziari, nonché ai fondi pensione, recate, rispettivamente, dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui decreto legislativo n. 58 del 1998, dal Testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e dal decreto legislativo n. 252 del 2005;

rilevata l'urgenza di una rapida emanazione del decreto legislativo in esame, anche alla luce dell'apertura – lo scorso 29 gennaio 2015 – della procedura d'infrazione n. 2015/0064, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per mancato recepimento della direttiva 2013/14/UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto n. 148).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL DEPUTATO PAGLIA**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto n. 148);

premesso che:

L'attività di *rating* svolta dalle predette agenzie riveste nel contesto economico e finanziario internazionale particolare rilevanza, essendo loro attribuito il compito di ridurre le asimmetrie informative esistenti nell'ambito dei mercati finanziari e di fornire agli investitori indicazioni e valutazioni sulla solidità finanziaria di enti pubblici e soggetti privati, tra cui Stati, banche, assicurazioni ed imprese, con particolare riferimento al grado di rischio dei titoli emessi e alla solvibilità dei soggetti presi in esame;

dai suddetti giudizi dipendono le decisioni di investimento degli operatori finanziari, giudizi che sono pertanto in grado di influire, positivamente o negativamente, sul corso e sull'andamento dei mercati finanziari, in quanto la promozione o il declassamento dei prodotti finanziari contribuisce in modo sostanziale

ad influenzare il loro andamento sui mercati; gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazioni vita e non vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli enti pensionistici aziendali o professionali possono infatti utilizzare i *rating* come riferimento per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fini di solvibilità o per il calcolo dei rischi nella loro attività di investimento;

è pertanto essenziale che le attività di *rating* del credito siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e correttezza gestionale, affinché i *rating* utilizzati nell'Unione europea emessi da tali agenzie siano indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata;

in virtù di tale importante ruolo svolto dalle agenzie di *rating*, si è aperto a livello internazionale un ampio dibattito volto a realizzare un quadro regolamentare comunitario in grado di rispondere all'esigenza inderogabile di istituire alcuni seri presidi a difesa degli Stati sovrani e porre rimedio alle incertezze ed alle vischiosità operative emerse soprattutto nel 2008 con la crisi dei mutui *subprime* e dei derivati ed il fallimento della banca Lehman Brothers, che hanno evidenziato tutta la fragilità di un sistema monopolistico fondato sull'eccessivo affidamento, da parte dei soggetti istituzionali, al giudizio di tali agenzie;

nonostante l'emanazione delle suddette regole comunitarie attraverso l'adozione del regolamento (CE) n. 1060/2009 e le successive norme di adeguamento, il mercato del *rating* a tutt'oggi sembra ancora essere ostaggio di una ristretta oligarchia finanziaria, costituita dalle tre agenzie *Moody's*, *Standard & Poor's* e *Fitch*, che non garantisce l'autorevolezza e soprattutto l'indipendenza delle loro valutazioni e ciò è tanto più grave in considerazione dell'importanza per gli investitori di poter disporre di informazioni precise e di valutazioni credibili e, soprattutto, delle conseguenze che un eventuale declassamento può produrre sull'economia e sulla politica dei singoli Stati: le stesse agenzie, infatti, nel rendere un servizio agli investitori, anziché porsi come soggetti indipendenti ed obiettivi, essendo da condizionate da conflitti di interesse e animate da intenti speculatori, continuano ad esercitare un'azione di turbativa dei mercati che contribuisce all'attuale e persistente instabilità dei mercati;

inoltre spesso la composizione del capitale azionario delle principali agenzie di *rating* vede tra gli azionisti di riferimento soggetti in potenziale conflitto di interessi con l'obbligo di imparzialità e riservatezza che dovrebbe caratterizzare la loro attività: le principali agenzie di *rating* risultano, infatti, partecipate da grandi fondi di investimento, in possesso di un'enorme massa di liquidità in gestione, e non può dunque nascondersi la circostanza secondo cui proprio gli azionisti delle agenzie possano trarre significativi vantaggi dalle decisioni adottate dalle agenzie stesse;

emerge, pertanto, in tutta evidenza la necessità, in ambito europeo, di assicurare la trasparenza e l'efficienza dei mercati e una più efficace tutela del risparmio ed una più pervasiva definizione di regole che disciplinino l'attività e i pronunciamenti delle agenzie di *rating*: occorre pertanto ridimensionare il ruolo di tali agenzie, aumentandone il numero, improntando la loro azione a criteri di trasparenza, oggettività ed indipendenza,

prevedendo forme di responsabilità per danni e diminuendo il grado di soggezione degli investitori istituzionali rispetto alle loro valutazioni;

nonostante la Commissione europea, con l'adozione del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle successive norme di adeguamento, abbia lavorato alla definizione di un quadro normativo rigoroso che disciplinasse e limitasse l'attività delle agenzie di *rating*, questo non sembra essere riuscito a disciplinare la funzione impropria che nel tempo le stesse hanno assunto né a fare uscire le stesse agenzie da quella dimensione privilegiata che consente loro di condizionare le scelte dei singoli Stati sovrani e dei mercati finanziari;

sarebbe pertanto auspicabile promuovere un nuovo intervento regolativo a livello comunitario che ridimensioni il ruolo di tali agenzie, aumentandone il numero, improntando la loro azione a criteri di trasparenza, oggettività ed indipendenza, prevedendo forme di responsabilità per danni e diminuendo il grado di soggezione degli investitori istituzionali rispetto alle loro valutazioni, ma, soprattutto, che garantisca l'eliminazione dei conflitti di interesse attualmente presenti all'interno delle agenzie di *rating* stesse e che preveda sanzioni in caso di mancato rispetto di determinati criteri deontologici;

le regole comunitarie fino ad oggi emanate, di cui lo schema di decreto n. 148 è diretta espressione, non sembrano invece aver risolto e superato tutte le suddette criticità;

i suddetti obiettivi sarebbero, invece, perseguibili grazie all'istituzione in ambito europeo di un organismo indipendente e autorevole di controllo che, operando con criteri omogenei e standardizzati di valutazione, svolga attività di *rating* sui titoli del debito sovrano ed esprima valutazioni sull'affidabilità creditizia dei singoli Paesi membri dell'Unione, istituzione peraltro auspicata il 16 gennaio 2012 dallo stesso Governatore della Banca centrale europea, in sede di audizione presso

il Parlamento europeo, nel corso della quale, sottolineando la gravità di taluni giudizi tecnici espressi dalle agenzie di *rating* capaci di destabilizzare l'eurozona, egli ha prefigurato la necessità di dotare l'area euro di un proprio organismo indipendente di valutazione sull'affidabilità

creditizia degli Stati membri, allo scopo di ridurre la dipendenza dai giudizi delle stesse,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto n. 148).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL DEPUTATO PESCO**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto n. 148);

premesso che:

la legge 7 ottobre 2015, n. 154, all'articolo 4, nel definire i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n.462/2013, che modifica il regolamento (CE) n.1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito, al comma 1 prevede testualmente:

« Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (*rating*) di merito del credito emesse da agenzie di *rating* del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;

b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n.1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n.462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di *rating* del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria;

c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti credi-

tizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating* »;

L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in oggetto, nel riformare il decreto legislativo n. 58 del 1998, si limita ad introdurre le sole definizioni di « *rating* del credito » e « agenzia di *rating* del credito » come riportate nel trattato dal regolamento (CE) n.1060/2009;

al comma 2, si individuano le « autorità competenti » e le « autorità competenti settoriali » ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modifiche relativo alle agenzie di *rating* del credito;

con il comma 4 si obbligano gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali o professionali, le società di gestione, le società di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi e le controparti centrali, a utilizzare a fini regolamentari solo i *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione e registrate conformemente al regolamento (CE) n.1060/2009, assoggettando all'articolo 190 del decreto legislativo n.58 del 1998 (altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari) la mancata applicazione di quanto disposto, in merito al non utilizzo in via esclusiva dei *rating* per le proprie valutazioni, rimandando il controllo alle autorità settoriali;

con il comma 5, relativo all'informazione societaria e ai doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, viene prevista, alla lettera *a*), una sanzione in caso di mancato rispetto del comma 2, paragrafo 1, articolo 4 del regolamento (CE) n.1060/2009, ovvero « Qualora un prospetto contenga un riferimento a uno o più *rating* del credito, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se tali *rating* del credito sono stati emessi o meno da un'agenzia di *rating* del credito stabilita

nell'Unione e registrata a norma del presente regolamento », mentre con le lettere *b*) e *c*), in merito al *rating* degli strumenti finanziari strutturati, si richiede almeno un doppio *rating* emesso da agenzie di *rating* differenti;

L'articolo 2, invece, modifica il decreto legislativo n. 385 del 1993, estendendo a banche e intermediari finanziari le sanzioni previste dalla stessa legge, in caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-*bis* del regolamento (CE) n. 1060/2009 citato;

il regolamento (CE) n. 1060/2009, che si articola in 41 articoli e 4 allegati dà disposizioni specifiche in merito alla tematica delle agenzie di *rating*;

tale regolamento prevedeva l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere *f*), *g*) e *h*), dal 7 giugno 2011;

le disposizioni attuative di cui allo schema di decreto in esame arrivano pertanto con evidente ritardo;

in particolare, si rileva l'omesso adeguamento dell'ordinamento nazionale in riferimento alle norme contenute nell'articolo 6 del regolamento (CE) n.1060/2009 (*Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse*), il quale prevede che: « Un'agenzia di *rating* del credito adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'emissione di un *rating* del credito o della prospettiva di un *rating* non sia influenzata da alcun conflitto di interesse esistente o potenziale, né da relazioni d'affari riguardanti l'agenzia che emette il *rating* del credito o la prospettiva di *rating*, i suoi azionisti, i suoi *manager*, i suoi analisti di *rating*, i suoi dipendenti o qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di *rating* del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame

di controllo», la cui applicazione entro i termini previsti avrebbe potuto aprire a differenti scenari in tema di debito pubblico, visto il procedimento penale contro Standard&Poor's e Fitch in corso presso la procura di Trani, e considerato quanto il Governo Monti ha pagato per lo Stato italiano a fronte di clausole collegate a contratti derivati e creditizi relative proprio ai *rating* emessi da queste società; una delle quali legate, Standard&Poor's, collegate a livello di partecipazione azionaria alla Morgan Stanley, beneficiaria del saldo, per lei attivo, pari a 2,5 miliardi di euro;

inoltre, lo schema di decreto non ottempera alle indicazioni contenute nella legge delega, avendo recepito, come evidenziato, solo in minima parte le disposizioni volte all'attuazione della direttiva

2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e all'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n.462/2013, che modifica il regolamento (CE) n.1060/2009, e essendo assenti nell'ordinamento italiano altre norme in merito alle agenzie di *rating*;

in altre parole, le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame non perseguono efficacemente l'obiettivo di superare le criticità del settore del *rating* del credito ovvero l'eccessiva dipendenza dalle valutazioni delle agenzie di *rating* e l'affidamento esclusivo e meccanico ai *rating* esterni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00100) ...	116
ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione)	118

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione di rappresentanti di associazioni degli edicolanti	117
---	-----

RISOLUZIONI

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00100).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 12 marzo 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra una nuova formulazione della risoluzione in titolo, che raccoglie diversi suggerimenti emersi nel corso della discussione, integrandone il contenuto (*vedi allegato*). Ricorda, in particolare, che nelle premesse è stato aggiunto il riferimento alla necessità che le ricerche siano ispirate alla rigorosa tutela della libertà degli studiosi, in quanto non si intende dar luogo ad una storia di Stato. Rileva, inoltre, che sono stati aggiunti riferimenti ai seguenti nuovi aspetti: la ricerca storica della Resistenza nel Mezzogiorno; le relazioni conclusive della Commissione bicamerale di inchiesta sui fascicoli ritrovati nel cosiddetto « Armadio della vergogna »; le violenze perpetrate, anche sui civili, nel corso della Guerra di liberazione e nelle fasi immediatamente successive (come richiesto dal collega Palmieri); il riferimento alla fisicità dei luoghi che sono stati teatro di fatti cruenti, ossia luoghi della memoria legati all'antifascismo e al movimento resistenziale, in analogia con quanto realizzato in Francia in relazione agli eventi resistenziali di quel Paese. Con riferimento agli impegni, ri-

corda, in particolare: la necessità di considerare gli studi e le ricerche legati all'esperienza resistenziale delle donne, dei civili, dei sacerdoti, degli internati militari italiani e di altri soggetti poco conosciuti nella storiografia di quel periodo; il contrasto delle nuove forme di razzismo, antisemitismo, islamofobia e antigitanismo, in continuità con il patrimonio etico, storico e culturale antifascista; la fattiva realizzazione e la digitalizzazione dell'Atlante nazionale delle stragi nazifasciste '43-'45; l'inclusione nella ricerca storica delle indagini sulla continuità dell'apparato burocratico statale dall'epoca fascista a quella democratica (come suggerito dai colleghi del Movimento 5 Stelle).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'onorevole Ghizzoni per la straordinaria opera di mediazione e sintesi svolta, segnala come le integrazioni al testo iniziale della risoluzione non ne abbiano snaturato la « freschezza » originaria.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA giudica favorevolmente, a nome del Governo, il nuovo testo della risoluzione testé illustrato dalla deputata Ghizzoni, con riferimento sia alle premesse sia agli impegni in esso contenuti.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame, così come riformulata, la quale recepisce anche le indicazioni espresse dal collega Palmieri.

Maria MARZANA (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame, così come riformulata anche in base alle osservazioni dei deputati del Movimento 5 Stelle.

Ilaria CAPUA (SCpI), dopo aver ringraziato la collega Ghizzoni, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame, così come riformulata.

Umberto D'OTTAVIO (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame, così come riformulata. Sottolinea, in particolare, l'importanza di

una forte convergenza fra i gruppi sulla celebrazione di una ricorrenza che ridà slancio al significato dell'antifascismo, quale lotta di libertà sostanziata in un « nuovo Risorgimento » dell'Italia.

Roberto SIMONETTI (LNA), dopo aver ringraziato la collega Ghizzoni, rileva che il testo della risoluzione, nella sua nuova formulazione, appare finalmente una sintesi non politica, bensì storica, degli eventi resistenziali, raccontati per molto tempo in maniera distorta. Apprezza le premesse del suddetto testo, notando, però, che vi sono, invero, alcuni impegni che appaiono stridere con le stesse. Sottolinea, in particolare, che la promozione di progetti che contrastino nuove forme di razzismo, antisemitismo, islamofobia e antigitanismo sembra andare oltre la realtà storica dei fatti oggetto della risoluzione. Considerato quanto sopra, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla risoluzione in esame, così come riformulata.

Giancarlo GIORDANO (SEL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame, così come riformulata.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che la collega Santerini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ha comunicato il suo avviso favorevole sulla risoluzione che la Commissione si appresta a votare, delle cui integrazioni era stata informata.

La Commissione approva la risoluzione 7-00559, così come riformulata, che assume il numero 8-00100 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 marzo 2015.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione di rappresentanti di associazioni degli edicolanti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

ALLEGATO

7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,

premesso che:

l'Italia si appresta a celebrare il Settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione;

l'azione e gli interventi che saranno promossi per affrontare questo appuntamento – ricco di significato per la storia recente della Nazione – dovrebbero svolgersi secondo il sapiente intreccio di storia e memoria che, secondo gli indirizzi storiografici più attuali e avvertiti, non possono essere considerati come sovrapponibili. Fare storia, in senso attivo, significa infatti sottoporre a continua ricerca le conoscenze, saper adottare prospettive nuove, riuscire ad illuminare gli angoli lasciati in ombra, mentre l'azione di memoria rende partecipi di un processo che è di conoscenza, ma anche di presa in carico e di responsabilità. È, peraltro, dalla combinazione di passione civile e di rigore scientifico e culturale – cioè di storia e memoria – che può costruirsi un orizzonte comune in cui la conoscenza del passato costituisce fonte di un progetto futuro;

la ricorrenza del Settantesimo della Liberazione dovrebbe diventare propulsore di ricerche che si muovano ancor più verso un orizzonte nazionale, in grado di valorizzare quanto già svolto a livello locale, per non disperdere il patrimonio di informazioni e studi che in questi anni, data la peculiarità della nostra storia, si è accumulato su temi e fenomeni specifici. Dovrebbe quindi diventare una occasione

per portare a sintesi, con una prospettiva nazionale, gli sforzi che a carattere locale sono già stati compiuti;

è necessario attribuire un significato storico alla ricorrenza, perché diventi occasione di rivisitare criticamente i grandi fenomeni storici – sottraendoli alle dispute del dibattito politico – quali, ad esempio, il rapporto tra Resistenza armata e le diverse forme di resistenza civile non armata, o gli spostamenti forzati di popolazioni con l'esito drammatico delle diverse deportazioni che hanno dato luogo, in Italia più che altrove, ad un intreccio corposo tra Resistenza e deportazione, che è stato studiato nei due singoli versanti, ma che occorre indagare anche là dove si compongono;

le ricerche, la divulgazione e gli interventi didattici messi in campo nel Settantesimo – e ispirati alla rigorosa tutela della libertà di studio e di ricerca – dovranno riuscire a rappresentare il significato profondo dell'antifascismo e dell'esperienza resistenziale, per trasferire la ricchezza progettuale di quel portato nel nostro presente dando nuovo slancio alla ricerca e all'agire civico;

le celebrazioni dovrebbero costituire non il fine ma il « mezzo per », cioè dovrebbero farsi punto di partenza per dare impulso alla ricerca rigorosa, non agiografica o retorica, di quanto è accaduto, sia per aprire nuove piste di lavoro, sia per rileggere le vicende con occhi diversi. La distanza che separa da quegli avvenimenti permette di poterli osservare in modo laico, ma non per questo meno partecipe;

Alcuni ambiti sembrano, in questa prospettiva, emergenti:

a) la ricerca storica della Resistenza nel Mezzogiorno, relativa ai territori italiani liberati dagli Alleati: sono conosciute le 4 giornate di Napoli, mentre sono molti gli episodi non noti, e quindi da indagare, che hanno attraversato i territori del Centro e del Sud d'Italia per contrastare le azioni di repressione, di violenza inaudita – eccidi e stragi – e di razzie di impianti industriali e produttivi oltre. La conoscenza limitata di questi fenomeni ha determinato una visione parziale, quando non frantumata, della storia più recente del Paese;

b) il tema delle stragi nazifasciste, affrontato troppo spesso come indagine di storia locale, e quindi strettamente connessa ad un territorio, piuttosto che in modo sistematico e complessivo, come sarebbe invece necessario per comprendere la strategia di cui le singole stragi, attuate nel corso del conflitto, sono parte. In questi ultimi anni, grazie al sensibile impegno delle procure militari, i procedimenti penali a carico dei responsabili di molte stragi nazifasciste, sono stati aperti nelle aule dei tribunali, anche per l'impegno delle istituzioni e delle comunità dei territori coinvolti e per l'opera di sensibilizzazione e collaborazione dell'ANPI e delle altre Associazioni partigiane; ma molti procedimenti rischiano di restare senza esito e i fascicoli ritrovati nel cosiddetto « Armadio della vergogna » potrebbero essere richiusi di nuovo. A questo proposito, sul prolungato occultamento di tali fascicoli sono di grande interesse le relazioni conclusive della relativa Commissione Bicamerale d'inchiesta, che però il Parlamento in seduta plenaria non discusse: le valutazioni e le proposte della Commissione potrebbero contribuire a colmare un vuoto vergognoso della nostra storia recente, anche per riparare tardivamente alla memoria personale e collettiva delle migliaia di vittime (la stima oscilla tra 15 – 20.000). L'indagine storica, che non vuole formulare giudizi, può rag-

giungere una « verità aperta » e fornire la comprensione complessiva del fenomeno, così come può contribuire concretamente alla formazione civile delle nuove generazioni. A tal fine occorrerebbe affrontare sia una indagine quantitativa, mappando geograficamente sul territorio il fenomeno, sia qualitativa ricostruendo, là dove possibile, i profili umani e intellettuali delle vittime nonché le ripercussioni sulle comunità. Le storie di vita, quando sono una scelta metodologica praticabile, permettono di rompere la rigidità delle interpretazioni e di dare corpo ad una storia che rischia di apparire lontana e astratta. Il tema delle stragi, inoltre, richiama una necessaria riflessione sulla violenza, in particolare quella esercitata sui civili, che è stata la cifra della guerra nel XX secolo e che ha avuto strascichi carichi di altrettanta violenza nella difficile transizione dalla dittatura alla democrazia. In particolare modo nei territori dove l'occupazione è stata più brutale, vendette e rapresaglie sono avvenute nel primo dopoguerra contro sacerdoti, civili e appartenenti alla RSI;

c) nel suo complesso, portare alla luce agenti storici dell'antifascismo e della Resistenza armata e non armata, lasciati ai margini della ricostruzione dei grandi eventi, quali – ad esempio – i civili, le donne, i deportati razziali e politici, gli IMI (internati militari italiani): i molteplici modi e le forme di opposizione al regime fascista e all'occupazione nazista espresse dalle azioni di questi soggetti, ma anche le loro vicende di deportazione, godono ancora oggi di studi limitati e parziali. La biografia, la definizione del percorso di vita, raccolta con l'obiettivo di costruire di una banca dati aperta a sempre nuove acquisizioni, può costituire lo strumento di analisi su cui poi innescare un lavoro di ricostruzione storiografica. Analoga luce va portata sulle scelte e sulle vicende personali e collettive di coloro i quali sostennero il regime fascista e collaborarono con gli occupanti, al fine di restituire

un quadro interpretativo non ideologico e complessivo;

d) la fisicità dei luoghi che sono stati teatro di fatti cruenti legati all'antifascismo, alla deportazione razziale e politica, al movimento resistenziale e alla Guerra di Liberazione mantiene, nel tempo, una capacità evocativa che è in grado di rendere visibile ciò che non lo è, cioè la storia, e al contempo di preservarla tenacemente contro l'oblio. Sono elementi simbolici della comunità, inseriti in un territorio specifico, che finiscono per caratterizzarlo in maniera forte con la loro presenza. Nei luoghi ci si riconosce, il passato e il presente si saldano. Per questo la loro importanza va oltre la conoscenza dei fatti cui rimandano, perché la loro funzione non è solo storica ma identitaria. Molti luoghi di « memoria » restano iscritti esclusivamente in un contesto locale, alcuni lo travalicano e appartengono alla storia del nostro Paese per la funzione che ebbero nel corso della Seconda Guerra, per quello che rappresentarono successivamente. È chiaro che il luogo di memoria nasce dal lavoro del tempo, ma soprattutto dalla volontà degli uomini e delle donne che, prendendosi cura delle pietre, intendono custodire la memoria delle storie che esse racchiudono. Oggi è urgente definire un lessico della memoria, a partire dalla individuazione dei luoghi legati al secondo conflitto: per essi andrebbe dedicato uno strumento di conoscenza di base, quale la schedatura con parametri uniformi per tutto il territorio, garantendo quindi la possibilità di riconoscere tali luoghi e renderli rintracciabili; al contempo si dovrà ricostruire, per quanto possibile, una mappa di ciò che non c'è più. L'obiettivo è di salvare ciò che resta e conoscere ciò che si è perso. Sui luoghi, che permettono l'incontro fruttuoso tra la ricerca, la divulgazione e il lavoro pedagogico, bisogna investire perché sono una risorsa per la storia e un monito per la memoria. A tale proposito, il criterio per la individuazione dei « luoghi della memoria » potrebbe essere la contemporanea presenza di reperti e vestigia degli eventi

– o strutture moderne che ne siano testimonianza – e di istituzioni, enti ed organismi attivi nella tutela di tale patrimonio e nella promozione continuativa di ricerche e di attività di divulgazione;

la lotta di Liberazione fu un movimento collettivo, somma di tante scelte individuali di donne e uomini comuni che si impegnarono per affermare i principi di libertà ed indipendenza a fronte di sofferenze e, spesso, fino al sacrificio personale. I protagonisti di quelle esperienze fondative della Repubblica meritano riconoscimento, così come la loro memoria è degna per essere trasmessa alle nuove generazioni, insieme ai valori e ai principi della Carta Costituzionale;

impegna il Governo, fermo restando il rigoroso rispetto del principio costituzionale della libertà di ricerca e di insegnamento, nei limiti delle attribuzioni istituzionali:

a promuovere gli studi e le ricerche sull'esperienza storica della opposizione al fascismo, della Resistenza e della Liberazione, a partire dalle memorie dei territori per giungere alle grandi vicende nazionali;

a valorizzare la memoria della Resistenza morale al fascismo, manifestata in forme non violente, anche attraverso la promozione di specifici progetti di ricerca;

a dare impulso agli studi e alle ricerche dell'esperienza resistenziale delle donne, dei civili, dei sacerdoti, degli internati militari italiani, degli appartenenti alle forze armate operanti nell'ambito delle formazioni partigiane e dei ricostituiti reparti combattenti a fianco delle truppe alleate in Italia e all'estero, nonché di coloro i quali si schierarono con il regime, anche al fine di realizzare banche di dati – progressivamente implementabili su dati il più possibile uniformi – utili ad intrecciare le vicende personali alla storia generale;

a conservare, nell'ambito della più vasta storia della Resistenza, la memoria delle vittime della Shoah, in particolare sostenendo luoghi e iniziative di trasmissione culturale e educativa rivolte alle giovani generazioni;

a promuovere la ricerca storica sull'antifascismo e sulla Resistenza nel Mezzogiorno d'Italia;

a contribuire fattivamente alla realizzazione e alla digitalizzazione dell'Atlante Nazionale delle Stragi Nazifasciste '43-'45, promosso dall'ANPI e dall'INSMLI grazie anche al sostegno finanziario del Governo della Repubblica Federale Tedesca, che le collochi sul territorio nazionale e connetta le biografie delle vittime – da raccogliere in un Albo Nazionale, come già avvenuto in altri Paesi europei – e dei carnefici al contesto locale e al quadro storiografico generale;

nell'ambito della «violenza ai civili» e dell'indagine sulla transizione dalla dittatura fascista alla vita democratica, promuovere ricerche sugli eventi violenti agiti contro sacerdoti, civili e appartenenti alla RSI avvenuti nel primo dopoguerra, nonché indagini sulla continuità dell'apparato burocratico statale dall'epoca fascista a quella democratica, anche alla luce dell'amnistia, che ricomprese i reati politici, promulgata dal primo governo post-fascista;

a promuovere la realizzazione di un Centro nazionale di documentazione, informazione e comunicazione multimediale, particolarmente indirizzato alle giovani generazioni e volto a diffondere la conoscenza delle vicende storiche della Resistenza;

a favorire la creazione della rete dei luoghi della memoria al fine di agevolarne la salvaguardia, la conoscenza, la valorizzazione – avvalendosi anche del Centro nazionale di documentazione, informazione e comunicazione multimediale

– e la creazione di uno specifico programma di identità visiva;

a sostenere materialmente i luoghi simbolici della suddetta rete – individuati dal MIBACT mediante i criteri citati al punto d) delle premesse – e che potrebbero rappresentare i lemmi del «lessico della memoria», da implementare ed arricchire:

luoghi simbolici della deportazione (come Binario 21 a Milano); luoghi di concentramento e di transito (quali, ad esempio, la Risiera di San Sabba, il campo di Fossoli di Carpi, Borgo San Dalmazzo); luoghi della rete di salvataggio e di protezione (come, ad esempio, Villa Emma di Nonantola);

luoghi e percorsi della Resistenza (come, ad esempio, l'Istituto Alcide Cervi, la Borgata Paraloup (CN), i percorsi della Linea Gotica, quelli delle Repubbliche partigiane dell'Ossola e di Montefiorino, l'ambito d'azione della formazione Gruppo Patrioti della Maiella); luoghi di reclusione e di violenza (come il Museo di Via Tasso a Roma e l'Hotel Regno di Milano);

luoghi delle stragi di civili (quali le Fosse Ardeatine, il Parco regionale di Monte Sole, Sant'Anna di Stazzema, Bo-ves...);

ad assicurare all'Archivio Centrale dello Stato le risorse e le collaborazioni per il riordino, l'inventariazione e la digitalizzazione del consistente materiale documentale relativo al riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, quali intervento prodromico al conferimento di una attestazione di riconoscimento e di gratitudine a quanti hanno contribuito alla lotta di Liberazione;

a promuovere azioni che mettano in luce la Resistenza e l'antifascismo quali radici dell'unità europea, da portare oggi a compimento;

utilizzare il patrimonio etico, storico e culturale antifascista per promuovere progetti che contrastino oggi nuove forme di razzismo, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo;

a sostenere programmi e progetti che partendo dalla conoscenza del conflitto passato consentano di far riflettere le nuove generazioni sull'attualità, sulla gestione dei conflitti attraverso il confronto

verbale e, dunque, mediante la promozione di percorsi di dialogo e pace.

(8-00100) « Ghizzoni, D'Ottavio, Gribaudo, Coscia, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Incerti, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », di rappresentanti della Consulta nazionale del volontariato della protezione civile	123
---	-----

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	123
7-00596 Terzoni: Sulle attività di estrazione e coltivazione di idrocarburi nel mare Adriatico (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	123
ALLEGATO (Nuova formulazione)	125
Sui lavori della Commissione	124

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 marzo 2015.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », di rappresentanti della Consulta nazionale del volontariato della protezione civile.

L'audizione si è svolta dalle 14 alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che da alcuni gruppi è stato richiesto di acquisire chiarimenti in ordine ai più recenti fatti di cronaca relativi a presunti fenomeni di corruzione nel settore degli appalti e delle opere pubbliche. A tale proposito rileva l'opportunità che la Commissione valuti iniziative da adottare in proposito, dopo aver verificato quali possono essere gli sviluppi che i recenti fatti di cronaca possono produrre in Assemblea.

La Commissione consente.

7-00596 Terzoni: Sulle attività di estrazione e coltivazione di idrocarburi nel mare Adriatico.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 10 marzo scorso.

Patrizia TERZONI (M5S), nel far seguito a quanto preannunciato nella precedente seduta, presenta una nuova formulazione della risoluzione 7-00596 a sua firma (*vedi allegato*).

Enrico BORGHI (PD) manifesta contrarietà in ordine alle premesse dell'atto di indirizzo in esame, che si pongono in netta contraddizione con le scelte politiche effettuate dal suo gruppo parlamentare in altre sedi. In particolare, non ritiene condivisibile la premessa secondo la quale l'Italia sarebbe un paese arretrato con riferimento alla riduzione di CO₂, all'efficienza energetica e quella secondo cui, nel decreto-legge cosiddetto «Sblocca Italia», sarebbero state approvate norme lesive delle prerogative delle regioni. Auspica pertanto che la collega Terzoni sia disponibile a riformulare ulteriormente l'atto di indirizzo a sua firma, riservandosi altrimenti di presentare un'altra risoluzione a nome del suo gruppo parlamentare.

La sottosegretaria Silvia VELO evidenzia come il Governo, relativamente alla parte dispositiva dell'atto di indirizzo in discussione, valuti favorevolmente i primi due punti, che prevedono rispettivamente l'adozione di iniziative volte alla tutela del patrimonio ambientale marino e l'istituzione di una zona di protezione ecologica nel mare Adriatico. Quanto al terzo punto della parte dispositiva, che impegna il Governo ad attivare la procedura di valutazione ambientale strategica anche per le attività programmate nelle acque territoriali italiane, e ai contenuti della premessa, rileva invece la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, necessari altresì anche in merito alle premesse dell'atto di indirizzo in questione.

Patrizia TERZONI (M5S) si dichiara disponibile a riformulare ulteriormente

l'atto di indirizzo, anche attraverso la soppressione di alcuni capoversi delle premesse. Chiede però chiarezza in ordine all'orientamento del gruppo Pd sugli impegni della risoluzione.

Enrico BORGHI (PD) invita la collega Terzoni a valutare attentamente la stretta connessione tra le premesse e gli impegni dell'atto di indirizzo, che pertanto necessita di un ulteriore approfondimento istruttorio nel suo complesso.

Filiberto ZARATTI (SEL) non condivide l'atteggiamento del deputato Borghi, che dimostra di non apprezzare la disponibilità manifestata della collega Terzoni.

Patrizia TERZONI (M5S) ribadisce la propria disponibilità all'eventuale riformulazione delle premesse dell'atto di indirizzo in discussione, auspicando che si possa quindi pervenire all'approvazione di un testo condiviso da tutte le forze politiche.

Ermete REALACCI, *presidente*, preso atto della necessità di effettuare un supplemento di istruttoria sui contenuti della risoluzione in titolo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Claudia MANNINO (M5S) sollecita il Governo ad ottemperare a quanto disposto dalla legge n. 298 del 1985, che, all'articolo 9 prevede che, entro il 15 marzo di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture presenta una relazione concernente lo stato di attuazione e di efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

7-00596 Terzoni: Sulle attività di estrazione e coltivazione di idrocarburi nel mare Adriatico.**NUOVA FORMULAZIONE**

L'VIII Commissione,

premessi che:

nel summit sul clima tenutosi a New York lo scorso settembre, che ha visto la partecipazione di 120 leader mondiali, il Governo italiano, attraverso le parole del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva preso una chiara posizione per sostenere la lotta ai cambiamenti climatici;

in particolare Renzi ha chiesto impegni vincolanti al fine di raggiungere « un accordo capace di dare il segno della volontà politica » dei partecipanti e ha evidenziato la necessità di « seguire un percorso che porti a una riduzione di emissioni » con target precisi: -40 per cento rispetto al 1990 entro il 2030 e -80 per cento sempre sul 1990, entro il 2050; il premier ha anche affermato l'esigenza di investire strategicamente sulle energie rinnovabili;

nonostante gli impegni assunti da molti Paesi per ridurre la percentuale di energia prodotta da combustibili fossili, molte compagnie petrolifere stanno cercando di investire risorse nella ricerca di nuovi giacimenti di gas e petrolio, sia sulla terraferma, sia in mare;

l'attività di esplorazione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare o in terraferma comporta inevitabilmente il ricorso ad operazioni invasive e potenziali rischi non eliminabili per l'ambiente e per la salute, così come l'aumento di emissioni climalteranti;

eventuali attività di ricerca e di estrazione nel mare Mediterraneo, di ridotte dimensioni e semichiuso (con due soli accessi naturali, Gibilterra e i Dardanelli, ed uno artificiale, il Canale di Suez), comporterebbero ulteriori problemi considerata la particolare fragilità dell'ecosistema marino, la cui esigenza di tutela dovrebbe essere condivisa da tutti i paesi che vi si affacciano, come previsto del resto dalla direttiva europea 2013/30/UE e dalla convenzione di Barcellona;

il Mediterraneo costituisce appena lo 0,7 per cento della superficie marina globale e il ricambio della massa idrica è stimato in circa 80 anni, mentre il suo bacino è attraversato dal 25 per cento dell'intero traffico petrolifero marittimo mondiale;

all'interno del bacino del mar Mediterraneo, l'Adriatico è il mare che vanta la più alta presenza di piattaforme petrolifere e, allo stesso tempo, il mare che fornisce oltre la metà del pescato in Italia;

secondo i dati forniti dal Piano d'Azione Mediterranea delle Nazioni Unite, ogni anno il Mediterraneo è oggetto di immissioni di idrocarburi per circa 600 mila tonnellate, mentre, a partire dal 1985, si sono verificati 27 incidenti con un totale di 271.900 tonnellate di petrolio sversate; in sostanza il Mediterraneo è il mare con il più elevato inquinamento da petrolio al mondo il quale, unito ad altre forme di inquinamento (scarichi urbani e industriali non depurati, uso dei sostanze chimiche in agricoltura, e altro) rischia di

compromettere gravemente l'equilibrio dei suoi ecosistemi;

non va dimenticato che le attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi, oltre a mettere a repentaglio l'integrità di aree di particolare pregio paesaggistico e naturalistico e le numerose attività economiche legate al turismo e alla pesca, comportano un aumento del rischio sismico e vulcanico;

L'Italia, dopo un primo, timido, tentativo di modificare il quadro normativo in materia di coltivazione di idrocarburi al fine di aumentare il livello complessivo di tutela ambientale, ha approvato, con il decreto-legge n. 133 del 2014, denominato «Sblocca Italia», una norma che, di fatto, rappresenta un completo cambio di rotta: da un lato viene attribuito alle attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo del gas, carattere di opere di interesse strategico di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, dall'altro alle regioni viene tolto ogni ruolo decisionale in merito, espropriandole, di fatto, dei propri poteri;

secondo gli studi effettuati il petrolio presente nei nostri fondali oltre ad essere esiguo è anche ricco di impurità, e di difficile estrazione; il petrolio estratto nell'Adriatico si presenta dunque come una fanghiglia corrosiva, melmosa e densa che necessita di una lunga lavorazione per l'utilizzo di destinazione, a processo che inizia già sulle piattaforme marine;

la maggior parte degli sversamenti di idrocarburi in mare, circa l'80 per cento, è imputabile allo svolgimento di attività di routine di manutenzione degli impianti, di estrazione e trasporto degli idrocarburi; una piattaforma in mare nell'arco della sua vita rilascia mediamente 90.000 tonnellate di sostanze inquinanti; il Mediterraneo ha una densità di catrame pelagico di 38 milligrammi per metro quadro, una percentuale altissima ormai assolutamente insostenibile, che rischia di aumentare ancora con l'avvio di nuove attività di coltivazione di idrocarburi;

in data 6 agosto 2014, le Commissioni riunite VIII ambiente e X attività produttive della Camera hanno approvato una risoluzione (8-00074 risultante dal testo unificato delle risoluzioni 7-00034 Mariastella Bianchi e 7-00086 Cominelli) nella quale, tra l'altro, si impegna il Governo:

a valutare le linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale ai fini del divieto entro le 12 miglia delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;

a non mettere a rischio e a non pregiudicare, neanche potenzialmente, lo stato delle aree di reperimento di parchi costieri e marini e di aree marine protette così come definite dall'articolo 31 della legge n. 979/82, e dagli articoli 34 e 36 della legge n. 394/91, nonché i beni individuati ai sensi delle leggi n. 184/77, n. 77/2006 e n. 689/1994;

a prevedere la sospensione delle attività in zone di elevato rischio sismico, vulcanico, tettonico, così come indicato da indagini scientifiche, preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, nonché a prevedere il blocco del rilascio di autorizzazioni in zone di particolare ripopolamento ittico, così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, prevedendo altresì adeguate compensazioni economiche nel caso di danni arrecati agli stock ittici esistenti;

ad adottare le necessarie iniziative volte a una revisione del sistema delle autorizzazioni per le trivellazioni prevedendo il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche redigendo apposite griglie di valutazione in grado di recepire in modo oggettivo specifici punti di criticità quali ad esempio la presenza di falde acquifere o elevati rischi sismici e rilevanti fragilità geologiche dei territori interessati dall'ipotesi di ricerca, coltivazione e coltivazione di idrocarburi, supportate dal contributo

delle analisi di ISPRA, INGV e CNR, così come il coinvolgimento degli enti locali e una maggiore trasparenza e pubblicazione dei risultati;

a incrementare per le nuove concessioni di coltivazione le aliquote delle royalty fino al 50 per cento rispetto a quelle attualmente vigenti in funzione della produttività degli impianti, anche per individuare misure compensative a favore delle comunità rivierasche o comunque interessate, mutuando schemi quali quello dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

a verificare la sussistenza dei requisiti economici e tecnici delle società titolari di permessi di ricerca in modo da garantire efficienza tecnica, sicurezza e pieno rispetto di tutte le prescrizioni e dei vincoli stabiliti dalle autorità competenti: non solo degli obblighi – stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico – per la gestione degli impianti e la sicurezza mineraria – ma anche, in particolare, dei vincoli disposti da Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dagli enti locali per gli aspetti di compatibilità ambientale nella realizzazione e gestione di impianti e pozzi, tenuto conto delle tecniche e delle conoscenze più avanzate per il « buon governo » dei giacimenti;

dopo la conversione in legge del decreto-legge « sblocca Italia » sei regioni – Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Puglia e Veneto – hanno impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la legge n. 166 del 2014 di conversione del decreto n. 133 del 2014; in sostanza le regioni hanno deciso di contrastare la forzatura dirigistica, voluta dal Ministero dello sviluppo economico, e contraria al Titolo V della Costituzione, che bypassa l'intesa con le regioni e stabilisce corsie preferenziali e poco trasparenti per le valutazioni ambientali e per il rilascio di concessione uniche di ricerca e coltivazione di idrocarburi;

a rendere ancora più preoccupante il futuro del mare Mediterraneo, in particolare del mare Adriatico, c'è la deci-

sione del governo croato di consentire, come annunciato dal Ministro degli affari esteri Ivan Vrdoliar, le trivellazioni petrolifere nelle proprie acque territoriali;

nei giorni scorsi il Governo di Zagabria ha comunicato l'esito del bando sulle prime dieci aree (su 29), ognuna delle quali si estende su 1.000-1.600 chilometri quadrati: il consorzio costituito dall'americana Marathon Oil e dall'austriaca Omv ne ha ottenute sette, mentre due licenze sono andate alla società pubblica croata Ina e all'ungherese Mol e una al consorzio tra ENI e l'inglese Medoilgas;

tra i rischi connessi alle attività estrattive nel mare Adriatico c'è anche la presenza di molti ordigni bellici inesplosi, che potrebbero provocare danni enormi all'ambiente e all'ecosistema;

la questione è stata affrontata anche nel Parlamento europeo, con un'interrogazione nella quale si è affermato che le coste croate distano 100 chilometri da quelle di Venezia, che la disposizione sottomarina di alcuni giacimenti sconfinava in acque territoriali italiane e che l'ecosistema marino dell'Adriatico, caratterizzato anche dal fenomeno della subsidenza, è estremamente fragile e si è chiesto alla Commissione europea come intenda agire sulle possibili conseguenze di nuove attività di estrazione di idrocarburi nell'Adriatico e se intenda fermare lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nell'Adriatico ancora non aperti;

la Commissione, pur nell'ambito di una risposta interlocutoria, ha in ogni caso ribadito che i progetti di prospezione petrolifera e lo svolgimento delle ricerche devono rispettare la direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare, la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e, ai sensi del protocollo offshore, la convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento;

la Direzione generale per le valutazioni ambientali del ministero ha mani-

festato in due occasioni ufficiali l'interesse a partecipare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del « Piano e Programma Quadro di ricerca e produzione degli idrocarburi nell'Adriatico » del governo croato, come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE e dal Protocollo Vas alla Convenzione di Espoo sottoscritto nel 2003 a Kiev;

il 26 febbraio la Croatia ha comunicato il proprio assenso alla richiesta del Governo italiano, a seguito del quale sono state informate le Regioni interessate (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia), invitandole a trasmettere entro il 20 aprile le osservazioni sul Piano, al fine di inoltrarle il 4 maggio, insieme a quelle del Governo, all'autorità competente croata,

impegna il Governo:

ad attivarsi in tutte le sedi, comunitarie ed internazionali, al fine di tutelare il mare Adriatico da interventi che potrebbero causare danni irrimediabili all'ambiente marino, patrimonio dell'intera umanità, ricorrendo, a all'uopo, a tutti gli strumenti di tutela previsti dal diritto internazionale e comunitario, sia invocando principi di prevenzione e di precauzione, sia facendo ricorso alle convenzioni, alle direttive ed ai trattati interna-

zionali, tra cui la Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976, relativa specificamente alla salvaguardia del mare Mediterraneo, considerato « area speciale » proprio per la sua particolare valenza ecologica, la Convenzione di Londra del 1954 sulle regole di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi, la Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, finalizzata alla protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento, che impone l'obbligo di proteggere e preservare l'inquinamento marino e la Convenzione di Bruxelles sulla responsabilità civile per l'inquinamento da idrocarburi del 29 novembre 1969;

a promuovere l'istituzione di una Zona di protezione ecologica nel mare Adriatico, con l'obiettivo di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi marini e il patrimonio dei fondali del mare Adriatico, in attuazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 10 dicembre 1982;

a porre, in coerenza con le richieste avanzate al Governo croato, la medesima attenzione sulle attività di ricerca ed estrazione previste nei nostri mari, attivando la procedura di Valutazione ambientale strategica anche per le attività programmate nelle acque territoriali italiane.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	131

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni II e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	133

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

Atto n. 142.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'or-

dine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2015.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Arianna SPESOTTO (M5S) richiama l'attenzione del Governo su una questione che è stata oggetto anche di un atto di sindacato ispettivo a propria firma, relativa alla necessità che vengano attivati quanto prima i corsi di formazione per la

qualifica di primo ufficiale di coperta e di macchina, propedeutici all'avanzamento di carriera dei marittimi.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO chiede, a nome del Governo, che la Commissione possa esprimere il parere in una successiva seduta, al fine di effettuare alcuni approfondimenti delle questioni oggetto delle condizioni contenute nella proposta di parere, impegnandosi fin d'ora, a nome del Governo, ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione prima di procedere all'emanazione definitiva del decreto legislativo.

Michele Pompeo META, *presidente*, accoglie la richiesta del rappresentante del Governo, e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad un'apposita seduta che sarà prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni II e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (Atto n. 142).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2012/35/UE, che a sua volta modifica la direttiva 2008/106/CE, la quale era stata recepita con il decreto legislativo n. 136 del 2011;

la direttiva 2012/35/UE è finalizzata ad introdurre nel diritto dell'Unione europea gli emendamenti approvati dalla Conferenza di Manila del 2010 alla Convenzione relativa alla formazione della gente di mare (di seguito indicata come «Convenzione STCW»), che è stata adottata nel 1978 dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

in sede di recepimento della citata direttiva 2012/35/UE, lo schema di decreto legislativo in esame ridefinisce integralmente la disciplina di rango primario concernente la formazione della gente di mare, disponendo conseguentemente l'abrogazione del decreto legislativo n. 136 del 2011;

l'attuazione del decreto legislativo n. 136 del 2011 ha dato luogo a problematiche dovute alle rigidità e agli aggravati procedurali specificamente previsti nell'ordinamento italiano, che hanno avuto l'effetto di indurre un numero considerevole

di lavoratori italiani del settore a conseguire i titoli marittimi in altri Stati dell'Unione europea e, in particolare, nel Regno Unito;

occorre pertanto, nell'ambito dello schema di decreto in esame e dei successivi decreti ministeriali attuativi, definire una disciplina che assicuri l'efficacia delle procedure e la semplificazione degli adempimenti e corrisponda strettamente ai requisiti previsti dalla Convenzione STCW, come modificata dagli emendamenti di Manila;

nei confronti dell'Italia è stata aperta la procedura d'infrazione n. 2014/0464, di cui alla lettera di costituzione in mora del 26 settembre 2014, inerente al mancato recepimento della direttiva 2012/35/UE; occorre pertanto che si pervenga quanto più tempestivamente possibile alla definitiva approvazione e all'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3, si provveda, in fase di attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, a istituire, all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i raccordi necessari per integrare, riguardo alle materie considerate nel provvedimento in esame, l'attività della Dire-

zione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne con quella del Comando generale e delle Direzioni marittime del Corpo delle Capitanerie di Porto, al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti relativi al personale marittimo;

2) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, e all'articolo 13, si assicuri che i decreti e provvedimenti attuativi ivi previsti, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi di navigazione prescritti per il rilascio dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento e alle modalità e procedure di rinnovo dei medesimi certificati, siano definiti in piena conformità con i requisiti previsti dalla Convenzione STCW;

3) si assumano tutte le iniziative necessarie per garantire quanto prima possibile lo svolgimento del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina, di cui all'allegato 1 dello schema di decreto legislativo in esame;

4) con riferimento all'articolo 11, comma 10, per quanto concerne la determinazione delle procedure e delle modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, si definisca una disciplina che privilegi

finalità di efficacia e semplificazione, anche prevedendo che la certificazione della navigazione possa essere effettuata dal comandante dell'unità ed eventualmente vidimata dal Consolato;

5) con riferimento all'articolo 19, comma 1, si preveda che il riconoscimento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea sia subordinato esclusivamente alla verifica di conformità dei certificati stessi alla Convenzione STCW;

6) all'articolo 19, si sopprima il comma 4, con cui si prevede che, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle funzioni, capacità e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri;

7) il Governo assuma tutte le iniziative opportune per assicurare che l'applicazione della nuova disciplina, dettata dallo schema di decreto legislativo in esame, abbia luogo quanto più tempestivamente possibile; in proposito, con riferimento all'articolo 28, comma 2, si limiti il periodo transitorio durante il quale possono essere rinnovati e prorogati i certificati di competenza e le convalide rilasciati sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 136 del 2011, che lo schema di decreto in esame prolunga fino al 1° gennaio 2017.

ALLEGATO 2

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015 recante « Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione » (C. 2893 Governo);

premesso che:

il decreto-legge oltre a contenere la proroga del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali e del finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, prevede misure di contrasto al terrorismo internazionale;

tali misure, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, sono finalizzate anche al contrasto delle attività di proselitismo e della diffusione attraverso Internet di contenuti che possano essere strumento per compiere delitti con finalità di terrorismo;

si rileva in proposito l'esigenza di precisare l'ambito di applicazione delle

disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, dal momento che la formulazione adottata, per cui possono essere destinatari dell'ordine del pubblico ministero di rimuovere contenuti *on line* illeciti i « soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione », potrebbe risultare indeterminata e tale da suscitare incertezza sull'identificazione delle categorie dei soggetti in questione;

si segnala altresì che le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 2 non si applicano, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, alle testate giornalistiche telematiche e ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico debitamente registrati, in quanto tutelati dalle garanzie e dalle procedure previste dall'articolo 21 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, si adotti una formulazione che individui in modo inequivocabile l'ambito dei soggetti che possono essere destinatari dell'ordine del pubblico ministero di rimuovere i contenuti illeciti, in quanto

ritenuti strumento per compiere delitti con finalità di terrorismo;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito se sussistano ragioni adeguate a giustificare che l'utilizzo di strumenti informatici o telematici sia qualificato come aggravante speciale in relazione all'istigazione a commettere i reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato (articolo 2, comma 1, lettera *a*), all'istigazione a delinquere e all'apologia di reato (articolo 2,

comma 1, lettera *b*), n. 1) e ai delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità (articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 2);

b) valutino le Commissioni di merito, con riferimento alle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, l'opportunità di individuare misure di contrasto ai delitti con finalità di terrorismo più efficaci della semplice rimozione di contenuti, in ogni caso facilmente riproducibili, utilizzando i dati di accesso ai contenuti stessi per porre in essere azioni mirate verso soggetti potenzialmente a rischio di coinvolgimento nei delitti in questione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Enel, in merito alla recente interruzione del servizio elettrico verificatasi in alcuni comuni di Emilia Romagna e Lombardia a causa di eventi climatici avversi

135

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 marzo 2015.

Audizione di rappresentanti di Enel, in merito alla recente interruzione del servizio elettrico verificatasi in alcuni comuni di Emilia Romagna e Lombardia a causa di eventi climatici avversi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	136
Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 115, C. 388, C. 530, C. 728, C. 1503, C. 1879, C. 1881, C. 2046, C. 2430 e C. 2605</i>)	136

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne (<i>Deliberazione</i>) .	139
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine)</i>	144

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
--	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che la deputata Laura Venittelli ha cessato di parte della XI Commissione. Comunica, altresì, che la deputata Irene Tinagli è tornata a far parte della XI Commissione.

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 115, C. 388, C. 530, C. 728, C. 1503, C. 1879, C. 1881, C. 2046, C. 2430 e C. 2605*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2013.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte preliminarmente che, dopo l'avvio del dibattito di carattere generale sulla proposta di legge atto Camera n. 857, in materia di libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti

dei gruppi, nelle riunioni del 4 e 12 marzo 2015 scorso, ha affrontato la questione, convenendo sull'utilità di ampliare l'ambito delle discussioni anche in direzione del tema dell'accesso al pensionamento da parte delle lavoratrici e delle agevolazioni contributive per le lavoratrici madri e per i lavoratori impegnati in attività di cura familiare. Trattandosi di un intervento complementare rispetto a quello previsto dalla proposta C. 857, incidente su identica materia, ritiene si possa procedere all'abbinamento delle proposte, attraverso una specifica pronuncia in tal senso della Commissione. Conformemente a quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, propone che alla proposta di legge C. 857 Damiano siano abbinatae, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, i progetti di legge C. 115, C. 388, C. 530, C. 728, C. 1503, C. 1879, C. 1881, C. 2046, C.2430 e C. 2605.

La Commissione conviene.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) rileva l'opportunità che all'esame delle proposte di legge in discussione sia abbinato quello della proposta C. 2955, ancora non assegnata alla Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, anche in considerazione dell'ampliamento del perimetro della discussione, avverte che è stata nominata come seconda relatrice per l'esame delle proposte di legge la deputata Gneccchi, che affiancherà in tale ruolo la deputata Polverini. Chiede, quindi, alla deputata Gneccchi di illustrare brevemente i contenuti delle proposte di legge appena abbinatae.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, giudica positivamente l'ampliamento dell'ambito della discussione anche in direzione del tema dell'accesso al pensionamento da parte delle lavoratrici, considerate le forti differenze di genere al momento esistenti in ambito di accesso previdenziale, che, a suo avviso, sono state aggravate dal brusco innalzamento dei requisiti determinati dalla cosiddetta ri-

forma Fornero Rilevato che la proposta di legge Damiano C. 857 prevede una forma di flessibilità previdenziale suscettibile di favorire soprattutto i lavoratori, prevenendo requisiti di accesso che spesso le donne non riescono a raggiungere, auspica, quindi, che possa essere svolta anche una riflessione specifica sulla situazione previdenziale delle donne. Fa notare che il tema della flessibilità previdenziale riguarda anche altre categorie di lavoratori svantaggiati, come i lavoratori impiegati in attività usuranti – cita, in proposito, il caso dei macchinisti e degli edili – per la cui tutela sono state presentate specifiche proposte di legge. Ritiene tuttavia, che non sarebbe opportuno estendere l'ambito della discussione anche a tali categorie di lavoratori, per i quali giudica opportuna una riflessione specifica in altra sede, che potrebbe essere affrontata, ad esempio, nell'ambito del tavolo di confronto avviato sul tema previdenziale tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e i componenti delle Commissioni competenti Camera e Senato.

Passando ad esaminare il contenuto delle proposte di legge testé abbinatae, fa notare che esse, muovendosi lungo un percorso di modifica della disciplina in materia di accesso al pensionamento, nel solco di quanto già delineato dalla proposta di legge Damiano C. 857, si propongono di individuare una nuova disciplina legislativa per l'accesso al pensionamento delle lavoratrici nonché di valorizzare i lavori di cura e assistenza familiare, riconoscendo specifiche agevolazioni, soprattutto nei confronti delle lavoratrici madri, sulle quali maggiormente grava l'onere sociale dello svolgimento di tali attività.

Rileva che tali proposte, pertanto, intendono contribuire a realizzare un sistema pensionistico che assicuri gradualità e flessibilità, in modo da conciliare scelte lavorative ed esigenze personali, ripristinando condizioni di maggior equità per le donne, la cui condizione professionale è particolarmente debole, considerate le minori possibilità di carriera, l'importo inferiore delle pensioni e il pesante carico dei lavori familiari a cui sono sottoposte,

aggravato, peraltro, dalla scarsità dei servizi sociali a sostegno della prima infanzia, degli anziani e dei disabili.

Osserva che le proposte di legge in esame — anche alla luce delle negative conseguenze determinate nei confronti delle lavoratrici dal brusco innalzamento dell'età pensionabile prodotto dalla cosiddetta riforma pensionistica del 2011 — intendono introdurre meccanismi di tipo compensativo agendo sia sui requisiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia attraverso il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa. A tale riguardo segnala che, con riferimento alla generalità delle lavoratrici, l'articolo 1 della proposta Gnechi C. 1881 rivede la disciplina contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di introdurre maggiore gradualità nell'innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento per le lavoratrici pubbliche e private. La proposta prevede, inoltre, all'articolo 2, commi 5 e 6, il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa alle lavoratrici prive di altri redditi, ad esclusione dell'abitazione principale, fino a concorrenza di un reddito da pensione non superiore a due volte il trattamento minimo. La proposta Cirielli C. 1879 consente invece l'accesso delle lavoratrici alla pensione di vecchiaia all'età di 63 anni con recupero delle annualità erogate fino all'età di accesso ordinario al pensionamento di vecchiaia negli anni successivi, per un numero di annualità pari alla speranza di vita.

Altre disposizioni della proposta C. 1881 e le proposte Gebhard C. 115, Gnechi C. 530, Di Salvo C. 1503 e Sberna C. 2605, individuando platee differenziate, prevedono benefici riferiti essenzialmente alle lavoratrici madri, in taluni casi specificandone l'estensione anche ai lavoratori padri, in caso di totale assenza della madre. I benefici assumono la forma di anticipo nell'accesso alla pensione di vecchiaia, di maggiorazione del trattamento pensionistico ovvero si sostanziano in agevolazioni di carattere contributivo. Senza pretesa di esaustività e al fine di consentire una rapida panoramica dei possibili strumenti da utilizzare nell'intervento nor-

mativo in discussione, segnala che talune proposte C. 115, C. 1503, C. 1881 e C. 2605 prevedono riduzioni dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione, anche in alternativa ad una diversa determinazione del trattamento pensionistico (C. 115 e C. 1503) ovvero al riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa (C. 1881). Le proposte C. 115, C. 530, C. 1503 e C. 2605 C. 1881 riconoscono, inoltre, benefici contributivi di natura figurativa a favore delle lavoratrici, anche tenendo conto del numero dei figli. La proposta C. 530 prevede inoltre una integrazione del 10 per cento dei trattamenti pensionistici maturati in presenza di due o più figli naturali o adottivi. La proposta C. 1503 prevede inoltre una riduzione di un anno per ogni figlio del requisito anagrafico per il riconoscimento alle donne dell'assegno sociale.

Fa notare, poi, nello specifico, che le proposte di legge Gnechi C. 728 e Fauttilli C. 2430 affrontano, in modo specifico, i temi connessi alla tutela previdenziale di lavoratori e lavoratrici che assistono familiari gravemente disabili, prevedendo anche in questo caso, a seconda delle fattispecie, il riconoscimento di contributi figurativi ovvero il versamento di contributi volontari (C. 728), il diritto all'erogazione anticipata dei trattamenti pensionistici (C. 728 e C. 2430), nonché, nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, forme di esonero anticipato dal servizio (C. 2430). Un anticipo nell'accesso al pensionamento dei lavoratori che abbiano prestato assistenza a parenti disabili è inoltre previsto dall'articolo 2, comma 4, della proposta C. 1881.

Rileva altresì che la proposta di legge Murer C. 388, a differenza delle altre iniziative legislative, che apportano in modo diretto modifiche alla normativa vigente, delega al Governo all'adozione di un decreto legislativo volto all'introduzione di un credito contributivo ai fini pensionistici per le lavoratrici madri, in misura pari a due anni di contribuzione figurativa per ogni figlio. Segnala, inoltre, che tale proposta di legge interviene in materia di durata del congedo straordina-

rio per assistenza e lavoro di cura in favore di familiari disabili conviventi.

Fa altresì presente che la proposta di legge Fedriga C. 2046 affronta, nello specifico, la questione della cosiddetta «opzione donna», estendendo il termine fino al 31 dicembre 2018 il termine per esercitare tale scelta, al fine di consentire alle lavoratrici, in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di avvalersi di tale regime sperimentale, che consente di accedere anticipatamente ad una pensione calcolata secondo il sistema contributivo, superando in questo modo anche le interpretazioni restrittive della normativa vigente, che hanno collegato la scadenza del termine del 31 dicembre 2015 al momento dell'accesso al pensionamento e non a quello della maturazione del diritto.

Ritiene, in conclusione, che le proposte in esame offrano interessanti spunti di riflessione sul tema dell'accesso al trattamento pensionistico delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti in attività di cura e assistenza familiare, ampliando il raggio degli interventi di cui alla proposta n. 857 in direzione di una specifica tutela delle lavoratrici, rispetto alle quali si pone con forza la questione di regole pensionistiche gradualmente e flessibili. Auspica, pertanto, che si possa avviare anche su tale versante un ampio dibattito, che possa condurre a un testo efficace e condiviso in materia di flessibilità nell'accesso al pensionamento, recependo eventualmente ulteriori spunti che dovessero venire da proposte che venissero assegnate alla Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che in una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere assunte decisioni in ordine al proseguimento dell'istruttoria legislativa anche attraverso lo svolgimento di un breve e mirato ciclo di audizioni informali.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

(Deliberazione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 12 marzo 2015, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e

partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, osserva, in via preliminare, che il disegno di legge in esame, recante conversione del decreto-legge n. 7 del 2015, si colloca all'interno del contesto della piena partecipazione dell'Italia all'impegno della comunità internazionale contro la minaccia terroristica, con misure volte a rafforzare gli strumenti di contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale e a garantire la prosecuzione della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni di pace, alle iniziative di cooperazione e a quelle per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Il provvedimento, nel suo preambolo, richiama, in particolare, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178, adottata nel settembre del 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, che tratta delle « minacce alla pace e sicurezza internazionali causate da atti di terrorismo ».

Fa notare che il provvedimento muove dal presupposto che una efficace politica di prevenzione rispetto alle minacce terroristiche comporta una visione del fenomeno non limitata all'ambito del territorio del nostro Paese, ma mirata anche al rafforzamento delle presenze delle nostre Forze armate nei territori che registrano situazioni di maggiore criticità. Per tali ragioni, si mira a sviluppare una capacità di risposta globale attraverso misure che si muovono sia sul versante interno, sia sul versante internazionale per consolidare il processo di pace, sforzo al quale l'Italia contribuisce attraverso operazioni in cui sono impegnati contingenti delle nostre Forze armate e di polizia.

Evidenzia che una parte del decreto-legge in esame, quindi, prevede in primo

luogo una serie di disposizioni finalizzate al contrasto del terrorismo, al fine di reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici, anche in territorio estero. Il decreto reca inoltre la consueta proroga del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali per il periodo da 1° gennaio al 30 settembre 2015, nonché disposizioni concernenti l'impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo del territorio, di vigilanza di siti e obiettivi sensibili e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania. Tali ultime misure sono adottate anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.

Venendo ad una rapida rassegna del contenuto del decreto, che si compone di 21 articoli ripartiti in cinque capi, segnala in primo luogo che il Capo I, composto degli articoli da 1 a 8, contiene norme di contrasto al terrorismo anche internazionale. In particolare, l'articolo 1 prevede l'individuazione di nuove fattispecie di reato, l'articolo 2 reca misure volte al contrasto del nuovo fenomeno dei combattenti stranieri, i cosiddetti *foreign fighters*, l'articolo 3 reca norme volte a contrastare l'immissione sul mercato di precursori di esplosivi e l'articolo 4 innova la disciplina in materia di misure di prevenzione personale contenuta nel codice antimafia e di espulsione dello straniero. L'articolo 5 prevede il potenziamento e la proroga del piano di impiego del personale delle Forze armate per il servizio di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, l'articolo 6 reca modifiche al decreto-legge n. 144 del 2005, sempre in materia di contrasto del terrorismo internazionale, l'articolo 7 dispone in materia di raccolta e acquisizione di dati e di analisi delle informazioni acquisite da parte delle Forze di polizia e l'articolo 8 introduce garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture degli organismi di informazione e sicurezza. Rileva che gli articoli 9 e 10, raccolti nel capo II, riguardante il

coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, attribuiscono, tra l'altro, alla Direzione nazionale antimafia anche le competenze in materia di terrorismo.

Osserva che il Capo III, composto dagli articoli da 11 a 16 reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, prorogando in particolare dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 le autorizzazioni di spesa necessarie alla partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni, raggruppate sulla base di criteri geografici. Gli articoli da 14 a 16 prorogano le disposizioni relative alle autorizzazioni per il medesimo periodo relative a spese strumentali e alla cessione di materiale bellico, le norme sul personale, anche in materia penale, nonché quelle in materia contabile.

Fa notare che il Capo IV disciplina, all'articolo 17, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e, all'articolo 18, quelle relative al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. L'articolo 19 disciplina il regime degli interventi tramite un richiamo della disciplina già prevista nei precedenti decreti-legge in materia e dispone la convalida degli atti, delle attività e delle prestazioni già effettuati dal 1° gennaio 2015 fino alla data di conversione del decreto.

Da ultimo, fa presente che gli articoli 20 e 21, ricompresi nel Capo V recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Per quanto concerne le norme di maggiore interesse per la XI Commissione, fa notare, anzitutto, che l'articolo 5 reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania,

anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.

Nel dettaglio, osserva che l'articolo 5 proroga al 30 giugno 2015 l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, il quale prevede l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare per il controllo del territorio nazionale in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia. Si dispone al contempo l'incremento di 1.800 unità del contingente massimo sopra citato, in considerazione delle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, consentendo di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, l'utilizzo nelle province della Campania interessate da criminalità ambientale di un contingente non superiore a 200 unità di personale militare, da impiegare nelle operazioni di sicurezza e di controllo afferenti alla cosiddetta operazione «terra dei fuochi». Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale concernenti l'utilizzo dei militari utilizzati nel richiamato piano di impiego, sottolinea che l'articolo 5 conferma le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, in base alle quali: il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati; il piano di impiego del personale militare è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri; il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari; nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Per il personale di polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza è previsto il pagamento di un'indennità onnicomprensiva con oneri pari, nel periodo considerato, a 800 mila euro. Il comma 3 dell'articolo 5 autorizza infine, relativamente al periodo dal 15

aprile al 1° novembre 2015, l'impiego di un ulteriore contingente di personale militare, pari a 600 unità, per l'espletamento, con le modalità in precedenza descritte, dei servizi di sicurezza del sito Expo 2015. Si tratta di un ulteriore contingente di personale delle Forze armate che si aggiunge al contingente già contemplato dal comma 1 del medesimo articolo 5. La copertura finanziaria dell'onere è assicurata da parte della Società Expo, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento.

Rileva, quindi, che l'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS). In primo luogo, al comma 1 si estende anche al personale dei servizi di informazione che ha agito sotto copertura la possibilità, già prevista per la polizia giudiziaria, di deporre in sede testimoniale mantenendo le generalità di copertura. Si prevede, inoltre che il personale dei servizi sia autorizzato, come la polizia giudiziaria, a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007, di riforma dei servizi segreti. Oltre ad attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione, l'articolo 8 prevede, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, la comunicazione riservata dell'identità di copertura degli agenti dei servizi all'autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto. Si introduce la possibilità di autorizzare il personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a ulteriori condotte previste dalla legge come reato al fine dello svolgimento delle attività informative a fronte di minacce di natura terroristica. Viene assicurata una sostanziale omogeneità giuridico-operativa, ri-

spetto agli appartenenti ai servizi di informazione, al personale delle Forze armate che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 124 del 2007, è impiegato, in un numero circoscritto di unità, nelle attività di concorso con il personale del contingente speciale per la tutela della sicurezza delle sedi e del personale del DIS e delle Agenzie. Con tale misura potrà essere consentito un più efficace utilizzo del personale delle Forze armate nei predetti compiti di tutela, consentendo di destinare il personale degli organismi allo svolgimento delle attività informative d'istituto.

Con riferimento al Capo III, relativo alle missioni internazionali delle Forze armate e di Polizia, fa notare che il provvedimento disciplina alcuni profili connessi alle missioni internazionali in relazione a specifici aspetti, quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale impiegato, la disciplina contabile e penale, prevedendo disposizioni strumentali al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio alla normativa vigente.

Secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse.

In proposito, per quanto di competenza della Commissione, assume rileva, in particolare, l'articolo 15, che reca disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame. Il comma 1, detta disposizioni che sostanzialmente richiamano quelle attualmente vigenti, riprendendo le norme contenute nei precedenti provvedimenti di proroga, in particolare in materia di indennità di missione, calcolo della diaria, trattamento assicurativo e pensionistico. Il comma 2 stabilisce che per le missioni di

cui al decreto-legge in esame, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti e nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003. Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell'articolo 15 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003. Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (missione Atalanta dell'Unione europea), prevedendo deroghe, in relazione al compenso forfettario di impiego e alla

retribuzione per lavoro straordinario, rispetto alla normativa vigente. Sono previste, altresì, norme concernenti la misura del compenso forfettario di impiego dei volontari in ferma prefissata. I commi 5 e 6 recano disposizioni in materia penale, facendo rinvio alle disposizioni previste per le precedenti missioni, che contemplano l'applicazione del codice militare penale di pace e la competenza territoriale del tribunale militare di Roma.

In conclusione, preso atto del contenuto del disegno di legge in esame, anche per le parti di competenza della XI Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali spunti che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE

L'esame dei dati statistici relativi ai trattamenti pensionistici erogati nel nostro Paese testimonia in modo evidente la presenza di squilibri a sfavore delle donne.

In particolare, dai dati pubblicati dall'ISTAT il 5 dicembre 2014, relativi ai trattamenti pensionistici e ai loro beneficiari al 31 dicembre 2013, risulta che le donne rappresentano il 52,9 per cento dei beneficiari (8.668.073), ma il 55,8 per cento della spesa complessiva, pari a 152 miliardi di euro è destinato a pensioni percepite da uomini. Tali dati si spiegano in considerazione del fatto che l'importo medio delle pensioni è più basso per le donne: il reddito pensionistico medio per le donne è, infatti, pari a 13.921 euro, a fronte dei 19.686 euro percepiti in media dagli uomini. Il divario tra le pensioni medie erogate alle donne e agli uomini è ancora più pronunciato: il cumulo di trattamenti pensionistici da parte delle donne compensa, infatti, solo parzialmente il più basso importo medio dei singoli trattamenti. Oltre la metà delle donne (50,5 per cento) percepisce redditi pensionistici inferiori a 1.000 euro al mese, mentre gli uomini che si collocano al di sotto di tale soglia rappresentano circa il 31 per cento.

Lo stesso istituto nazionale di statistica, il 30 luglio 2014, ha pubblicato un documento recante un'analisi di genere dei trattamenti pensionistici e dei loro beneficiari sviluppata a partire dai dati aggiornati all'anno 2012. La spesa per pensioni erogate a uomini è pari al 9,60 per cento del PIL e supera di 2,1 punti percentuali quella per i trattamenti erogati alle donne (7,54 per cento). Per quanto riguarda l'an-

damento della spesa nel tempo, anche la crescita dell'incidenza della spesa è stata più accentuata per le pensioni maschili, che è passata dall'8,06 per cento del 2002 al 9,60 per cento del 2012, mentre per le donne nel medesimo periodo si è passati dal 6,48 per cento al 7,54 per cento del PIL. L'analisi dell'ISTAT indica, inoltre, come tra il 2002 e il 2008, la forbice reddituale tra pensionati e pensionate sia aumentata di 2,1 punti percentuali, che aumentano a 4,4 punti percentuali se si assumono come riferimento gli importi medi delle singole prestazioni. A partire dal 2008, si è, tuttavia, rilevata un'inversione di tendenza, in quanto la sperequazione relativa ai redditi pensionistici è calata di un punto percentuale, mentre quella degli importi medi si è ridotta di 1,3 punti; i livelli di disuguaglianza registrati nel 2012 sono comunque superiori a quelli del 2002. Gli uomini percepiscono importi più elevati delle donne su tutto il territorio nazionale, ma nelle regioni, in particolare nel centro-nord, si registrano disuguaglianze più marcate, sia con riferimento agli importi medi delle singole prestazioni sia in relazione al reddito pensionistico dei beneficiari.

Le differenze registrate dall'ISTAT a sfavore delle donne sono la ovvia conseguenza delle condizioni di lavoro delle donne, perché la pensione è il riassunto della vita lavorativa ed è condizionata dalle retribuzioni percepite, dall'incidenza di periodi di astensione dal lavoro, dalla frequente necessità di ricorrere a forme di lavoro a tempo parziale, in molti casi non in conseguenza di una libera scelta, ma a

causa dell'assenza di efficienti servizi di assistenza all'infanzia e alla persona. Una parte rilevante delle disparità osservate dall'analisi statistica è frutto degli analoghi squilibri che si registrano nell'ambito del mercato del lavoro, nel quale si creano le differenze di genere che sono poi perpetuate nei trattamenti pensionistici erogati: occorre, in particolare, considerare le maggiori difficoltà incontrate dalle donne per accedere e permanere nel mercato del lavoro, le differenze retributive, anche a parità di mansioni svolte, le discriminazioni orizzontali e verticali, nonché le difficoltà che ancora oggi le donne incontrano nell'accedere alle posizioni di carriera più elevate.

Al di là di tali effetti, il livello di disuguaglianza, che l'ISTAT rimarca essere superiore a quello registrato nel 2002, è influenzato anche dal disegno dei sistemi previdenziali: gli studi effettuati in materia evidenziano, ad esempio, che i sistemi che prevedono il riconoscimento di prestazioni strettamente collegate ai contributi individuali versati rischiano di penalizzare le lavoratrici, che spesso hanno carriere contributive più discontinue, specialmente in relazione alla presenza di periodi dedicati alle cure parentali o familiari. In questo contesto, appaiono altresì meritevoli di considerazione i dati in materia di conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione contenuti nel *report* pubblicato dall'ISTAT il 17 dicembre 2013, aggiornati all'anno 2012. Dall'analisi statistica risulta, infatti, che la durata media delle carriere lavorative dei ritirati dal lavoro di 50-69 anni è di 36,2 anni, in lieve aumento rispetto al 2006, quando tale durata era di 35,1 anni. Le carriere continuano a essere mediamente più lunghe per i lavoratori (37,6 anni) rispetto alle lavoratrici (33,9 anni). Parimenti, si allungano le carriere contributive: il numero medio di anni di contributi versati sale dai 34 anni, registrati nel 2006, a 35,4 anni. I periodi di contribuzione sono mediamente inferiori per le donne e per i pensionati del Mezzogiorno. Circa tre quarti dei ritirati dal lavoro di 50-69 anni è andato in pensione in maniera anticipata

rispetto all'età prevista per la pensione di vecchiaia. Tale quota è molto elevata per la componente maschile, (oltre il 90 per cento), e nell'area settentrionale. Il 40,7 per cento della popolazione di riferimento, circa 4 milioni e mezzo di individui, riceve almeno un trattamento pensionistico, si tratta di uomini in quasi i due terzi dei casi, e circa l'88 per cento dell'intero gruppo ha almeno 60 anni. Nella grande maggioranza dei casi questi individui beneficiano di una pensione da lavoro (l'87,8 per cento).

A fronte di tale situazione, devono quindi valutarsi anche gli effetti delle più recenti novità legislative introdotte in materia previdenziale. In particolare, occorre considerare che la riforma pensionistica del 2011 ha previsto una progressiva parificazione dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia tra uomini e donne eliminando la principale forma di compensazione fino ad allora esistente ai fini del riconoscimento alle donne del loro maggior impegno in famiglia e nei lavori di cura, in un contesto spesso caratterizzato dalla insufficienza dei servizi pubblici garantiti. Non sembra, peraltro, che gli effetti di tale progressiva parificazione possano ritenersi compensati dall'applicazione per uomini e donne di un unico coefficiente di trasformazione, nonostante la maggiore aspettativa di vita delle donne stesse. Correttamente, l'articolo 22-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e successive modificazioni, aveva affermato il principio secondo il quale le economie derivanti dall'innalzamento dell'età di pensionamento delle lavoratrici pubbliche devono essere destinati a interventi in materia di politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici. Al di là della sostanziale disapplicazione di tale disposizione di legge, è senza dubbio opportuno recuperarne lo spirito, compensando quanto meno con investimenti nelle politiche sociali il maggior peso imposto alle lavoratrici sul piano previdenziale.

In questa ottica, l'indagine conoscitiva intende in primo luogo promuovere l'acquisizione di dati aggiornati e disaggregati relativi ai differenziali presenti e futuri in materia di trattamenti previdenziali di uomini e donne, con riferimento anche ai lavoratori autonomi (liberi professionisti, titolari di partite IVA) e parasubordinati nonché ai coltivatori diretti, tenendo conto dei differenziali retributivi esistenti. Dovrebbero, altresì, verificarsi le caratteristiche e gli effetti della disciplina pensionistica nei settori dell'agricoltura e della collaborazione domestica, che presentano un elevato tasso di partecipazione femminile. Si reputa quindi opportuna una valutazione dell'evoluzione della normativa in materia previdenziale, con particolare riferimento alle più recenti riforme, in modo da verificare quale sia stato l'impatto in termini di genere dei provvedimenti adottati, anche al fine di verificare se essi abbiano tenuto in debito conto le peculiarità che contraddistinguono la presenza femminile nel mondo del lavoro, che, come si è detto, si riflettono sulle prestazioni riconoscibili, in relazione tanto alla minore durata dei periodi contributivi quanto all'ammontare dei contributi versati. In tale contesto, appare utile verificare altresì quali siano i lavori con alta partecipazione femminile anche nel pubblico impiego al fine di valutare gli effetti dell'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia, considerando anche il tasso di incidenza sulle lavoratrici delle malattie professionali, degli infortuni sul lavoro o *in itinere* e degli infortuni domestici. In particolare, si ritiene utile una valutazione dell'impatto sul lavoro femminile delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, tanto con riferimento alla mancanza di gradualità nell'innalzamento dei requisiti pensionistici per le donne, quanto, a regime, con riferimento alla disciplina dell'accesso alla pensione di vecchiaia, che potrebbe consentire a molte donne, che maturano pensioni di valore più contenuto, di accedere al pensionamento solo a settanta anni di età.

Dovrebbe, inoltre, verificarsi in che misura anche dopo l'adozione delle norme di salvaguardia in materia previdenziale permangano condizioni di criticità per quelle lavoratrici che hanno accettato il licenziamento, l'esodo o la mobilità contando sulla prossimità del compimento dei sessant'anni di età, che dava titolo all'accesso al pensionamento, ma sono rimaste spiazzate dalla riforma del 2011.

L'indagine potrebbe altresì valutare l'adeguatezza, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, delle disposizioni che consentono il riscatto a fini pensionistici di periodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro e di periodi dedicati all'assistenza o alla cura di familiari disabili, nonché verificare l'utilizzo dei congedi nel settore pubblico e privato e l'eventuale presenza, in relazione al loro utilizzo, di fenomeni di penalizzazione delle lavoratrici interessate in termini di mansioni e progressioni di carriera. In considerazione delle caratteristiche della contribuzione delle lavoratrici, potranno verificarsi, inoltre, gli effetti sulle donne delle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi. L'indagine potrà inoltre costituire l'occasione per tracciare, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, un primo bilancio della sperimentazione della cosiddetta « opzione donna », al fine di valutare l'opportunità di una proroga agli anni successivi al 2015 della possibilità per le lavoratrici di accedere anticipatamente alla pensione con il calcolo contributivo. Da ultimo, andrebbe valutato se l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni abbia avuto effetti pregiudizievoli per le lavoratrici, nella misura in cui le riduzioni abbiano interessato lavoratrici con carriere contributive più brevi.

L'indagine dovrebbe altresì verificare se le caratteristiche osservate nell'ambito del sistema pensionistico italiano siano riscontrabili anche negli altri sistemi pre-

videnziali europei e in quale misura sussistano meccanismi compensativi che tengano conto della condizione delle lavoratrici.

A tal fine, l'indagine si articolerà nelle audizioni dei seguenti soggetti:

rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche e sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

rappresentanti dell'INPS;

rappresentanti dell'INAIL;

rappresentanti dell'ISTAT;

la Consigliera nazionale di parità;

rappresentanti delle parti sociali, degli enti di patronato e delle associazioni di rappresentanza delle persone che svolgono lavori familiari;

esperti, centri di ricerca, associazioni e istituti in grado di fornire elementi di valutazione e di informazione anche a livello comparato, sulle materie oggetto dell'indagine.

Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato per il mese di luglio 2015.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7</i>)	151
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articolo aggiuntivo approvati</i>)	153

SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2617 Governo, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale».

Ricorda, altresì, che nelle sedute dell'11 e del 12 marzo, la Commissione, nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, ha accantonato gli emendamenti riferiti alla lettera *a*), (Fossati 6.72), alla lettera *c*), (dall'emendamento Mantero 6.50 all'emendamento Matarrelli 6.7), e gli emendamenti riferiti alla lettera *f*), (dall'emendamento Nicchi 6.10 all'emendamento Fossati 6.43).

Nella seduta del 12 marzo, la Commissione ha votato sino all'emendamento Lorefice 6.64.

Pertanto, nella seduta odierna, l'esame riprenderà dall'emendamento Mantero 6.65.

Rammenta che risultano ancora accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 4, lettera *d*) e lettera *g*), nonché gli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 7 relativi alla relazione al Parlamento (*vedi allegato 1*).

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 6.65.

Salvatore CAPONE (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.20.

Giulia DI VITA (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 6.66,

osserva preliminarmente di comprendere le considerazioni espresse nella seduta precedente dai colleghi del Partito Democratico sull'opportunità di affidare beni confiscati aventi un carattere produttivo prevalentemente alle imprese sociali ma sottolinea che in Sicilia tali beni rappresentano soltanto un decimo dei sequestri effettuati. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 6.66 che mira a sostenere i soggetti di volontariato, prevedendo anche forme di compartecipazione per agevolare l'utilizzo di beni di dimensioni rilevanti da parti di soggetti privi di sufficienti risorse economiche.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, si dichiara consapevole della necessità di rivedere la normativa sull'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ma ricorda nuovamente che una proposta in tal senso è all'esame della Commissione Giustizia.

Giulia GRILLO (M5S) insiste per affrontare il tema dell'utilizzo dei beni confiscati già con il provvedimento in esame, invitando la relatrice a proporre eventualmente una riformulazione dell'emendamento 6.66.

Paola BINETTI (AP) auspica una semplificazione delle procedure di assegnazione dei beni confiscati che attualmente rappresentano spesso un ostacolo insuperabile per i soggetti che non hanno le conoscenze adeguate.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'emendamento 6.66, inserendo nella lettera *h*) un riferimento a forme di condivisione da parte dei soggetti assegnatari nell'uso dei beni confiscati.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Giulia DI VITA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 6.66 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Di Vita 6.66 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ricorda di avere proposto una riformulazione dell'emendamento Nicchi 6.12 nella seduta dell'11 marzo scorso.

Marisa NICCHI (SEL) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 6.12 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 6.12 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giulia DI VITA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento Loreface 6.67.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, segnala che il tema dell'utilizzo delle scuole in orari non dedicati alla didattica è compreso nei disegni di legge di riforma della scuola.

Marisa NICCHI (SEL), nel sottolineare l'importanza del tema, invita la relatrice a rivedere il suo parere contrario.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ribadisce la sua contrarietà all'emendamento 6.67, rilevando che il tema non appare di competenza della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Loreface 6.67.

Salvatore CAPONE (PD) ritira gli emendamenti a sua prima firma 6.26 e 6.25.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Nicchi 6.14, approva l'emendamento Baroni 6.68 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Martarelli 6.13.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, preannuncia l'intenzione di presentare una sua proposta in sede di esame degli emendamenti accantonati alla lettera *d*) dell'arti-

colo 4, per escludere dall'applicazione della disciplina sulle Onlus, la cui revisione è prevista dalla lettera *i*) dell'articolo 6, le imprese sociali che prevedono forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili.

Il sottosegretario Luigi BOBBA invita la relatrice ad approfondire ulteriormente la questione.

La Commissione respinge l'emendamento Matarrelli 6.15.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Dall'Osso 6.69, ribadendo nuovamente la centralità di transazioni finanziarie trasparenti.

La Commissione respinge l'emendamento Dall'Osso 6.69.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Marcon 7.1 e Mantero 7.2 e sugli articoli aggiuntivi Vargiu 7.01 e 7.02. Propone la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 7.06 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), invitando al ri-

tiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Di Vita 7.03, Loreface 7.04 e Mantero 7.05.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni gli emendamenti Marcon 7.1 e Mantero 7.2.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Vargiu 7.01 e 7.02, si intende vi abbia rinunciato.

Silvia GIORDANO (M5S) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 7.06 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 7.06, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che, con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 7.06 i restanti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7 risultano preclusi.

Nell'avvertire che la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**EMENDAMENTO E ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI ALL'ARTICOLO 7**

ART. 7.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4, e sulle relative attività, di cui al comma 1, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono destinate risorse adeguate che garantiscano l'efficacia e l'efficienza delle citate funzioni.

7. 2. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface. (*ex subemendamento 0. 2. 06. 31*)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il Ministero del lavoro, in collaborazione, per quanto di competenza con i ministeri interessati, con l'Agenzia delle entrate e con l'Anac invia una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari sulle attività di vigilanza, monitoraggio, controllo svolte sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4.

7. 06. Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Di Vita, Loreface, Mantero (*ex subemendamento 0. 2. 06. 26*)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il Ministero del lavoro, in collaborazione, per quanto di competenza con i ministeri interessati, con l'Agenzia delle entrate e con la Corte dei Conti, invia una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari sulle attività di vigilanza, monitoraggio, controllo svolte sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4, indicando altresì l'elenco suddiviso a livello regionale e provinciale degli enti del Terzo settore per i quali è stata disposta la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera i).

7. 03. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero. (*ex subemendamento 0. 2. 06. 28*)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il Ministero del lavoro, in collaborazione, per quanto di competenza con i ministeri interessati, con l'Agenzia delle entrate, con l'Anac e la Corte dei Conti, invia una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari sulle attività di vigilanza, monitoraggio, controllo svolte sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4.

7. 04. Loreface, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero. (*ex subemendamento 0. 2. 06. 24*)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il Ministero del lavoro, in collaborazione per quanto di competenza con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, invia una relazione annuale alle

competenti commissioni parlamentari sulle attività di vigilanza, monitoraggio, controllo svolte sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4.

7. 05. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface. (*ex subemendamento 0. 2. 06. 25*)

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATI

ART. 6.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: articolo 1 aggiungere le seguenti: , anche in associazione tra loro,.

- 6. 66.** *(nuova formulazione)* Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge.

- 6. 12.** *(nuova formulazione)* Nicchi, Martarelli, Marcon.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse.

- 6. 68.** Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 2-bis, sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera i).

- 7. 06.** *(nuova formulazione) (ex subemendamento 0. 2. 06. 26)* Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Di Vita, Loreface, Mantero.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale	154
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	154
--	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	154
7-00611 Venittelli: Iniziative per la pesca sostenibile del tonno (<i>Discussione e rinvio</i>)	154
7-00625 Mongiello: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>) .	156

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 marzo 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 17 marzo 2015.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

RISOLUZIONI

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00611 Venittelli: Iniziative per la pesca sostenibile del tonno.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Laura VENITTELLI (PD), nell'illustrare la risoluzione in titolo, ricorda che la quota pescabile di tonno rosso per l'Italia è stata rideterminata in aumento dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonni dell'Atlantico (ICCAT).

Ritiene pertanto che il Governo dovrebbe adoperarsi affinché l'incremento del massimale di cattura, aumentato per il 2015 del 20 per cento rispetto al 2014 dall'organismo internazionale di gestione della pesca del tonno, sia attribuito anche alle regioni oggi escluse e che sia accresciuta la quota di riparto destinata ai sistemi sostenibili per la pesca del tonno mediante palangaro e tonnara fissa. Ritiene altresì che l'Esecutivo dovrebbe rafforzare l'impegno sul piano della ricerca scientifica connessa alla biologia ittica e all'ecosistema marino, coinvolgendo gli enti e le strutture preposte a livello nazionale e, infine che dovrebbe introdurre la limitazione, per la pesca non professionale, della cattura di un singolo esemplare per imbarcazione.

Mario CATANIA (SCpI) manifesta perplessità in ordine agli argomenti usati nella risoluzione della collega Venittelli poiché la pesca mediante palangaro non risulterebbe avere caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale rispetto alle altre tecniche di pesca, trattandosi di uno strumento indiscriminato, mentre, ad esempio, il sistema con circuizione consente di catturare i pesci vivi per destinarli ad allevamento in aree chiuse aumentando di peso e quindi di valore.

Manifesta inoltre perplessità anche con riferimento alla ripartizione delle quote consentendo anche alle regioni oggi escluse di pescare tonno, facendo presente la possibilità di pescare il tonno è localmente preclusa ad alcune regioni, come il Friuli, non essendo presente questa specie, ad esempio, in Adriatico. Ritiene dunque che la materia necessiti di ulteriori approfondimenti.

Silvia BENEDETTI (M5S) ricorda che la Commissione aveva già approvato una risoluzione sulla politica comune della

pesca impegnando il Governo ad adoperarsi per una diversa ripartizione delle quote di tonno pescabile, concordando sulla necessità di una maggiore sostenibilità ambientale di questo tipo di prelievo ittico. Per quanto riguarda il tipo di pesca, ritiene che il problema sia da rinvenire più sulla quota del prelievo che sulle modalità dello stesso e, per quanto riguarda la ripartizione delle quote per consentire anche alle regioni oggi escluse di pescare tonno, si chiede se vi sia ragione di rivedere il discorso regionale.

Quanto alla richiesta di coinvolgere enti ed istituti a livello nazionale, contenuta nel secondo impegno, ricorda che le competenze in materia sono devolute al solo ISPRA, che però ha un approccio più ambientale. Con riferimento al terzo impegno, infine, non trova al momento nulla da eccepire.

Siro MARROCU (PD) ritiene importante che il Governo si pronunci chiaramente anche con riferimento alla esclusione di regioni interamente circondate dal mare come la Sardegna dalle quote dei due principali sistemi di pesca del tonno e, di fatto, anche dalla quota incidentale, che si esaurisce prima del passaggio nelle acque sarde, con il rischio di una perdita non solo di portata economica ma anche culturale. Ricorda infatti a tale proposito che il sistema della tonnara fissa, consentito in Sardegna, non è economicamente valido.

Francesco SANNA (PD), fa presente innanzitutto che il sistema della pesca del tonno in Italia è fortemente controllato dalle autorità competenti – per poter pescare tonno è infatti necessario un accreditamento ICCAT – e che anche chi pratica il sistema della circuizione è controllato. Ricorda inoltre che vi sono sistemi di pesca maggiormente selettivi, come le tonnare, che però costano di più. Si tratta dunque di effettuare scelte che coniughino sostenibilità ambientale e vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale. Ritiene infatti che la distribuzione delle quote debba legarsi a un criterio

comunitario secondo un criterio che abbia come punto di riferimento un *break even point*, cioè un valore che dia una valida indicazione sui volumi della produzione necessaria a coprire i costi.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) riconosce alla presentatrice il merito di aver affrontato con la propria risoluzione un problema importante e annoso che però richiede un intervento del Governo. Ad esso dovrebbe infatti spettare il compito di mettere finalmente mano al sistema delle quote del tonno. Ritiene infatti che lo strumento della risoluzione di per sé potrebbe rivelarsi non utile al raggiungimento dello scopo che si prefigge.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00625 Mongiello: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che è imminente la ripresa dei lavori di Assemblea.

Colomba MONGIELLO (PD), rinvia al contenuto della risoluzione, e si riserva di intervenire successivamente.

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza dell'onorevole Labbate. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni II e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo. Atto n. 144 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	160
ERRATA CORRIGE	162

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni II e IV).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2015.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia il voto contrario del M5S sul provvedimento.

Florian KRONBICHLER (SEL) sottolinea l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, pur rilevando come non emergano profili critici per quanto concerne gli aspetti di competenza della XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

Atto n. 144.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maria IACONO (PD), *relatore*, lo schema di decreto legislativo in esame — che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo — recepisce la direttiva 2013/38/UE, del 12 agosto 2013, in materia di controlli effettuabili sulle navi da parte dello Stato di approdo, che ha apportato alcune modifiche alla direttiva di riferimento in materia, la direttiva 2009/16/CE.

Segnala che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 21 novembre 2014 e che lo scorso 27 febbraio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva (procedura di infrazione n. 2015–2008).

Lo schema di decreto è emanato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 — secondo semestre (legge n. 154 del 2014), che ha disposto il recepimento della direttiva

2013/38/UE previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo di recepimento.

Il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 24 marzo 2015.

La direttiva 2013/38/UE modifica la direttiva 2009/16/CE ed è entrata in vigore il 20 agosto 2013, nello stesso giorno in cui è entrata in vigore la Convenzione internazionale n. 186 sul lavoro marittimo (CLM 2006), adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 e ratificata dall'Italia con legge 23 settembre 2013, n. 113.

Si tratta della Convenzione che ha stabilito le norme per il lavoro marittimo applicabili a tutti i lavoratori marittimi, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla bandiera della nave su cui lavorano e che ha previsto che ogni nave sia soggetta al controllo di funzionari debitamente autorizzati quando si trovi in un porto di altro Stato o parte contraente. Ricordo che la Convenzione sul lavoro marittimo è stata adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme più aggiornate delle convenzioni e raccomandazioni internazionali vigenti sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro.

Una parte sostanziale delle norme della citata Convenzione sul Lavoro Marittimo 2006 è stata attuata nel diritto dell'Unione europea dalle direttive 2009/13/CE e 1999/63/CE, quest'ultima relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare.

Prima di procedere alla illustrazione del contenuto dello schema di decreto, ricorda che le misure previste sono finalizzate all'adempimento di obblighi comunitari consistenti nel corretto recepimento della direttiva 2013/38/UE, che ha modificato la direttiva 2009/17/CE. Lo schema interviene pertanto, sotto forma di novella, a modificare il vigente decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, con il quale era stata recepita la precedente direttiva 2009/16/CE.

Lo schema di decreto consta di due articoli.

All'articolo 1 vengono introdotte tutte le modifiche alla disciplina vigente, in forma di novella al decreto legislativo n. 53 del 2011.

Quanto alla disciplina vigente, ricorda che la direttiva 2009/16 ha innovato fortemente il sistema dei controlli che vengono effettuati sulle navi che approdano in un porto dell'UE. La finalità fondamentale del decreto legislativo n. 53 è stata quella di ridurre progressivamente l'utilizzo di navi *sub standard* per il trasporto marittimo, mediante l'instaurazione di procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana che entrano nei porti nazionali, armonizzate a livello comunitario. Segnalo che prima dell'emanazione della direttiva 2009/16 vigeva invece il principio della competenza dello Stato di bandiera per controllare che le navi rispettassero le norme adottate a livello internazionale in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo. Tuttavia, in vari Stati di bandiera, l'attuazione e l'applicazione delle norme internazionali erano risultate gravemente carenti, per cui si è stabilito che il controllo dovesse essere garantito anche dallo Stato di approdo, pur riconoscendo che le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo non costituiscono una visita di controllo e che le relative schede non costituiscono certificati di navigabilità.

Le modifiche alla disciplina vigente previste all'articolo 1, provvedono a:

citare espressamente la Convenzione sul Lavoro Marittimo 2006 fra le convenzioni individuate dalla direttiva, la cui attuazione è verificata dalle autorità degli Stati membri nei loro porti e far sì che tutti i riferimenti fatti nella direttiva a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, siano intesi come riferimenti alla versione aggiornata di tali convenzioni, codici e risoluzioni internazionali (lettere *a*) e *d*));

introdurre il riferimento ad altre due Convenzioni internazionali: la Conven-

zione del 2001 (AFS 2001) sul controllo degli antivegetativi dannosi e la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per danni da inquinamento dei carburanti delle navi « Bunker Oil » del 2001 (lettera *b*));

prevedere che nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno stato che non abbia sottoscritto una delle convenzioni previste dalla direttiva siano applicate le procedure più dettagliate istituite dal *memorandum of understanding* (MOU) di Parigi (lettera *e*));

tutelare maggiormente i marittimi che presentino un esposto relativo alla CLM 2006, prevedendo che l'identità della persona che presenta un esposto non sia rivelata al comandante o al proprietario della nave e che l'ispettore del porto in cui la nave fa scalo a cui è trasmesso l'esposto assicuri la riservatezza degli esposti nelle varie fasi del procedimento, compresa la riservatezza dei colloqui (lettera *g*));

introdurre apposite procedure per la gestione a terra degli esposti relativi alla Convenzione sul Lavoro Marittimo 2006 (lettera *h*));

prevedere che qualora un'ispezione più dettagliata accerti condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle prescrizioni della Convenzione sul Lavoro Marittimo 2006, l'ispettore segnali immediatamente le carenze al comandante della nave, stabilendo anche i termini previsti per la correzione della situazione e nei casi di carenze rilevanti segnali le stesse anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei marittimi nello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione e possa darne notifica ad un rappresentante dello Stato di bandiera e fornire alle competenti autorità del successivo porto di scalo le informazioni pertinenti (lettera *i*));

prevedere che la nave ispezionata possa essere sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione durante la quale sono emerse carenze, in caso di condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pe-

ricolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi, oppure di carenze che costituiscano una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della Convenzione sul Lavoro Marittimo 2006 (inclusi i diritti dei marittimi), oltre che nei casi già previsti di pericolo in generale per la sicurezza, la salute o l'ambiente. Si prevedono anche, in tali casi di fermo, obblighi di informazione dello Stato di bandiera, per iscritto ed accludendo il rapporto d'ispezione, da parte dell'autorità competente (lettere *l* e *m*);

modificare conseguentemente i relativi Allegati al decreto legislativo n. 53 del 2011 in modo da tener conto delle nuove disposizioni introdotte con la direttiva (lettere da *n*) a *u*)).

Ricorda che la direttiva 2013/38/UE attribuisce alla Commissione europea competenze di esecuzione ai fini dell'applicazione di un metodo per attribuire alle navi il cosiddetto profilo di rischio della nave, per le procedure in materia di sicurezza, nonché per i rapporti dei piloti e delle autorità portuali.

L'articolo 2 dello schema di decreto, infine, contiene, come disposizioni finali, la clausola di invarianza finanziaria e l'obbligo delle Amministrazioni interessate di provvedere all'adempimento dei compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.

Atto n. 145.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in titolo non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni e che la Commissione dovrà attendere tale documentazione prima di esprimersi.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, ricorda che il presente schema di decreto legislativo, predisposto in base alla delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea di cui alla Legge n. 154/2014 (legge di delegazione europea 2013, secondo semestre), è diretto a recepire la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 in materia di norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni di cani, gatti e furetti nell'Unione Europea.

Ricorda inoltre che il termine di recepimento della direttiva 2013/31/UE era fissato al 28 dicembre 2014. La Commissione europea, il 28 gennaio 2015, ha pertanto deciso l'apertura contro l'Italia della procedura di infrazione n. 2015/0065 per il mancato recepimento della direttiva nei termini indicati.

La direttiva oggetto di recepimento è volta a modificare una precedente direttiva (92/65/UEE), attuata in Italia con il D.Lgs. n. 633/1996, contenente norme sanitarie per gli scambi intracomunitari di animali di specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di pollame e uova da cova, di animali e prodotti dell'acquacoltura, di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e per la protezione di animali durante il trasporto. Questa direttiva dettava altresì norme per gli scambi di gatti, cani e furetti (articolo 10) disponendo che tali scambi devono soddisfare alcuni requisiti contenuti nel regolamento (CE) n. 998/2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

Poiché tale regolamento è stato di recente abrogato e sostituito dal regola-

mento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (nel cui ambito rientrano per l'appunto cani, gatti e furetti), a far data dal 29 dicembre 2014, al fine di aggiornare la direttiva 92/65/UEE con le nuove disposizioni regolamentari si è resa necessaria l'adozione della direttiva 2013/31/UE da attuare con lo schema di decreto legislativo in esame.

Considerata anche l'esiguità delle modifiche necessarie ad attuare la nuova direttiva, lo schema di decreto adotta la tecnica della novella del sopra menzionato D.Lgs. n. 633/1996, apportando le seguenti modifiche:

Lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, apporta le seguenti modifiche al D.lgs. n. 633/1996 di attuazione della direttiva 92/65/UEE sopra descritta.

Innanzitutto il provvedimento introduce, all'articolo 2, comma 1, secondo quanto disposto dal sopra citato regolamento (UE) n. 576/2013, le definizioni di « veterinario ufficiale », vale a dire qualsiasi veterinario designato dall'autorità competente (il Ministero della sanità ovvero quelle individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 614/1980 per quanto riguarda gli uffici di frontiera e di confine), e di « veterinario autorizzato », veterinario libero professionista con autorizzazione rilasciata da un organismo competente (in genere l'ASL) in merito alle specifiche attività previste dal predetto regolamento UE inerenti, tra l'altro, i controlli di polizia sanitaria per movimenti non commerciali di animali da compagnia e il passaporto di ogni animale.

Lo schema di decreto sostituisce all'articolo 10, comma 2, le disposizioni sulle condizioni da rispettare affinché cani, gatti e furetti possano essere oggetto di scambi. In particolare, le nuove condizioni richiedono:

che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013, vale a dire espressa marcatura (tramite trasponditore, un microtrasmettitore di dati identificativi in radiofrequenza, ovvero mediante applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile), vac-

cinazione antirabbica in base ai requisiti di cui all'allegato III del medesimo regolamento, conformità alle misure sanitarie preventive o infezioni diverse dalla rabbia e documento di identificazione individuale;

che gli animali siano sottoposti all'esame clinico nelle 48 ore precedenti la loro spedizione, eseguito a cura del veterinario abilitato dall'autorità competente;

che gli animali siano muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale.

Viene inoltre abrogato il comma 3 dell'articolo 10, con l'effetto di eliminare la possibilità di introdurre cani, gatti e furetti in Italia di età inferiore ai 3 mesi.

Rileva in proposito che l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013, in effetti, prevede la possibilità di importare animali del tipo in esame anche di età inferiore alle 12 settimane che non siano stati vaccinati contro la rabbia oppure che abbiano tra le dodici e le sedici settimane e che siano stati vaccinati contro la rabbia, ma con una tempistica non a norma. Tuttavia, si sottolinea che per il 16° considerando del predetto regolamento è possibile che, a causa di conflitti con gli anticorpi materni, i vaccini antirabbici somministrati prima dei tre mesi di età a cani, gatti e furetti non inducano l'immunità protettiva necessaria. Pertanto i fabbricanti di vaccini raccomandano di non vaccinare gli animali da compagnia più giovani di tale età.

Si provvede a modificare il comma 1 dell'articolo 17, e aggiunge a tale articolo il comma 2, che fa diretto rinvio ad alcune delle condizioni sanitarie per l'importazione di cani, gatti e furetti contenute al richiamato regolamento (UE) n. 576/2013, vale a dire quelle di cui all'articolo 10, par. 1 (marcatura di cani, gatti e furetti mediante l'impianto di un trasponditore, vale a dire un microtrasmettitore di dati in radiofrequenza) o l'applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile, e la loro conformità alle misure sanitarie preventive

per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, nonché quelle di cui all'articolo 12, par. 1, lettera a), relativo al test di titolazione degli anticorpi che dovrà essere direttamente richiesto per i cani, i gatti e i furetti di importazione provenienti da Stati terzi, se questi rientrano nell'elenco redatto dalla Commissione europea degli Stati che dimostrano di applicare norme analoghe a quelle vigenti negli Stati membri UE e la disciplina delle condizioni generali in materia di conformità dei controlli documentali e d'identità per gli scambi di detti animali da compagnia.

L'articolo 2 dello Schema di decreto, infine, riporta la clausola di invarianza finanziaria, considerato che le Amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea, in conclusione, come il contenuto dello schema di decreto in esame sia sostanzialmente identico a quello della direttiva oggetto di recepimento.

Se ne discosta unicamente nella parte in cui la direttiva prevede, tra le condizioni per cui gatti, cani e furetti possano formare oggetto di scambio, anche quelle disposte all'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 576/2016, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. In proposito la direttiva dispone infatti che tali condizioni siano soddisfatte « ove possibile ».

Peraltro, come accennato sopra nella parte relativa al contenuto dello schema, disponendo la soppressione del comma 3 dell'articolo 10 del D. Lgs. 633/1996, viene eliminata la possibilità di introdurre in

Italia animali di età inferiore ai 3 mesi e pertanto non si è ritenuto di fruire della possibilità di deroga per la vaccinazione antirabbica per giovani animali da compagnia delle specie indicate che lo stesso articolo 7, par. 1, lettera a) ha previsto per gli esemplari con meno di 12 settimane.

La Commissione europea, nel caso specifico, ha ritenuto di non chiedere agli Stati membri l'invio di documenti esplicativi che illustrano il rapporto fra le disposizioni della direttiva in esame e le corrispondenti parti dei documenti nazionali di recepimento, considerato che la stessa direttiva prevede un numero molto limitato di modifiche da apportare alla direttiva comunitaria 92/65/UEE.

Esprime sin d'ora, tenuto conto dei contenuti dell'Atto che non presentano profili critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, un orientamento favorevole.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 404 dell'11 marzo 2015, a pagina 144, ventunesima riga del sommario, le parole: « - Parere favorevole » sono soppresse.

A pagina 145, seconda colonna, quarantunesima riga, le parole: « - Parere favorevole » sono soppresse.

ALLEGATO

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2893 Governo: «DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;

richiamati, in particolare, gli articoli da 1 a 10 del disegno di legge che introducono misure di contrasto al terrorismo, anche internazionale, che consistono nella semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia; nell'adozione di misure sanzionatorie; nel rafforzamento dell'attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica; nel coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo;

osservato come tali misure, resesi necessarie anche alla luce dei recenti tra-

gici fatti accaduti a Parigi, si pongano in linea con la Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea, che prevede azioni di prevenzione del terrorismo e di contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento;

richiamata altresì la dichiarazione comune in materia di antiterrorismo dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea del 12 febbraio 2015, in cui sono state adottate conclusioni in materia di prevenzione della radicalizzazione e tutela dei valori dell'UE;

richiamata peraltro l'esigenza di accompagnare le disposizioni ivi previste con misure di prevenzione dei fenomeni terroristici, intervenendo – in ambito nazionale – sia mediante una significativa attività di monitoraggio e di controllo della popolazione carceraria, che attuando politiche di deradicalizzazione e di integrazione delle comunità di migranti nei territori italiani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Riforma banche popolari e investimenti. S. 1813 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 6 ^a e 10 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	168

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione dei professori Antonio D'Atena, Giacomo D'Amico e Antonio Francesco Vitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 9.55.

DL 3/2015: Riforma banche popolari e investimenti. S. 1813 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 10^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 6^a e 10^a del Senato il parere, per i profili di propria compe-

tenza, sul decreto-legge n. 3 del 2015, modificato dalla Camera, che reca misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento allorché esso si trovava all'attenzione della Camera, esprimendo su di esso, per i profili di competenza, parere favorevole senza né condizioni né osservazioni.

Il decreto-legge è stato ampiamente modificato in sede parlamentare. Non mutano però gli ambiti competenziali ai quali le disposizioni appaiono riconducibili: si tratta, in particolare, delle materie « tutela del risparmio » e « ordinamento civile », che, l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In estrema sintesi, il decreto-legge, che si compone di 13 articoli, contiene un complesso di interventi che investono la materia delle attività produttive e im-

ditoriali, avendo riguardo sia alle imprese private (con particolare riferimento alla raccolta dei loro mezzi di finanziamento, mediante capitale proprio e di terzi, nonché a finanziamenti e agevolazioni pubbliche) sia all'attività creditizia (con l'introduzione, in particolare, di una riforma delle banche popolari, della portabilità e della confrontabilità dei conti correnti e della possibilità per la SACE di esercitare il credito diretto).

In particolare, l'articolo 1 reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro; la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni), con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie; l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari; l'introduzione di limiti al voto capitaro, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto. Inoltre, a seguito delle modifiche approvate in sede parlamentare, gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari in Spa possono prevedere, per un periodo non più lungo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, limiti all'esercizio del diritto di voto in una misura minima del 5 per cento.

Per le anzidette finalità, l'articolo modifica in più punti il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), che, agli articoli da 28 a 32, contiene la disciplina delle banche popolari.

In proposito, si rammenta che le banche popolari sono istituti di credito, di norma costituiti come società cooperative, cui si applica una disciplina che reca taluni elementi di peculiarità rispetto a quella riferita agli enti aventi natura giuridica di S.p.A.: in particolare, ai sensi dell'articolo 30 del TUB, vige, per tali istituti, il principio del voto capitaro, il limite al possesso di azioni della banca, la previsione di un numero minimo di soci e l'istituto del gradimento. L'articolo 31 del TUB attribuisce infine alla Banca d'Italia la facoltà di autorizzare le trasformazioni di banche popolari in società per azioni per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema.

Le banche popolari si distinguono poi dalle banche di credito cooperativo – succedute alle casse rurali e artigiane – in quanto, pur essendo costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, ad esse non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (noto come legge Basevi), in materia di cooperazione.

L'articolo 2, interamente sostituito dalla Camera, reca disposizioni in materia di trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto pagamento, anticipando i contenuti della direttiva n. 2014/92/UE, sulla portabilità dei conti di pagamento. Rispetto al testo originario, in luogo dell'obbligo di risarcimento del cliente in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei conti di pagamento, si prevede un obbligo di indennizzo.

L'articolo 2-bis, inserito dalla Camera, anticipando i contenuti della medesima direttiva n. 2014/92/UE, sulla portabilità dei conti di pagamento, reca agevolazioni per i consumatori nell'apertura di conti correnti o di pagamento transfrontalieri.

L'articolo 3, anch'esso ampiamente modificato in sede parlamentare, reca una nuova disciplina dell'esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, af-

fidando tale compito a Cassa depositi e prestiti S.p.A. che potrà svolgere l'attività creditizia direttamente o tramite la SACE S.p.A.

L'articolo 4, anch'esso ampiamente modificato dalla Camera, reca la definizione di « piccole e medie imprese innovative », aventi la forma di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, stabilendo che esse potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati dalla legislazione vigente alle *startup* innovative. La disposizione stabilisce a tal fine i requisiti, la procedura di iscrizione nel registro delle imprese e la disciplina applicabile all'attività societaria.

L'articolo 5, anch'esso modificato dalla Camera, interviene a modificare il cosiddetto « patent box », cioè il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo e dalla cessione di opere dell'ingegno, recentemente introdotto con la legge di stabilità.

L'articolo 6 estende il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella *white list* (articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 239 del 1996) e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti.

L'articolo 7, modificato in sede parlamentare, dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, allo scopo di conseguire la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato.

L'articolo 7-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, interviene in materia di garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria.

L'articolo 8 modifica il vigente meccanismo operante per i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (c.d. « nuova legge Sabatini »). La modifica consiste nella previsione del ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti.

Il comma 2-*bis* estende poi l'operatività del Fondo di garanzia alle imprese di assicurazione per le attività di finanziamento diverse dal rilascio di garanzia, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio.

L'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di potenziarne l'operatività.

Infine, l'articolo 8-*ter*, inserito anch'esso in sede parlamentare, è volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi, ovvero creditrici per le medesime causali, connesse al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società, che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria, tra le quali rientra l'Ilva S.p.A.

Da ultimo, l'articolo 9 dispone infine in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione dei professori Antonio D'Atena, Giacomo D'Amico e Antonio Francesco Vitale.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione, ringraziando per la loro presenza i professori Antonio D'Atena, Giacomo D'Amico e Antonio Francesco Vitale.

Antonio D'ATENA, Giacomo D'AMICO e Antonio Francesco VITALE, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori per le loro utili relazioni. Invita quindi ad intervenire i parlamentari che lo desiderino.

Intervengono quindi, con alcune osservazioni e ponendo domande i senatori Albert LANIECE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Manuela SERRA (M5S), nonché il deputato Florian KRONBICHLER (SEL).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, invita i professori a rispondere ai quesiti posti.

Antonio D'ATENA, Giacomo D'AMICO e Antonio Francesco VITALE rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**DL 3/2015: Riforma banche popolari e investimenti
(S. 1813 Governo, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1813, di conversione in legge, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante « Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti », approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;

osservato che le disposizioni da esso recate appaiono prevalentemente ricondu-

cibili alle materie « tutela del risparmio » e « ordinamento civile » che, rispettivamente, le lettere *e*) ed *l*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti, Vincenzo Iacopino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
Comunicazione del Presidente	169

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Claudio FAVA.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti, Vincenzo Iacopino.

(Svolgimento e conclusione).

Claudio FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti, Vincenzo Iacopino, dedicato al rapporto tra criminalità organizzata e mondo dell'informazione.

Vincenzo IACOPINO, *presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti il presidente Claudio FAVA,

i deputati Francesco D'UVA (M5S) e Andrea VECCHIO (SCPI).

Claudio FAVA, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazione del Presidente.

Claudio FAVA, *presidente*, comunica che lunedì 30 e martedì 31 marzo una delegazione della Commissione svolgerà una missione a Venezia e Verona per un approfondimento della situazione della criminalità organizzata nel distretto giudiziario di Venezia.

Comunica, inoltre, che il prossimo 25 marzo la Commissione organizzerà alla Camera un convegno dal titolo *Il contrasto alle mafie nella dimensione nazionale, regionale e locale*, che si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF), Emilio Croce e Marco Lazzaro	170
AVVERTENZA	171

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF), Emilio Croce e Marco Lazzaro.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'Enpaf il presidente Emilio Croce, accompagnato

dal direttore generale, Marco Lazzaro e dal dirigente del Servizio Ragioneria, Paolo Giuliani.

Interviene per porre domande sui bilanci consuntivi Enpaf 2011-2013, preventivi 2012-14 e sul bilancio tecnico attuariale il deputato Giuseppe GALATI, *vice-presidente*.

Risponde Emilio CROCE, *presidente dell'Enpaf*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare ulteriori osservazioni i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Replica Marco LAZZARO, *direttore generale dell'Enpaf*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Enpaf, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pub-

blicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione dei Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, Giovanni Zorzi e Francesca Crupi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	172
--	-----

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.

Audizione dei Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, Giovanni Zorzi e Francesca Crupi.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, Giovanni Zorzi e Francesca Crupi, che ringrazia per la presenza.

Giovanni ZORZI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, e Francesca CRUPI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Paola NUGNES (M5S) e Laura PUPATO (PD) nonché i deputati Miriam COMINELLI (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giovanni ZORZI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, e Francesca CRUPI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Exodus (*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori 173

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA indi della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Exodus.

(*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sono presenti all'odierna audizione, il dottor Franco TAVERNA, *Coordinatore nazionale del settore accoglienza* e il dottor Luigi MACCARO, *Coordinatore della comunicazione della Fondazione Exodus*.

Dopo la proiezione di un breve filmato realizzato presso una comunità della Fon-

dazione, il dottor Franco TAVERNA, *Coordinatore nazionale del settore accoglienza della Fondazione Exodus*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Luigi MACCARO, *Coordinatore della comunicazione della Fondazione Exodus*, integra la relazione svolta, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Donella MATTESINI (PD), Ornella BERTOROTTA (M5S) ed infine Rosetta Enza BLUNDO (M5S), *presidente*.

Replicano ai quesiti posti il dottor Franco TAVERNA, *Coordinatore nazionale del settore accoglienza* e il dottor Luigi MACCARO, *Coordinatore della comunicazione della Fondazione Exodus*.

Rosetta Enza BLUNDO (M5S), *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	8

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Commemorazione di Gustavo Selva	68
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	68
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	71

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	73
DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. Emendamenti C. 2915 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	76

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi. (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2737 Bindi</i>)	78
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST 2015, SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SUL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

AUDIZIONI:

- Audizione del Funzionario preposto all'Unità Tecnica Centrale di supporto alla Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Min. Plen. Francesco Paolo Venier, sulle attività dell'Unità Tecnica Centrale nel quadro dell'attuazione della legge n. 125 del 2014 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 79

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

- DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 80

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

- Decreto-legge n. 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. Esame emendamenti C. 2915 Governo 92

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito. Atto n. 148 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 92

- ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 108

- ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Paglia*) 110

- ALLEGATO 3 (*Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco*) 113

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 93

SEDE CONSULTIVA:

- Decreto-legge n. 7 del 2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 94

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

- 7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00100*) ... 116

- ALLEGATO (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 118

AUDIZIONI INFORMALI:

- Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione di rappresentanti di associazioni degli edicolanti 117

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », di rappresentanti della Consulta nazionale del volontariato della protezione civile	123
---	-----

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	123
7-00596 Terzoni: Sulle attività di estrazione e coltivazione di idrocarburi nel mare Adriatico (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	123
ALLEGATO (Nuova formulazione)	125
Sui lavori della Commissione	124

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	131

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni II e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	133

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Enel, in merito alla recente interruzione del servizio elettrico verificatasi in alcuni comuni di Emilia Romagna e Lombardia a causa di eventi climatici avversi	135
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	136
Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 115, C. 388, C. 530, C. 728, C. 1503, C. 1879, C. 1881, C. 2046, C. 2430 e C. 2605</i>)	136

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne (<i>Deliberazione</i>) .	139
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	144

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
--	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7</i>)	151
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articolo aggiuntivo approvati</i>)	153

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale	154
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	154
--	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	154
7-00611 Venittelli: Iniziative per la pesca sostenibile del tonno (<i>Discussione e rinvio</i>)	154
7-00625 Mongiello: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>) .	156

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni II e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo. Atto n. 144 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	160
ERRATA CORRIGE	162

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Riforma banche popolari e investimenti. S. 1813 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 6 ^a e 10 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	168

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione dei professori Antonio D'Atena, Giacomo D'Amico e Antonio Francesco Vitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti, Vincenzo Iacopino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
Comunicazione del Presidente	169

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF), Emilio Croce e Marco Lazzaro	170
AVVERTENZA	171

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

Audizione dei Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, Giovanni Zorzi e Francesca Crupi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	172
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione di rappresentanti della Fondazione Exodus (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	173

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 9,80



17SMC0004110